

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 febbraio 2009


SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## UNIONE EUROPEA


### S O M M A R I O

#### REGOLAMENTI

Regolamento n. 1273/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	Pag. 5
Regolamento n. 1274/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica il regolamento n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) I .....	» 7
Regolamento n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio .....	» 49
Regolamento n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi .....	» 57
Regolamento n. 1277/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica il regolamento n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine .....	» 80
Regolamento n. 1278/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in Irlanda .....	» 82
Regolamento n. 1279/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento n. 1399/2007 per l'importazione di salicce e di taluni prodotti a base di carne originari della Svizzera .....	» 86
Regolamento n. 1280/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento n. 1382/2007 per le carni suine .....	» 87
Regolamento n. 1281/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento n. 812/2007 per le carni suine .....	» 88
Regolamento n. 1282/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento n. 979/2007 per le carni suine .....	» 89



Regolamento n. 1283/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento n. 806/2007 per le carni suine .....	Pag. 90
Regolamento n. 1284/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dall'8 al 12 dicembre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali .....	» 92
<i>Publicati nel n. L 339 del 18 dicembre 2008</i>	
<u>Regolamento n. 1285/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 .....</u>	» 97
<i>Publicato nel n. L 347 del 23 dicembre 2008</i>	
<u>Regolamento n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e il regolamento n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India .....</u>	» 116
Regolamento n. 1287/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	» 128
Regolamento n. 1288/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 945/2008, per la campagna 2008/2009 .....	» 130
<u>Regolamento n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari. . . .</u>	» 132
<u>Regolamento n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi. ....</u>	» 135
<u>Regolamento n. 1291/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell'allegato I del regolamento n. 798/2008 .....</u>	» 137
<u>Regolamento n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi .....</u>	» 151
<u>Regolamento n. 1293/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, concernente l'autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi .....</u>	» 153
<u>Regolamento n. 1294/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena .....</u>	» 156
<u>Regolamento n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (Versione codificata) .....</u>	» 160
<u>Regolamento n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (Versione codificata) .....</u>	» 172
<u>Decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS). . . .</u>	» 186
<u>Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi . .</u>	» 193
<i>Publicati nel n. L 340 del 19 dicembre 2008</i>	



**DIRETTIVE**

Direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente ..... **Pag. 209**  
*Publicata nel n. L 328 del 6 dicembre 2008*

**RETTIFICHE**

Rettifica della direttiva n. 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GUL 226 del 22 settembre 1995). ..... **Pag. 219**  
*Publicata nel n. L 345 del 23 dicembre 2008*

**AVVERTENZA**

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*





# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1273/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	CR	110,3
	MA	83,1
	TR	72,4
	ZZ	88,6
0707 00 05	JO	167,2
	MA	51,5
	TR	133,9
	ZZ	117,5
0709 90 70	MA	112,5
	TR	140,3
	ZZ	126,4
0805 10 20	AR	17,0
	BR	44,6
	CL	52,1
	EG	51,1
	MA	72,8
	TR	46,9
	UY	30,6
	ZA	42,3
	ZZ	44,7
0805 20 10	MA	72,5
	TR	64,0
	ZZ	68,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	49,3
	HR	54,2
	IL	75,7
	TR	52,3
	ZZ	57,9
0805 50 10	MA	64,0
	TR	53,6
	ZZ	58,8
0808 10 80	CA	82,7
	CN	84,2
	MK	34,6
	US	103,1
	ZA	118,0
	ZZ	84,5
0808 20 50	CN	61,6
	TR	104,0
	US	122,0
	ZZ	95,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



## REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 1**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione<sup>(2)</sup> sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 6 settembre 2007 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato la revisione dell'International Accounting Standard (IAS) 1 — Presentazione del bilancio, di seguito «IAS 1 rivisto». Lo IAS 1 rivisto modifica alcuni requisiti per la presentazione del bilancio e richiede informazioni complementari in talune circostanze; esso modifica inoltre alcuni principi contabili. Lo IAS 1 rivisto sostituisce l'International Accounting Standard (IAS) 1 — Presentazione del bilancio, rivisto nel 2003 e modificato nel 2005.
- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che lo IAS 1 rivisto soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)<sup>(3)</sup>, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha esaminato il parere dell'EFRAG sull'omologazione e ha comunicato alla Commissione europea di considerarlo equilibrato ed obiettivo.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Accounting Standard (IAS) 1 — Presentazione del bilancio, rivisto nel 2003 e modificato nel 2005, è sostituito dall'International Accounting Standard (IAS) 1 — Presentazione del bilancio (rivisto nel 2007) riportato in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Le imprese applicano lo IAS 1 (rivisto nel 2007), quale figura in allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

## ALLEGATO

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IAS 1	IAS 1 «Presentazione del bilancio (revisione 2007)»
-------	---

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: [www.iasb.org](http://www.iasb.org)



**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 1****Presentazione del bilancio**

## FINALITÀ

- 1 Il presente Principio definisce i criteri per la presentazione del bilancio redatto con scopi di carattere generale, al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell'entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità. Espone la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2 Un'entità deve applicare il presente Principio nella preparazione e nella presentazione del bilancio redatto per scopi di carattere generale secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standard (IFRS).
- 3 Altri IFRS illustrano le disposizioni per la rilevazione, la valutazione e l'informativa in merito a specifiche operazioni e altri fatti.
- 4 Il presente Principio non si applica alla struttura e al contenuto del bilancio intermedio sintetico preparato secondo quanto previsto dallo IAS 34 *Bilanci intermedi*. Tuttavia, i paragrafi 15-35 si applicano a tale bilancio. Il presente Principio si applica parimenti a tutte le entità, incluse quelle che presentano un bilancio consolidato o un bilancio separato, come definito nello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*.
- 5 Il presente Principio utilizza una terminologia che è adatta a entità con fini di lucro, incluse entità operanti nel settore pubblico. Le entità che svolgono attività senza fini di lucro nel settore privato o pubblico, se applicano il presente Principio, possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni usate per particolari voci del bilancio e per il bilancio nel suo complesso.
- 6 Similmente, le entità che non dispongono di patrimonio netto come definito nello IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio* (per es. alcuni fondi comuni di investimento) e le entità il cui capitale non è patrimonio netto (per es. alcune entità cooperative) possono avere bisogno di adattare la presentazione nel bilancio della quota d'interessenza dei membri o dei possessori di quote.

## DEFINIZIONI

- 7 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

*I bilanci redatti per scopi di carattere generale* (denominati «bilanci») sono quelli che si prefiggono di soddisfare le esigenze degli utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere a un'entità di preparare rendicontazioni adattate alle loro particolari necessità informative.


*Non fattibile* Applicare una disposizione non è fattibile quando l'entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla.

*International Financial Reporting Standard (IFRS)* sono i Principi e le Interpretazioni adottati dall'International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:

- (a) gli International Financial Reporting Standard;
- (b) gli International Accounting Standard; e
- (c) le Interpretazioni elaborate dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

*Rilevante*: Omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.

Determinare se un'omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Il *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio* statuisce nel paragrafo 25 che «si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività commerciale, economica e contabile e una volontà a studiare l'informativa con ragionevole diligenza». Quindi, la valutazione deve prendere in considerazione come presumibilmente questi utilizzatori possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere le proprie decisioni economiche.



Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico complessivo (statement of comprehensive income), del conto economico separato (se presentato), nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti.

Il *prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo* (other comprehensive income) comprende le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) che non sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come richiesto o consentito dagli altri IFRS.

Le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo sono le seguenti:

- (a) variazioni nella riserva di rivalutazione (vedere lo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* e lo IAS 38 *Attività immateriali*);
- (b) utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità al paragrafo 93A dello IAS 19 *Benefici ai dipendenti*;
- (c) utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*);
- (d) utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (vedere lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*);
- (e) la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari (vedere lo IAS 39).

I soci sono i possessori di strumenti classificati come patrimonio netto.

*Utile (perdita) d'esercizio* (profit or loss) è il totale dei ricavi meno i costi, escluse le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

*Rettifiche da riclassificazione* sono gli importi riclassificati nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti.

*Totale conto economico complessivo* è la variazione di patrimonio netto durante un esercizio derivante da operazioni e da altri fatti, oltre alle variazioni derivanti dalle operazioni con soci che agiscono nella loro qualità di soci.

Il totale conto economico complessivo comprende tutte le componenti dell'«utile (perdita) d'esercizio» e del «prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».


- 8 Sebbene il presente Principio utilizzi i termini «prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo», «utile (perdita) d'esercizio» e «totale conto economico complessivo», un'entità può utilizzare altri termini per descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l'utile o la perdita un'entità può utilizzare il termine «utile netto».

## BILANCIO

### Scopo del bilancio

- 9 Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate. Per raggiungere tale finalità, il bilancio fornisce le informazioni sui seguenti elementi dell'entità:

- (a) attività;
- (b) passività;
- (c) patrimonio netto;
- (d) ricavi e costi, inclusi utili e perdite;
- (e) contribuzioni da parte dei soci e distribuzioni a questi in qualità di soci; e
- (f) flussi finanziari.



Tali informazioni, insieme ad altre contenute nelle note, aiutano gli utilizzatori a prevedere i flussi finanziari futuri dell'entità e in particolare la loro tempistica e certezza.

#### **Informativa completa di bilancio**

- 10 Un'informativa di bilancio completa include:
- (a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;
  - (b) un prospetto di conto economico complessivo dell'esercizio;
  - (c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
  - (d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;
  - (e) note, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; e
  - (f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo quando un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio.


Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio.

- 11 Un'entità deve presentare con uguale rilievo tutte le parti del bilancio nell'informativa completa di bilancio.
- 12 Come consentito dal paragrafo 81, un'entità può presentare le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio come parte di un singolo prospetto di conto economico complessivo o in un conto economico separato. Un conto economico è presentato come parte di un'informativa di bilancio completa e deve essere esposto immediatamente prima del prospetto di conto economico complessivo.
- 13 Molte entità presentano, oltre al bilancio, una relazione degli amministratori che illustra e spiega gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità e le principali incertezze che essa affronta. Tale relazione può includere un'analisi in merito a:
- (a) i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico, inclusi i cambiamenti nel contesto ambientale nel quale l'entità opera, la risposta dell'entità a questi cambiamenti e il loro effetto, e la politica d'investimento dell'entità per mantenere e migliorare il risultato economico, inclusa la sua politica di distribuzione dei dividendi;
  - (b) le fonti di finanziamento dell'entità e il rapporto atteso tra passività e patrimonio netto; e
  - (c) le risorse dell'entità non rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dagli IFRS.
- 14 Molte entità presentano inoltre, al di fuori del bilancio, rendiconti e documenti quali bilanci ambientali e sociali, specialmente in settori ove i fattori ambientali sono significativi e quando i dipendenti sono considerati un importante gruppo di utilizzatori. I rendiconti e i documenti presentati al di fuori del bilancio d'esercizio non rientrano nell'ambito degli IFRS.


#### **Aspetti generali**

##### *Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS*

- 15 I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel *Quadro sistematico*. Si presume che l'applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.
- 16 Un'entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve rendere un'attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. Un'entità non deve descrivere il bilancio come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS.



- 17 Praticamente in tutte le circostanze, un'entità ottiene una presentazione attendibile conformandosi con tutti gli IFRS applicabili. Una presentazione attendibile inoltre richiede che un'entità:
- (a) selezioni e applichi i principi contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori*. Lo IAS 8 definisce una gerarchia di fonti autorevoli alle quali la direzione aziendale fa riferimento nei casi in cui non vi sia un IFRS specificamente applicabile ad una voce;
  - (b) presenti le informazioni, inclusi i principi contabili, in modo che sia fornita una informativa rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile;
  - (c) fornisca informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.
- 18 Un'entità non può rimediare all'applicazione di principi contabili non corretti né con l'illustrazione dei principi contabili adottati, né con note o documentazione esplicativa.
- 19 In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel *Quadro sistematico*, l'entità deve disattendere tale disposizione secondo quanto esposto nel paragrafo 20 se il quadro sistematico di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non vieta tale deroga.
- 20 Quando un'entità disattende una disposizione di un IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 19, questa deve indicare:
- (a) che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
  - (b) di aver rispettato gli IFRS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;
  - (c) il titolo dell'IFRS che l'entità ha disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l'IFRS richiederebbe, la ragione per cui tale trattamento sarebbe nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel *Quadro sistematico*, e il trattamento adottato; e
  - (d) per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deroga su ogni voce del bilancio qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.
- 21 Quando un'entità ha derogato ad una disposizione di un IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio per l'esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni integrative esposte nei paragrafi 20(c) e (d).
- 22 Il paragrafo 21 si applica, per esempio, quando un'entità ha disatteso in un esercizio precedente una disposizione di un IFRS relativa alla valutazione di attività o passività e quella deroga ha un effetto sulla valutazione delle variazioni delle attività e passività rilevate nel bilancio dell'esercizio corrente.
- 23 Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel *Quadro sistematico*, e tuttavia il quadro sistematico di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la deroga dalla disposizione, l'entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti fornendo informazioni su:
- (a) il titolo dell'IFRS in questione, la natura della disposizione, e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità con tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel *Quadro sistematico*; e
  - (b) per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.



24 Per le finalità di cui ai paragrafi 19-23, un elemento di informazione sarebbe in conflitto con le finalità del bilancio quando esso non rappresenta fedelmente le operazioni, altri fatti e condizioni che intende rappresentare, o si potrebbe ragionevolmente aspettare che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che avrebbe un effetto sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. Quando si valuta se la conformità a una disposizione specifica di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio espone nel *Quadro sistematico*, la direzione aziendale considera:

(a) perché le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze; e

(b) come le circostanze dell'entità differiscono da quelle di altre entità che invece ottemperano alla disposizione. Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la conformità dell'entità alla disposizione non sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio espone nel *Quadro sistematico*.

#### *Continuità aziendale*

25 Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.

26 Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

#### *Contabilizzazione per competenza*

27 Un'entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza.

28 Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, un'entità rileva le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel *Quadro sistematico*.

#### *Rilevanza e aggregazione*

29 Un'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un'entità deve presentare distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.

30 Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell'esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci di bilancio. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di essere esposta distintamente nelle note.

31 Un'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni non sono rilevanti.

#### *Compensazione*

32 Un'entità non deve compensare le attività e passività o i ricavi e i costi se non richiesto o consentito da un IFRS.

33 Un'entità espone distintamente le attività e le passività, e i ricavi e i costi. Le compensazioni nei prospetti del conto economico complessivo o della situazione patrimoniale-finanziaria o nel conto economico separato (se presentato), salvo che esse riflettano la sostanza dell'operazione o di altro fatto, riducono la capacità degli utilizzatori di comprendere le operazioni, altri fatti e condizioni che si sono verificati e di valutare i futuri flussi finanziari dell'entità. Non è considerata una compensazione la valutazione della attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, l'accantonamento per obsolescenza magazzino e l'accantonamento per svalutazione crediti di dubbia esigibilità.




- 34 Lo IAS 18 *Ricavi* definisce il termine ricavo e richiede che un'entità lo determini al *fair value* (valore equo) del corrispettivo ricevuto o da ricevere, tenendo conto dell'importo di qualsiasi sconto commerciale e di quantità concesso dall'entità. L'entità effettua, nel corso della sua attività ordinaria, altre operazioni che non generano ricavi ma sono accessorie rispetto alla attività principale generatrice di ricavi. Un'entità presenta i risultati di tali operazioni, quando tale esposizione riflette la sostanza dell'operazione o di altro fatto, compensando eventuali ricavi con il costo relativo derivante dalla stessa operazione. Per esempio:
- (a) un'entità espone le plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di attività non correnti, inclusi partecipazioni e beni strumentali, deducendo dai corrispettivi della cessione il valore contabile del bene e i relativi costi di vendita; e
  - (b) un'entità può compensare le spese relative a un accantonamento che è rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* e rimborsato secondo un accordo contrattuale con un terzo (per esempio, un accordo di garanzia di un fornitore), con il relativo rimborso.
- 35 Inoltre, un'entità espone al netto gli utili e le perdite derivanti da un insieme di operazioni simili, quali utili e perdite su operazioni in valuta o derivanti da strumenti finanziari posseduti per negoziazione. Tuttavia, un'entità espone tali utili e perdite distintamente se sono rilevanti.

*Periodicità dell'informativa*

- 36 Un'entità deve presentare un'informativa di bilancio completa (incluse le informazioni comparative) almeno annualmente. Quando un'entità cambia la data di chiusura del proprio esercizio e presenta il bilancio per un periodo più lungo o più breve di un anno, un'entità deve indicare, oltre all'esercizio di riferimento coperto dal bilancio:
- (a) la ragione per cui si utilizza un esercizio più lungo o più breve; e
  - (b) il fatto che gli importi presentati in bilancio non sono del tutto comparabili.
- 37 Normalmente, un'entità redige costantemente il bilancio con riferimento a un periodo annuale. Tuttavia, alcune entità per ragioni pratiche preferiscono rendicontare, per esempio, per un periodo di 52 settimane. Il presente Principio non esclude tale prassi.

*Informazioni comparative*

- 38 Ad eccezione di quando gli IFRS consentano o richiedano diversamente, un'entità deve fornire le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell'esercizio corrente. Un'entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell'esercizio di riferimento.
- 39 Un'entità che indica le informazioni comparative deve presentare, come minimo, due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due di ciascuno degli altri prospetti, e le relative note. Quando un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci del proprio bilancio o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio, deve presentare, come minimo, tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due di ciascuno degli altri prospetti, e le relative note. Un'entità presenta i prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria:
- (a) alla chiusura dell'esercizio corrente;
  - (b) alla chiusura dell'esercizio precedente (che coincide con l'inizio dell'esercizio corrente); e
  - (c) all'inizio del primo esercizio comparativo.
- 40 In alcuni casi l'informazione descrittiva fornita nel bilancio dell'/degli esercizio/esercizi precedente/i è significativa anche per l'esercizio in corso. Per esempio, un'entità presenta nell'esercizio corrente i dettagli di una causa legale i cui esiti erano incerti alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente e che non è stata ancora definita. Gli utilizzatori traggono vantaggio dall'essere informati sull'esistente incertezza alla chiusura dell'esercizio immediatamente precedente, nonché dalle azioni intraprese durante l'esercizio per risolverla.
- 41 Quando l'entità modifica la presentazione o la classificazione delle voci nel bilancio, deve riclassificare gli importi comparativi a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando riclassifica gli importi comparativi, l'entità deve indicare:
- (a) la natura della riclassificazione;



- (b) l'importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata; e
- (c) i motivi della riclassificazione.
- 42 Quando non è fattibile riclassificare gli importi comparativi, un'entità deve indicare:
- (a) la ragione per non riclassificare gli importi, e
- (b) la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati.
- 43 Migliorare la comparabilità delle informazioni tra esercizi aiuta gli utilizzatori a prendere decisioni economiche, permettendo specialmente la valutazione per scopi previsionali degli andamenti nelle informazioni finanziarie. In alcune circostanze, non è fattibile riclassificare le informazioni comparative per un particolare esercizio precedente per ottenere la comparabilità con l'esercizio corrente. Per esempio, un'entità può non aver raccolto i dati nel/i periodo/i precedente/i in un modo tale da consentirne la riclassificazione, e può non essere fattibile ricreare l'informativa.
- 44 Lo IAS 8 illustra le modifiche alle informazioni comparative richieste quando un'entità modifica un principio contabile o corregge un errore.

#### *Uniformità di presentazione del bilancio*

- 45 Un'entità deve mantenere la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio da un esercizio all'altro a meno che:
- (a) non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell'entità o di un riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un'altra presentazione o classificazione, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione dei principi contabili definiti nello IAS 8; o
- (b) un IFRS non richieda un cambiamento nella presentazione.
- 46 Per esempio, un acquisto o una dismissione significativo, o un riesame delle modalità di presentazione del bilancio, potrebbero suggerire che sia necessario presentare il bilancio in modo diverso. Un'entità cambia la presentazione del proprio bilancio soltanto se la nuova presentazione fornisce informazioni che siano attendibili e più rilevanti per gli utilizzatori del bilancio e la struttura rivista abbia probabilità di continuare ad essere adottata, così che la comparabilità non sia compromessa. Quando si apportano modifiche nella presentazione un'entità riclassifica le proprie informazioni comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 41 e 42.


## STRUTTURA E CONTENUTO

### **Introduzione**

- 47 Il presente Principio richiede particolari informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o del conto economico complessivo, nel conto economico separato (se presentato), o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e richiede la presentazione di ulteriori voci in tali prospetti o nelle note. Lo IAS 7 *Rendiconto Finanziario* disciplina la presentazione dell'informativa sui flussi finanziari.
- 48 Il presente Principio a volte utilizza il termine «informativa» in un senso ampio, comprendendo le voci esposte nel bilancio. Le informazioni sono inoltre richieste da altri IFRS. Se non diversamente specificato altrove nel presente Principio, o in un altro IFRS, tali informazioni possono essere esposte nel bilancio.

### **Identificazione del bilancio**

- 49 Un'entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nello stesso documento pubblicato.
- 50 Gli IFRS si applicano solo al bilancio e non necessariamente alle altre informazioni contenute nelle relazioni annuali, nei prospetti informativi presentati presso un organo di regolamentazione o in altri documenti. Di conseguenza, è importante che gli utilizzatori possano distinguere l'informativa che è redatta applicando gli IFRS da quella che può essere utile per loro ma non regolata da tali disposizioni.




- 51 Un'entità deve chiaramente identificare ogni parte del bilancio e le note. Inoltre, un'entità deve evidenziare le seguenti informazioni e, quando necessario, ripeterle per una corretta comprensione dell'informativa presentata:
- (a) la denominazione dell'entità che redige il bilancio o altro mezzo di identificazione ed eventuali cambiamenti in tale informativa dalla chiusura dell'esercizio precedente;
  - (b) se il bilancio si riferisce a una singola entità o a un gruppo di entità;
  - (c) la data di chiusura dell'esercizio di riferimento o dell'esercizio coperto dall'informativa di bilancio o dalle note;
  - (d) la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e
  - (e) il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.
- 52 Un'entità soddisfa le disposizioni del paragrafo 51 presentando le intestazioni appropriate per pagine, prospetti, note, colonne e simili. Il modo migliore di esporre tale informativa è il risultato di una valutazione. Per esempio, quando un'entità presenta il bilancio elettronicamente, non sono sempre usate pagine separate; un'entità richiama quindi le indicazioni di cui sopra al fine di assicurare la comprensione dell'informativa inclusa nel bilancio.
- 53 Un'entità rende spesso il bilancio più comprensibile presentando l'informativa in migliaia o milioni di unità nella moneta di presentazione. Ciò è accettabile nella misura in cui l'entità indica il livello di arrotondamento e non omette l'informativa rilevante.

#### **Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria**

*Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria*


- 54 Come minimo, il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:
- (a) immobili, impianti e macchinari;
  - (b) investimenti immobiliari;
  - (c) attività immateriali;
  - (d) attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)];
  - (e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
  - (f) attività biologiche;
  - (g) rimanenze;
  - (h) crediti commerciali e altri crediti;
  - (i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
  - (j) il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*;
  - (k) debiti commerciali e altri debiti;
  - (l) accantonamenti;
  - (m) passività finanziarie [esclusi i valori esposti in (k), e (l)];



- (n) passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 *Imposte sul reddito*;
  - (o) passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;
  - (p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5;
  - (q) interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; e
  - (r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante.
- 55 Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.
- 56 Quando un'entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non deve classificare attività (passività) fiscali differite del bilancio come attività (passività) correnti.
- 57 Il presente Principio non prescrive l'ordine o lo schema con il quale un'entità espone le voci. Il paragrafo 54 elenca semplicemente le voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una esposizione separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Inoltre:
- (a) le voci sono separatamente espone quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della posizione patrimoniale-finanziaria di un'entità; e
  - (b) le descrizioni usate e l'ordine delle voci o dell'aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell'entità e delle sue operazioni, per fornire l'informativa necessaria per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni sopra elencate per fornire informazioni più rilevanti in merito alle operazioni dell'istituto stesso.
- 58 Un'entità decide in merito alla presentazione distinta di voci aggiuntive basandosi sulla valutazione:
- (a) della natura e del grado di liquidità delle attività;
  - (b) della destinazione delle attività all'interno dell'entità; e
  - (c) degli importi, della natura e delle scadenze delle passività.
- 59 L'utilizzo di basi di valutazione diverse per le diverse classi di attività suggerisce che la loro natura o destinazione differisce e, quindi, che un'entità le presenta come voci distinte. Per esempio, diverse classi di immobili, impianti e macchinari possono essere iscritte al costo o a valori rideterminati secondo quanto previsto dallo IAS 16.

*Distinzione corrente/non corrente*

- 60 Un'entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 66-76 ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, un'entità deve presentare tutte le attività e passività ordinate in base al loro livello di liquidità.
- 61 Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, un'entità deve indicare l'importo che si prevede di realizzare o regolare dopo oltre dodici mesi per ciascuna voce di attività e passività che include gli importi che ci si aspetta di realizzare o estinguere:
- (a) non oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, e
  - (b) oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.



- 62 Quando l'entità fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile, la separata classificazione di attività e passività correnti e non correnti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria fornisce informazioni utili, in quanto distingue il capitale circolante netto dal capitale usato dall'entità per le operazioni a lungo termine. Essa evidenzia inoltre le attività che si suppone debbano essere realizzate entro il termine del ciclo operativo corrente e le passività da estinguere entro lo stesso periodo.
- 63 Per alcune entità, quali istituti finanziari, una presentazione di attività e passività in ordine crescente o decrescente di liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti di una presentazione corrente/non corrente perché l'entità non fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile.
- 64 Nell'applicare il paragrafo 60, un'entità può presentare alcune delle sue attività e passività utilizzando una classificazione corrente/non corrente e altre in ordine di liquidità quando ciò fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. La necessità di utilizzare un criterio di presentazione misto potrebbe sorgere quando un'entità ha diverse attività.
- 65 L'informativa circa le date di realizzazione previste delle attività e delle passività è utile nel determinare la liquidità e la solvibilità di un'entità. L'IFRS 7 *Strumenti finanziari: Informazioni integrative* richiede l'indicazione delle date di scadenza delle attività e delle passività finanziarie. Le attività finanziarie comprendono crediti commerciali e altri crediti e le passività finanziarie comprendono debiti commerciali e altri debiti. L'indicazione della data attesa di realizzo delle attività non monetarie quali le rimanenze e la data attesa di regolamento di passività quali gli accantonamenti è utile a prescindere se le attività e le passività siano classificate come correnti o non correnti. Per esempio, un'entità evidenzia i valori delle rimanenze che si prevede siano realizzate dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

*Attività correnti*

- 66 Un'entità deve classificare un'attività come corrente quando:
- (a) si suppone realizzi l'attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
  - (b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
  - (c) si suppone realizzi l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
  - (d) l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.


Un'entità deve classificare tutte le altre attività come non correnti.

- 67 Il presente Principio usa il termine «non corrente» per includere attività materiali, immateriali, e finanziarie aventi natura a lungo termine. Esso non impedisce l'uso di descrizioni alternative purché il significato sia chiaro.
- 68 Il ciclo operativo di un'entità è il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo di un'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell'ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (attività finanziarie che rientrano in questa categoria sono classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*) e la parte corrente di attività finanziarie non correnti.

*Passività correnti*

- 69 Un'entità deve classificare una passività come corrente quando:
- (a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
  - (b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
  - (c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
  - (d) l'entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.


Un'entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.



- 70 Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi operativi, sono parte del capitale circolante usato nel normale ciclo operativo dell'entità. Un'entità classifica tali voci operative come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività di un'entità. Quando il normale ciclo operativo di un'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.
- 71 Altre passività correnti non sono estinte nell'ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio o sono assunte principalmente per essere negoziate. Esempi sono passività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39, gli scoperti bancari, e la quota corrente di passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (per esempio non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell'entità) e non devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 74 e 75.
- 72 Un'entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, anche se:
- (a) il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, e
  - (b) un accordo di rifinanziamento, o di rimodulazione dei pagamenti, a lungo termine viene concluso dopo la data di chiusura dell'esercizio e prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione.
- 73 Se un'entità prevede, e ha la discrezionalità, di rifinanziare o rinnovare un'obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l'obbligazione come non corrente, anche se sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Tuttavia, quando il rifinanziamento o il rinnovamento dell'obbligazione non è a discrezione dell'entità (per esempio, non c'è un accordo di rifinanziamento), l'entità non considera la potenzialità di rifinanziare l'obbligazione e la classifica come corrente.
- 74 Quando un'entità viola una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell'esercizio con l'effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, essa classifica la passività come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di chiusura dell'esercizio e prima dell'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. Un'entità classifica la passività come corrente perché, alla data di chiusura dell'esercizio, essa non gode di un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno dodici mesi da quella data.
- 75 Tuttavia, un'entità classifica la passività come non corrente se il finanziatore ha concordato, prima della data di chiusura dell'esercizio, di fornire un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio, entro il quale l'entità può sanare la violazione e durante il quale il finanziatore non può richiedere un rimborso immediato.
- 76 In riferimento ai finanziamenti classificati come passività correnti, se i fatti seguenti si verificano tra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento*:
- (a) rifinanziamento a lungo termine;
  - (b) risoluzione della violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine; e
  - (c) la concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per sanare la violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine che scade almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio.

*Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note*


- 77 Un'entità deve evidenziare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, ulteriori sotto-classificazioni delle voci esposte, classificate con modalità adeguate alle operazioni dell'entità.
- 78 Il dettaglio fornito nelle sotto-classificazioni dipende dalle disposizioni degli IFRS e dalla dimensione, natura e destinazione dei relativi importi. Un'entità utilizza inoltre i fattori definiti nel paragrafo 58 per decidere il criterio di sotto-classificazione. L'informativa varia per ciascuna voce, per esempio:
- (a) le voci di immobili, impianti e macchinari sono disaggregate in classi secondo quanto previsto dallo IAS 16;




- (b) i crediti sono disaggregati tra crediti commerciali, crediti da parti correlate, anticipi e altri crediti;
  - (c) le rimanenze sono disaggregate, in conformità allo IAS 2 *Rimanenze* in categorie quali merci, materiali di consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti;
  - (d) gli accantonamenti sono disaggregati in accantonamenti per i benefici per i dipendenti e altre voci; e
  - (e) il capitale e le riserve di patrimonio netto sono disaggregati in classi quali capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni e riserve.
- 79 Un'entità deve evidenziare quanto segue nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note:
- (a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:
    - (i) il numero delle azioni autorizzate;
    - (ii) il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;
    - (iii) il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;
    - (iv) una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;
    - (v) i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;
    - (vi) le azioni proprie possedute dall'entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate; e
    - (vii) le azioni riservate per l'emissione in base ad opzioni e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi; e
  - (b) una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.
- 80 Un'entità senza capitale sociale, come una società di persone o un trust, deve presentare un'informativa equivalente a quella richiesta dal paragrafo 79(a), esponendo i cambiamenti del periodo in ciascuna categoria di interessenza di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di interessenza.

#### **Prospetto di conto economico complessivo**

- 81 Un'entità deve presentare tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio:
- (a) in un unico prospetto di conto economico complessivo, o
  - (b) in due prospetti: un prospetto che mostra le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio (conto economico separato) e un secondo prospetto che inizia dall'utile (perdita) d'esercizio e mostra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo).
- Informazioni da presentare nel prospetto di conto economico complessivo*
- 82 Come minimo, il prospetto di conto economico complessivo deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all'esercizio:
- (a) ricavi;
  - (b) oneri finanziari;
  - (c) quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;



- (d) oneri tributari;
  - (e) un unico importo comprendente il totale:
    - (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate, e
    - (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata;
  - (f) utile (perdita) d'esercizio;
  - (g) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo classificato per natura [esclusi i valori esposti in (h)];
  - (h) quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto; e
  - (i) totale conto economico complessivo.
- 83 Un'entità deve indicare le seguenti voci nel prospetto di conto economico complessivo come ripartizioni dell'utile (perdita) d'esercizio:
- (a) utile (perdita) d'esercizio attribuibile a:
    - (i) interessenze di pertinenza di terzi, e
    - (ii) soci della controllante.
  - (b) totale conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a:
    - (i) interessenze di pertinenza di terzi, e
    - (ii) soci della controllante.
- 84 Un'entità può presentare in un conto economico separato (vedere paragrafo 81) le voci di cui al paragrafo 82(a)-(f) e le informazioni integrative di cui al paragrafo 83(a).
- 85 Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali nel prospetto di conto economico complessivo e nel conto economico separato (se presentato) quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità.
- 86 Poiché gli effetti delle varie attività di un'entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza, potenzialità per utile o perdita e prevedibilità, l'evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario aiuta gli utilizzatori a comprendere il risultato realizzato ed a prevedere quello futuro. Un'entità include voci aggiuntive nel prospetto di conto economico complessivo e nel conto economico separato (se presentato), e modifica le descrizioni usate e l'ordinamento delle voci quando ciò è necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico-finanziario. Un'entità considera fattori che riguardano anche la significatività, la natura e la destinazione delle voci di ricavo e di costo. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni per fornire informazioni più rilevanti in merito alle sue operazioni. Un'entità non compensa le voci di ricavo e di costo a meno che non siano rispettati i criteri indicati nel paragrafo 32.
- 87 Un'entità non deve presentare voci di ricavi e di costi come componenti straordinarie nel prospetto di conto economico complessivo o nel conto economico separato (se presentato), né nelle note.
- Utile (perdita) d'esercizio*
- 88 Un'entità deve rilevare tutte le voci di ricavo e di costo di un esercizio nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che un IFRS non disponga diversamente.



- 89 Alcuni IFRS specificano i casi in cui un'entità rileva particolari componenti al di fuori dell'utile (perdita) dell'esercizio corrente. Lo IAS 8 specifica due di questi casi: la correzione di errori e gli effetti dei cambiamenti di principi contabili. Altri IFRS richiedono o consentono che le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo che soddisfano la definizione di ricavi e costi del *Quadro sistematico* siano escluse dall'utile (perdita) d'esercizio (vedere paragrafo 7).

*Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio*

- 90 Un'entità deve indicare l'ammontare di imposte sul reddito relativo a ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, incluse le rettifiche da riclassificazione nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note.
- 91 Un'entità può presentare le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo:
- (a) al netto degli effetti fiscali correlati, o
  - (b) al lordo degli effetti fiscali correlati con un unico valore relativo all'ammontare aggregato delle imposte sul reddito relative a tali voci.
- 92 Un'entità deve indicare le rettifiche da riclassificazione relative alle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.
- 93 Altri IFRS specificano se e quando gli importi precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati tra le voci dell'utile (perdita) d'esercizio. Nel presente Principio tali riclassificazioni sono denominate rettifiche da riclassificazione. Una rettifica da riclassificazione è inclusa con la relativa voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui la rettifica è riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio. Per esempio, gli utili realizzati con la dismissione di attività finanziarie disponibili per la vendita sono inclusi nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente. Tali ammontari possono essere rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come utili non realizzati nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti. Tali utili non realizzati devono essere dedotti dalle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui gli utili realizzati sono riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio per evitare di considerarli due volte nel totale conto economico complessivo.
- 94 Un'entità può presentare le rettifiche da riclassificazione nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note. Un'entità che presenta le rettifiche da riclassificazione nelle note presenta le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dopo qualsiasi rettifica da riclassificazione di pertinenza.
- 95 Le rettifiche da riclassificazione sorgono, per esempio, alla dismissione di una gestione estera (vedere IAS 21), al momento dell'eliminazione contabile di attività finanziarie disponibili per la vendita (vedere IAS 39) e quando una programmata operazione di copertura ha un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (vedere paragrafo 100 dello IAS 39 in relazione alle coperture di flussi finanziari).
- 96 Le rettifiche da riclassificazione non sorgono a seguito di variazioni della riserva di rivalutazione rilevate in conformità allo IAS 16 o allo IAS 38 o di utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità al paragrafo 93A dello IAS 19. Tali variazioni sono rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e non sono riclassificate nell'utile (perdita) degli esercizi successivi. Le variazioni nella riserva di rivalutazione possono essere trasferite agli utili portati a nuovo negli esercizi successivi quando l'attività è utilizzata o quando è eliminata contabilmente (vedere IAS 16 e IAS 38). Gli utili e le perdite attuariali sono esposti tra gli utili portati a nuovo nell'esercizio in cui sono rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere IAS 19).

*Informazioni da esporre nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note*

- 97 Quando le componenti di ricavo o di costo sono significative, un'entità deve indicarne distintamente la natura e l'importo.
- 98 Le circostanze che potrebbero dare origine all'indicazione distinta delle componenti di ricavo e di costo includono:
- (a) la svalutazione di rimanenze al valore netto realizzabile o di immobili, impianti e macchinari al valore recuperabile, come pure lo storno di tali svalutazioni e il conseguente ripristino di valore;
  - (b) ristrutturazioni delle attività di un'entità e gli storni di eventuali accantonamenti per i costi di ristrutturazione;
  - (c) dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari;
  - (d) cessioni di investimenti partecipativi;
  - (e) attività operative cessate;
  - (f) definizione di contenziosi; e
  - (g) altri storni di accantonamenti.




- 99 Un'entità deve presentare un'analisi dei costi rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio utilizzando una classificazione basata o sulla loro natura o sulla loro destinazione all'interno dell'entità, scegliendo quella fra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti.
- 100 Le entità sono incoraggiate a esporre l'analisi di cui al paragrafo 99 nel prospetto di conto economico complessivo o nel conto economico separato (se presentato).
- 101 Le voci di costo sono sottoclassificate per evidenziare i componenti del risultato economico-finanziario che possono differire in termini di frequenza, potenzialità di utile e perdita e prevedibilità. Questa analisi è fornita in uno dei due modi descritti nel seguito.
- 102 La prima forma di analisi è il metodo dei «costi per natura». Un'entità aggrega i costi inclusi nell'utile (perdita) d'esercizio secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non li ripartisce in base alla loro destinazione all'interno dell'entità. Questo metodo può essere semplice da applicare perché non è necessaria alcuna ripartizione dei costi ai fini della classificazione per destinazione. Un esempio di una classificazione adottando il metodo dei costi per natura è il seguente:

Ricavi	X
Altri proventi	X
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	X
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	X
Costi per benefici ai dipendenti	X
Ammortamenti	X
Altri costi	X
Costi totali	(X)
Utile prima delle imposte	X

- 103 La seconda forma di analisi è denominata metodo dei «costi per destinazione» o del «costo del venduto» e classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Come minimo, un'entità indica il proprio costo del venduto secondo questo metodo, separatamente dagli altri costi. Questo metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma ripartire i costi per destinazione può richiedere allocazioni arbitrarie e comportare un considerevole grado di discrezionalità. Un esempio di classificazione con il metodo dei costi per destinazione è il seguente:

Ricavi	X
Costo del venduto	(X)
Utile lordo	X
Altri proventi	X
Costi di distribuzione	(X)
Spese di amministrazione	(X)
Altri costi	(X)
Utile prima delle imposte	X

- 104 Un'entità che classifica i costi per destinazione deve riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, inclusi gli ammortamenti e i costi dei benefici per i dipendenti.
- 105 La scelta del metodo dei costi per destinazione o per natura dipende da fattori storici e industriali e dalla natura dell'entità. Entrambi i metodi forniscono una indicazione di quei costi che potrebbero variare, direttamente o indirettamente, in relazione al livello delle vendite o della produzione dell'entità. Poiché ogni metodo di presentazione ha un valore a seconda dei diversi tipi di entità, il presente Principio richiede che la direzione aziendale selezioni la presentazione più rilevante e attendibile. Comunque, dato che l'informativa sulla natura dei costi è utile nel prevedere i futuri flussi finanziari, è richiesta un'ulteriore informativa nel caso in cui venga adottata la classificazione con il metodo dei costi per destinazione. Nel paragrafo 104 il termine «benefici per i dipendenti» ha lo stesso significato che ha nello IAS 19.



**Prospetto delle variazioni di patrimonio netto**


- 106 Un'entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi:
- (a) il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi attribuibili ai soci della controllante e alla quota di pertinenza di terzi;
  - (b) per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 8;
  - (c) gli importi delle operazioni con i soci che agiscono in tale qualità, riportando separatamente i conferimenti e gli utili distribuiti ai soci; e
  - (d) per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, evidenziando distintamente ogni variazione.
- 107 Un'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, l'ammontare dei dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzioni ai soci e il relativo importo per azione.
- 108 Nel paragrafo 106, le componenti di patrimonio netto includono, per esempio, ciascuna classe di capitale proprio versato, il saldo progressivo di ciascuna classe delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e gli utili portati a nuovo.
- 109 Variazioni nel patrimonio netto dell'entità tra la data di inizio e la data di chiusura dell'esercizio riflettono l'aumento o la diminuzione del suo attivo netto durante l'esercizio. Ad eccezione delle variazioni derivanti da operazioni con i soci che agiscono in tale loro qualità (quali i conferimenti di capitale proprio, i riacquisti di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità e i dividendi) e i costi delle operazioni direttamente collegati a tali operazioni, la variazione complessiva del patrimonio netto durante un esercizio rappresenta l'ammontare complessivo dei proventi e degli oneri, comprensivo degli utili e delle perdite, generati dalle attività dell'entità durante quel periodo.
- 110 Lo IAS 8 richiede rettifiche retroattive a seguito di cambiamenti nei principi contabili, nei limiti del possibile, ad eccezione di quando le disposizioni transitorie di un altro IFRS richiedono diversamente. Lo IAS 8 inoltre richiede che le rideterminazioni di valore per correggere gli errori siano fatte, nel limite del possibile, retroattivamente. Le rettifiche e le rideterminazioni di valore retroattive non sono variazioni di patrimonio netto ma sono rettifiche al saldo di apertura degli utili portati a nuovo, ad eccezione di quando un IFRS richiede rettifiche retroattive di un'altra voce del patrimonio netto. Il paragrafo 106(b) richiede nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto un'informativa in merito alla rettifica complessiva per ogni voce del patrimonio netto dovuta a cambiamenti di principi contabili e, separatamente, a correzioni di errori. Queste rettifiche sono indicate per ogni esercizio precedente e all'inizio dell'esercizio.

**Rendiconto finanziario**


- 111 Le informazioni sui flussi finanziari forniscono agli utilizzatori del bilancio una base di riferimento per valutare la capacità dell'entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti e i fabbisogni dell'entità di impiego di tali flussi finanziari. Lo IAS 7 stabilisce le disposizioni per la presentazione e l'esposizione delle informazioni sui flussi finanziari.

**Note***Struttura*

- 112 Le note devono:
- (a) presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 117-124;
  - (b) indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e
  - (c) fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.




- 113 Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Un'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto di conto economico complessivo, del conto economico separato (se presentato), e del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario.
- 114 Un'entità normalmente presenta le note nel seguente ordine per aiutare gli utilizzatori a comprendere il bilancio e a confrontarlo con quelli di altre entità:
- (a) dichiarazione di conformità con gli IFRS (vedere paragrafo 16);
  - (b) sintesi dei principi contabili rilevanti applicati (vedere paragrafo 117);
  - (c) informazioni di supporto per le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto di conto economico complessivo, nel conto economico separato (se presentato), e nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario, nell'ordine in cui ogni prospetto e ogni voce sono presentati; e
  - (d) altre informazioni, quali:
    - (i) passività potenziali (vedere IAS 37) e impegni contrattuali non rilevati, e
    - (ii) informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell'entità (vedere IFRS 7).
- 115 In alcuni casi, potrebbe essere necessario o opportuno modificare l'ordine delle specifiche voci all'interno delle note. Per esempio, un'entità può presentare congiuntamente l'informativa sulle variazioni del *fair value* (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio con le informazioni sulle scadenze degli strumenti finanziari, anche se la prima si riferisce al prospetto di conto economico complessivo o al conto economico separato (se presentato) e la seconda al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Ciò nonostante, un'entità mantiene una struttura sistematica delle note, ove possibile.
- 116 Un'entità può presentare note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili in una sezione distinta del bilancio.
- Illustrazione dei principi contabili*
- 117 Nella sintesi dei principi contabili rilevanti, un'entità deve indicare:
- (a) il criterio (criteri) di valutazione adottato nella preparazione del bilancio, e
  - (b) gli altri principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio.
- 118 Per un'entità è importante informare gli utilizzatori del criterio o dei criteri di valutazione utilizzati nel bilancio [per esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, *fair value* (valore equo) o valore recuperabile] perché il criterio su cui un'entità prepara il bilancio ha un effetto significativo sulla sua analisi da parte degli utilizzatori. Quando un'entità applica diversi criteri di valutazione nel bilancio, per esempio nel caso in cui particolari classi di attività sono rideterminate, è sufficiente fornire una indicazione delle categorie di attività e passività alle quali ciascun criterio è applicato.
- 119 Nel decidere se uno specifico principio contabile debba essere illustrato, la direzione aziendale considera se tale informativa aiuterebbe gli utilizzatori nel comprendere come le operazioni, altri fatti e condizioni sono riflessi nella rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria. L'indicazione degli specifici principi contabili è particolarmente utile agli utilizzatori quando tali principi sono selezionati da alternative consentite negli IFRS. Un esempio è l'informativa relativa alla possibilità che un partecipante ad una joint venture rilevi la propria partecipazione in un'entità controllata congiuntamente utilizzando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto (vedere lo IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*). Alcuni IFRS richiedono specificatamente le informazioni integrative di particolari principi contabili, incluse le scelte effettuate dalla direzione aziendale tra diverse alternative consentite. Per esempio, lo IAS 16 richiede l'informativa sui criteri di valutazione utilizzati per classi di immobili, impianti e macchinari.
- 120 Ciascuna entità considera la natura dell'attività ed i principi che l'utilizzatore del bilancio si aspetterebbe siano illustrati per quel tipo di entità. Per esempio, gli utilizzatori si aspetterebbero da un'entità soggetta ad imposte sul reddito un'informativa sui suoi principi contabili per le imposte sul reddito, inclusi quelli applicabili alle attività e passività fiscali differite. Qualora un'entità avesse importanti gestioni estere o operazioni in valute estere, gli utilizzatori si aspetterebbero un'informativa sui principi contabili relativi alla rilevazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni in valuta.



- 121 Un principio contabile può essere significativo per la natura delle operazioni dell'entità anche se gli importi per l'esercizio corrente e gli esercizi precedenti non sono rilevanti. È inoltre appropriato indicare ogni principio contabile rilevante che non è specificamente richiesto dagli IFRS, ma che un'entità individua e applica secondo quanto previsto dallo IAS 8.
- 122 Nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note, un'entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.
- 123 Nel processo di applicazione dei principi contabili dell'entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre quelle che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi che rileva in bilancio. Per esempio, la direzione aziendale prende decisioni determinando:
- (a) se le attività finanziarie sono investimenti posseduti fino a scadenza;
  - (b) quando sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici significativi di attività finanziarie di proprietà e di attività ottenute in locazione sono trasferiti ad altre entità;
  - (c) se, in sostanza, determinate vendite di beni sono accordi finanziari e quindi non generano ricavi; e
  - (d) se la sostanza del rapporto tra l'entità e un'entità a destinazione specifica indica un controllo da parte dell'entità.
- 124 Alcune delle informazioni fornite in base al paragrafo 122 sono richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 27 richiede che un'entità indichi le ragioni per cui la partecipazione posseduta in un'entità non comporta il controllo, relativamente a una sua partecipata che non è una controllata anche se più della metà dei suoi diritti di voto o dei suoi diritti di voto potenziali sono posseduti direttamente o indirettamente attraverso controllate. Quando la classificazione di un investimento immobiliare risulta difficoltosa lo IAS 40 *Investimenti immobiliari* richiede l'indicazione dei criteri definiti dall'entità per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso proprio e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell'attività operativa.

*Cause di incertezza nelle stime*


- 125 Un'entità deve esporre l'informativa sulle ipotesi riguardanti il futuro, e sulle altre principali cause di incertezza nella stima alla data di chiusura dell'esercizio che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:
- (a) della loro natura, e
  - (b) del loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.
- 126 La determinazione dei valori contabili di alcune attività e passività richiede la stima degli effetti di eventi futuri incerti relativi a tali attività e passività alla data di chiusura dell'esercizio. Per esempio, in assenza di prezzi di mercato, recentemente osservati, sono necessarie delle stime sul futuro per valutare il valore recuperabile di classi di immobili, impianti e macchinari, l'effetto della obsolescenza tecnologica sul magazzino, accantonamenti soggetti al futuro esito di controversie in corso, e passività per benefici a lungo termine ai dipendenti quali gli accantonamenti per piani pensionistici. Queste stime comportano ipotesi su elementi quali il rischio di rettificare i flussi finanziari o i tassi di sconto e le future variazioni degli stipendi e dei prezzi che influiscono su altri costi.
- 127 Le ipotesi e le altre cause di incertezza nelle stime illustrate secondo quanto previsto dal paragrafo 125 fanno riferimento alle stime che richiedono le valutazioni più difficili, soggettive o complesse della direzione aziendale. Con l'aumento del numero delle variabili e delle ipotesi che influiscono sulle possibili future definizioni delle incertezze, tali valutazioni diventano più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta, di norma, il rischio di una rettifica significativa del valore contabile delle attività e delle passività.
- 128 L'informativa del paragrafo 125 non è necessaria per le attività e passività che presentano un rischio rilevante che i loro valori contabili possano cambiare significativamente entro l'esercizio successivo, se, alla data di chiusura dell'esercizio, sono valutate al *fair value* (valore equo) sulla base dei prezzi di mercato recentemente osservati. Tali *fair value* (valori equi) potrebbero cambiare significativamente entro l'esercizio successivo, ma queste variazioni non risulterebbero da ipotesi o da altre cause di incertezza nelle stime sussistenti alla data di chiusura dell'esercizio.



- 129 Un'entità espone l'informativa del paragrafo 125 in modo da aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire le decisioni della direzione aziendale sul futuro e su altre cause di incertezza nelle stime. La natura e la misura delle informazioni fornite varia a seconda della natura delle ipotesi e di altre circostanze. Esempi di indicazioni fornite da un'entità sono:
- (a) la natura delle ipotesi o delle altre cause di incertezza;
  - (b) la sensitività dei valori contabili ai metodi, ipotesi e stime adottati per il loro calcolo, incluse le ragioni della sensitività;
  - (c) la definizione prevista di un'incertezza e la gamma di risultati ragionevolmente possibili entro l'esercizio successivo rispetto ai valori contabili delle attività e passività interessate; e
  - (d) una spiegazione delle modifiche apportate alle pregresse ipotesi riguardanti tali attività e passività, qualora l'incertezza resti irrisolta.
- 130 Il presente Principio non richiede che un'entità indichi le informazioni relative al budget o a previsioni quando fornisce le informazioni integrative del paragrafo 125.
- 131 Talvolta non è fattibile indicare la misura dei possibili effetti di un'ipotesi o di un'altra causa di incertezza nelle stime, alla data di chiusura dell'esercizio. In tali casi, l'entità indica che è ragionevolmente possibile, sulla base delle conoscenze disponibili, che il concretizzarsi, entro l'esercizio successivo, di risultati diversi dall'ipotesi assunta potrebbe richiedere una rettifica significativa al valore contabile delle attività o passività interessate. In ogni caso, l'entità indica la natura e il valore contabile della attività o passività (o classe di attività o passività) specifica interessata dall'ipotesi.
- 132 L'informativa del paragrafo 122 relativa alle decisioni specifiche prese dalla direzione aziendale nel processo di applicazione dei principi contabili dell'entità non si riferisce all'informativa in merito alle cause di incertezza nelle stime di cui al paragrafo 125.
- 133 Altri IFRS richiedono l'informativa su alcune delle ipotesi che sarebbe comunque richiesta secondo quanto previsto dal paragrafo 125. Per esempio, lo IAS 37 richiede l'informativa, in circostanze specifiche, delle principali ipotesi riguardanti eventi futuri interessanti classi di accantonamenti. L'IFRS 7 richiede l'informativa sulle ipotesi significative utilizzate dall'entità nella stima del *fair value* (valore equo) di attività e passività finanziarie che sono iscritte al *fair value* (valore equo). Lo IAS 16 richiede l'indicazione delle ipotesi significative utilizzate dall'entità nella stima del *fair value* (valore equo) delle voci rideterminate di immobili, impianti e macchinari.

#### *Capitale*

- 134 Un'entità deve presentare un'informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche ed i processi di gestione del capitale dell'entità.
- 135 Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 134, l'entità fornisce indicazioni su quanto segue:
- (a) informazioni qualitative sugli obiettivi, politiche e processi di gestione del capitale, compresi:
    - (i) una descrizione degli elementi gestiti come capitale;
    - (ii) quando un'entità è soggetta a parametri patrimoniali imposti da terzi, la natura di tali parametri e il modo in cui questi parametri sono insiti nella gestione del capitale; e
    - (iii) il modo in cui si stanno soddisfacendo gli obiettivi di gestione del capitale;
  - (b) dati quantitativi sintetici relativi agli elementi gestiti come capitale. Alcune entità considerano alcune passività finanziarie facenti parte del capitale (p.es. alcune forme di debito subordinato). Altre entità escludono dal capitale talune componenti del patrimonio netto (p.es. le componenti che derivano dalla copertura di un flusso finanziario);
  - (c) qualsiasi modifica nei punti (a) e (b) rispetto all'esercizio precedente;
  - (d) se durante l'esercizio essa abbia rispettato tutti i parametri patrimoniali imposti da terzi a cui è soggetta;
  - (e) quando non ha rispettato tali parametri patrimoniali imposti da terzi, le conseguenze di tale mancata conformità.



L'entità basa tali informazioni integrative sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità.

- 136 Un'entità può gestire il capitale secondo modalità diverse ed essere soggetta ad una serie di parametri patrimoniali diversi. Ad esempio, un conglomerato può comprendere delle entità che svolgono attività assicurative e bancarie e che possono operare in diversi paesi. Quando un'informativa aggregata dei parametri patrimoniali e le modalità di gestione del capitale non fornirebbero informazioni utili o darebbero agli utilizzatori del bilancio dell'entità un'immagine falsata delle sue risorse patrimoniali l'entità deve presentare informazioni distinte per ciascun parametro patrimoniale al quale è soggetta.

*Altre informazioni integrative*

- 137 Nelle note, un'entità deve indicare:

- (a) l'importo di dividendi proposti o dichiarati prima che il bilancio sia stato autorizzato alla pubblicazione, ma non rilevato nell'esercizio come distribuzione ai soci e il relativo importo per azione; e
- (b) l'importo complessivo non contabilizzato di eventuali dividendi spettanti alle azioni privilegiate.

- 138 Un'entità deve indicare quanto segue se non già illustrato in altre parti dell'informativa pubblicata con il bilancio:

- (a) la sede e la forma giuridica dell'entità, il paese di registrazione e l'indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);
- (b) una descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle sue principali operazioni; e
- (c) la ragione sociale dell'entità controllante e della capogruppo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 139 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità adotta il presente Principio per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 1 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2003)

- 140 Il presente Principio sostituisce lo IAS 1 *Presentazione del bilancio* rivisto nella sostanza nel 2003, come modificato nel 2005.

*Appendice*

**Modifiche ad altri pronunciamenti**

*Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente. Nei paragrafi modificati il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.*

- A1 [Modifica non applicabile ai soli Principi].
- A2 [Modifica non applicabile ai soli Principi].
- A3 Negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti sono modificati come descritto di seguito, a meno che non sia diversamente stabilito nella presente Appendice:
- [Modifica non applicabile alla traduzione italiana]
  - «conto economico» è modificato in «prospetto di conto economico complessivo»;
  - «stato patrimoniale» è modificato in «prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria»;
  - «rendiconto finanziario» è modificato in «rendiconto finanziario»;



- «data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura dell'esercizio»;
- «successiva data di riferimento del bilancio» è modificata in «data di chiusura dell'esercizio successivo»;
- «ciascuna data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura di ciascun esercizio»;
- «dopo la data di riferimento del bilancio» è modificato in «dopo la data chiusura dell'esercizio»;
- «data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura dell'esercizio»;
- «ciascuna data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura di ciascun esercizio»;
- «data dell'ultimo bilancio annuale» è modificato in «data di chiusura dell'ultimo esercizio»;
- «possessori di capitale proprio» è modificato in «soci» (ad eccezione dello IAS 33 *Utile per azione*);
- «rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico» e «rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico» sono modificati in «riclassificato dal patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione»;
- «Principio o Interpretazione» è modificato in «IFRS»;
- «un Principio o un'Interpretazione» è modificato in «un IFRS»;
- «Principi e Interpretazioni» è modificato in «IFRS» (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori*);
- [Modifica non applicabile alla traduzione italiana]
- i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio* sono modificati in IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento*.

#### **IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard**

A4 L'IFRS 1 è modificato come descritto di seguito.

I paragrafi 6 e 7 sono modificati come segue:

«6 L'entità deve predisporre e presentare un *prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS*. Questo è il punto di partenza per la contabilizzazione in base agli IFRS.

7 L'entità ... Tali principi contabili devono essere conformi a ciascun IFRS in vigore alla data di chiusura del primo esercizio di cui si redige il bilancio in conformità agli IFRS, salvo quanto specificato nei paragrafi 13-34B e 37.»


L'esempio dopo il paragrafo 8 è modificato come descritto di seguito.

I riferimenti agli anni da «2003» a «2005» sono modificati rispettivamente in riferimenti agli anni da «20X3» a «20X5».

I paragrafi Premessa e Applicazione delle disposizioni sono modificati come segue:

#### **«Premessa**

La data di chiusura del primo esercizio in conformità agli IFRS dell'entità A è il 31 dicembre 20X5. L'entità A decide di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno (si veda il paragrafo 36) ...



**Applicazione delle disposizioni**

L'entità A ... per:

- (a) la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura in conformità agli IFRS al 1° gennaio 20X4; e ...»

I paragrafi 10, 12(a) e 21 sono modificati come segue:

«10 Salvo quanto illustrato nei paragrafi da 13 a 34B, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS, l'entità deve: ...

12 Il presente IFRS definisce due tipologie di eccezioni al principio che il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura dell'entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:

- (a) i paragrafi 13-25I prevedono delle esenzioni dall'applicazione di alcune disposizioni contenute in altri IFRS.

21 Lo IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere* prevede che l'entità:

- (a) rilevi alcune differenze di conversione tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e le imputi ad una componente separata del patrimonio netto; e
- (b) riclassifichi, a seguito della dismissione di una gestione estera, le differenze cumulative di conversione relative a tale gestione (compresi gli eventuali utili e perdite sulle relative coperture) dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.»

Nel paragrafo 32, i riferimenti agli anni «2003» e «2004» sono modificati rispettivamente in «20X4» e «20X5».

I paragrafi 32, 35 e 36 sono modificati come segue:

«32 L'entità ... Invece, l'entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni all'utile (perdita) d'esercizio (o, se opportuno, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo) dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X4.

35 Salvo quanto illustrato nel paragrafo 37, il presente IFRS non esime da obblighi di presentazione e di informativa previsti da altri IFRS.

36 Per rispettare quanto previsto dallo IAS 1, il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti di conto economico complessivo, due prospetti di conto economico separato (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative.»

I paragrafi da 36A a 36C e le rispettive intestazioni sono eliminati.


I paragrafi 39 e 45(a) sono modificati come segue:

«39 Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 38, il primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere: ...

- (a) (ii) la data di chiusura ... in conformità ai precedenti Principi contabili.
- (b) una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per l'ultimo bilancio d'esercizio redatto dall'entità. Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in base ai precedenti Principi contabili per il medesimo esercizio o, se l'entità non ha riportato tale totale, il risultato economico determinato in base ai precedenti Principi contabili.
- (c) ...

45 Per uniformarsi ...

- (a) Se l'entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ciascun bilancio intermedio deve contenere:
- (i) una riconciliazione del patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformità agli IFRS a tale data; e
- (ii) una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per tale analogo periodo intermedio (per quello corrente e per quello dall'inizio dell'esercizio). Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in base ai precedenti Principi contabili per tale esercizio o, se l'entità non ha riportato tale totale, il risultato economico determinato in base ai precedenti Principi contabili.»



Il paragrafo 47C è eliminato.

Il paragrafo 47H è aggiunto come segue:

«47H Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 6, 7, 8 (esempio), 10, 12(a), 21, 32, 35, 36, 39(b) e 45(a), l'Appendice A e il paragrafo B2(i) dell'Appendice B, e ha eliminato i paragrafi da 36A a 36C e 47C. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

I termini definiti nell'Appendice A sono modificati come segue:

«primo esercizio redatto in base agli IFRS	L'esercizio in cui l'entità presenta per la prima volta il bilancio redatto in conformità agli IFRS.
International Financial Reporting Standard (IFRS)	I Principi e le Interpretazioni adottati dall'International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
	(a) ...
	(b) ...
	(c) le Interpretazioni elaborate dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).»

All'Appendice A la definizione di «stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS» è modificata come segue

«prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS» Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità alla data di passaggio agli IFRS.»

All'Appendice A è cancellata la definizione di «data di riferimento».

Il paragrafo B2(i) dell'Appendice B è modificato come segue:

«B2 La mancata applicazione ...

(i) Se il neo-utilizzatore aveva dedotto dal patrimonio netto l'avviamento in base ai precedenti Principi contabili:

(i) lo stesso non deve rilevare tale avviamento nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura in conformità agli IFRS. Inoltre, la medesima entità non deve riclassificare tale avviamento nell'utile (perdita) d'esercizio, nel caso in cui ceda la controllata o nel caso in cui la partecipazione nella controllata subisca una perdita per riduzione di valore.»

#### **IFRS 4 Contratti assicurativi**

A5 Nell'IFRS 4, i paragrafi 30 e 39(A) sono modificati come segue:


«30 In alcuni sistemi contabili ... La relativa rettifica delle passività assicurative (o dei costi di acquisizione differiti oppure delle attività immateriali) deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo se, e solo se, le plusvalenze o minusvalenze non realizzate sono rilevate direttamente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Questa prassi ...

39A Per uniformarsi ...

(a) un'analisi di sensitività che dimostri quale sarebbe stato l'impatto sull'utile (perdita) d'esercizio e sul patrimonio netto se si fossero verificati, alla data di chiusura dell'esercizio, i cambiamenti ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio; i metodi e le ipotesi utilizzati nel predisporre l'analisi di sensitività; e qualsiasi cambiamento rispetto all'esercizio precedente nei metodi e nelle ipotesi utilizzati. Tuttavia ...»

Il paragrafo 41B è aggiunto come segue:

«41B Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 30. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»



**IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate**

A6 L'IFRS 5 è modificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 3, «(rivisto nella sostanza nel 2003)» è eliminato.

Nel paragrafo 28, «sotto la stessa voce di conto economico» è modificato in «sotto la stessa voce del prospetto di conto economico complessivo».

Il paragrafo 33A è aggiunto come segue:

«33A Se un'entità presenta le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate è presentata in tale prospetto separato.»

Nel paragrafo 38, «rilevato direttamente nel patrimonio netto» è modificato in «rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

Il paragrafo 44A è aggiunto come segue:

«44A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha modificato i paragrafi 3 e 38 e ha aggiunto il paragrafo 33A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1º gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

Nell'Appendice A, la definizione di attività corrente è modificata come segue:

«Un'entità deve classificare un'attività come corrente quando:

- (a) si suppone realizzi l'attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
- (b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
- (c) si suppone realizzi l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
- (d) l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (secondo la definizione dello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.»

**IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative**

A7 L'IFRS 7 è modificato come descritto di seguito.

Il titolo che precede il paragrafo 20 è modificato come segue:

**«Prospetto di conto economico complessivo»**

Il paragrafo 20 è modificato come segue:

«20 L'entità deve presentare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note:

(a) gli utili o le perdite netti generati da:


(i) ...

(ii) attività finanziarie disponibili per la vendita, indicando separatamente l'ammontare delle plusvalenze/minusvalenze rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio e l'ammontare riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio;

(iii) ...»

Il paragrafo 21 è modificato come segue:

«21 In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007), l'entità indica nella sintesi dei principi contabili rilevanti il criterio (o i criteri) di valutazione utilizzato nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio.»



Il paragrafo 23(c) e (d) è modificato come segue:

«23 Per le coperture di flussi finanziari, l'entità deve indicare: ...

- (c) l'importo che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio;
- (d) l'importo che è stato riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio, con l'indicazione dell'importo imputato ad ogni voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e ...»

Nel paragrafo 27(c), «nel patrimonio netto» è modificato in «tra le componenti non realizzate del conto economico».

Il paragrafo 44A è aggiunto come segue:

«44A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 20, 21, 23(c) e (d), 27(c) e B5 dell'Appendice B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

Il paragrafo B5 è modificato come segue:

«B5 ... Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.»

Nel paragrafo B14 dell'Appendice B, «importo dello stato patrimoniale» è modificato in «importo del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

#### **IFRS 8 Settori operativi**

A8 Nell'IFRS 8, i paragrafi 21 e 23(f) sono modificati come segue:

«21 Per conferire ... Le riconciliazioni degli ammontari presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria relativi ai settori oggetto di informativa con quelli riportati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità sono necessarie per ciascuna data di presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Le informazioni per gli esercizi precedenti devono essere rideterminate come descritto ai paragrafi 29 e 30.

23 Un'entità deve ...

- (f) voci significative di ricavo e di costo presentate conformemente al paragrafo 97 dello IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007);»

Il paragrafo 36A è aggiunto come segue:

«36A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 23(f). L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IAS 7 Rendiconto finanziario**

A9 Lo IAS 7 è modificato come descritto di seguito.

[Modifica non applicabile alla traduzione italiana]

[Modifica non applicabile alla traduzione italiana]

Nel paragrafo 32, «conto economico» è modificato in «utile (perdita) d'esercizio».

#### **IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori**

A10 Lo IAS 8 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

- nella definizione degli *International Financial Reporting Standard (IFRS)*, «originate» è modificato in «elaborate»;
- nella definizione di Rilevante, «degli utilizzatori prese» è modificato in «che gli utilizzatori prendono».



**IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento**

A11 Lo IAS 10 è modificato come descritto di seguito.

Il titolo è modificato in «Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento».

Nel paragrafo 21, «degli utilizzatori prese» è modificato in «che gli utilizzatori prendono».

**IAS 11 Lavori su ordinazione**

A12 Nello IAS 11, nei paragrafi 26, 28 e 38, «conto economico» è modificato in «utile (perdita) d'esercizio».

**IAS 12 Imposte sul reddito**

A13 Lo IAS 12 è modificato come descritto di seguito.

Il terzo paragrafo delle «Finalità» dello IAS 12 è modificato come segue:

«... Per le operazioni e gli altri eventi rilevati al di fuori del conto economico (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto), qualsiasi effetto fiscale correlato è anche rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto, rispettivamente).»

Nei paragrafi 22(b), 59, 60 e 65, «conto economico» è modificato in «utile (perdita) d'esercizio», e nel paragrafo 81(g)(ii) «conto economico» è modificato in «utile (perdita) d'esercizio».

Il paragrafo 23 è modificato come segue:

«23 ... Secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l'imposta differita è addebitata direttamente al valore contabile della componente patrimoniale. Secondo quanto previsto dal paragrafo 58, le successive variazioni della passività fiscale differita sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come onere (provento) fiscale differito.»

Nel paragrafo 52, nelle note all'esempio B e all'esempio C, «paragrafo 61» è modificato in «paragrafo 61A» e «addebitata direttamente al patrimonio netto» è modificato in «rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

Il titolo che precede il paragrafo 58 e il paragrafo 58 stesso sono modificati come segue:

**«Voci rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio**

58 L'imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che l'imposta derivi da:

- (a) un'operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso, al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto (vedere i paragrafi da 61A a 65); ...»

Nel paragrafo 60, «addebitati o accreditati al patrimonio netto» è modificato in «rilevati al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio».

Nel titolo che precede il paragrafo 61, «addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto» è modificato in «rilevate al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio».

Il paragrafo 61 è eliminato e il paragrafo 61A è aggiunto come segue:


«61A L'imposta corrente e quella differita devono essere rilevate al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio se l'imposta si riferisce a voci che sono rilevate, nell'esercizio stesso o in un esercizio diverso, al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio. Pertanto, l'imposta corrente e quella differita che fanno riferimento a voci che sono rilevate, nell'esercizio stesso o in un esercizio diverso:

- (a) nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere paragrafo 62);
- (b) direttamente nel patrimonio netto, devono essere rilevate direttamente nel patrimonio netto (vedere paragrafo 62A).»

I paragrafi 62 e 63 sono modificati e il paragrafo 62A è aggiunto come segue:

«62 Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che certe voci siano rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Esempi di tali elementi sono:

- (a) variazioni del valore contabile derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 16); e
- (b) [eliminato]



(c) differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21).

(d) [eliminato]

62A Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che particolari voci siano accreditate o addebitate direttamente al patrimonio netto. Esempi di tali elementi sono:

(a) una rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo derivante da un cambiamento di principi contabili applicato retroattivamente o dalla correzione di un errore (vedere lo IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori*); e

(b) ammontari derivanti al momento della rilevazione iniziale della componente di patrimonio netto di uno strumento finanziario composto (vedere paragrafo 23).

63 In casi eccezionali può essere difficile calcolare il valore dell'imposta corrente e differita che fa riferimento a elementi rilevati al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto). Questo può succedere, per esempio, quando:

(a) ...

(b) una modifica dell'aliquota fiscale ... a un elemento che precedentemente era stato rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio; o

(c) l'entità ... e l'attività fiscale differita è riferibile (in tutto o in parte) a un elemento che precedentemente era stato rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio.

In tali casi, le imposte correnti e differite riferibili a elementi rilevati al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio si basano su una ragionevole ripartizione proporzionale delle imposte correnti e differite dell'entità nel contesto normativo che la riguarda, o su un altro metodo che consente una ripartizione più appropriata alle circostanze.»

Nel paragrafo 65, «accreditati o addebitati al patrimonio netto» è modificato in «rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

Il paragrafo 68C è modificato come segue:

«68C Come evidenziato ... (a) da una operazione o da un evento rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso, oppure (b) da una aggregazione aziendale.» ...

Il paragrafo 77 è modificato e il paragrafo 77A è aggiunto come segue:

«77 Gli oneri (proventi) fiscali relativi a profitti o perdite della gestione ordinaria devono essere esposti nel prospetto di conto economico complessivo.

77A Se un'entità presenta le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta gli oneri (proventi) fiscali relativi a utili o perdite della gestione ordinaria in tale prospetto separato.»

Il paragrafo 81 è modificato come segue:

«81 Deve essere indicato separatamente anche quanto segue:


(a) il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto (vedere paragrafo 62A);

(ab) l'ammontare dei proventi fiscali relativamente a ciascuna delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo [vedere paragrafo 62 e IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)];

(b) [eliminato]; ...»

Il paragrafo 92 è aggiunto come segue:

«92 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 e 81, ha eliminato il paragrafo 61 e ha aggiunto i paragrafi 61A, 62A e 77A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»



**IAS 14 Informativa di settore**

A14 Lo IAS 14 è modificato come descritto di seguito.

I paragrafi 2, 52A e 54 sono modificati come segue:

«2 L'informativa completa di bilancio include il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il prospetto di conto economico complessivo, il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, e le note, come richiesto dallo IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007). Quando si presenta un conto economico separato in conformità allo IAS 1, questo è considerato parte di tale informativa completa.

52A Un'entità ... tutte le attività che erano state classificate come cessate alla data di chiusura del più recente esercizio presentato.

54 Un esempio di indice dell'andamento di settore che si posiziona sopra il risultato del settore nel prospetto di conto economico complessivo è il margine lordo delle vendite. Esempi di indici dell'andamento del settore che si posizionano sotto il risultato del settore nel prospetto di conto economico complessivo sono gli utili o le perdite della gestione ordinaria (sia prima sia dopo le imposte) e l'utile (perdita) d'esercizio.»

Il paragrafo 85 è aggiunto come segue:

«85 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

**IAS 16 Immobili, impianti e macchinari**

A15 Lo IAS 16 è modificato come descritto di seguito.

I paragrafi 39 e 40 sono modificati come segue:

«39 Se il valore contabile di un bene è aumentato a seguito di una rideterminazione di valore, l'incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia ...

40 Se il valore contabile di un'attività ... Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l'importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione.»

Nel paragrafo 73(e)(iv), «rilevate o eliminate contabilmente direttamente nel patrimonio netto» è modificato in «rilevate o eliminate contabilmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

Il paragrafo 81B è aggiunto come segue:

«81B Lo IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 39, 40 e 73(e)(iv). L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

**IAS 19 Benefici per i dipendenti**

A16 Lo IAS 19 è modificato come descritto di seguito.


Nel paragrafo 69, «alla data di riferimento del bilancio di ogni esercizio successivo» è modificato in «alla data di chiusura di ogni esercizio successivo».

I paragrafi da 93A a 93D sono modificati come segue:

«93A Se, come concesso dal paragrafo 93, un'entità adotta il criterio di rilevare gli utili e le perdite attuariali nell'esercizio in cui si verificano, essa può rilevarli nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, secondo quanto previsto dai paragrafi 93B-93D, a condizione che ...

93B Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, come consentito dal paragrafo 93A, devono essere presentati nel prospetto di conto economico complessivo.

93C Un'entità che rileva gli utili e le perdite attuariali secondo quanto previsto dal paragrafo 93A deve inoltre rilevare qualsiasi rettifica derivante dal limite indicato nel paragrafo 58(b) nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.



93D Gli utili e le perdite attuariali e le rettifiche derivanti dal limite indicato nel paragrafo 58(b) che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere rilevati immediatamente negli utili portati a nuovo. Questi non devono essere riclassificati nell'utile (perdita) di un esercizio successivo.»

Nel paragrafo 105 e nel terzo paragrafo dell'esempio illustrativo del paragrafo 106, «conto economico» è modificato in «utile (perdita) d'esercizio».

Il paragrafo 120A è modificato come segue:

«120A L'entità deve presentare le seguenti informazioni relative ai piani a benefici definiti: ...

(h) l'ammontare totale rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo per ciascuna delle seguenti voci: ...

(i) per le entità che rilevano gli utili e le perdite attuariali nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 93A, l'importo cumulativo degli utili e delle perdite attuariali rilevati tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.»

Il paragrafo 161 è aggiunto come segue:

«161 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi da 93A a 93D, 106 (esempio) e 120A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica**

A17 Lo IAS 20 è modificato come descritto di seguito.

Nei paragrafi 14 e 15, «conto economico» è modificato in «utile (perdita) d'esercizio».

Nel paragrafo 28, «nella presentazione dello stato patrimoniale» è modificato in «nella presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

Il paragrafo 29A è aggiunto come segue:

«29A Se un'entità presenta le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta i contributi in conto esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 29 in tale prospetto separato.»

Il paragrafo 42 è aggiunto come segue:

«42 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre aggiunto il paragrafo 29A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere**

A18 Lo IAS 21 è modificato come descritto di seguito.

[Modifica non applicabile alla traduzione italiana]


Nel titolo che precede il paragrafo 23, «Esposizione in bilancio alle date successive» è modificato in «Esposizione in bilancio alle date di chiusura degli esercizi successivi».

Nel paragrafo 27, «rilevate inizialmente nel patrimonio netto» è modificato in «rilevate inizialmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

Nei paragrafi 30 e 31, «rilevato/i direttamente nel patrimonio netto» e «rilevato/i nel patrimonio netto» sono modificati in «rilevato/i nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

Nel paragrafo 32, «rilevate inizialmente in una componente separata di patrimonio netto e rilevate nel conto economico» è modificato in «rilevate inizialmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e riclassificate dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio».

Nel paragrafo 33, «riclassificate in una componente separata di patrimonio netto» è modificato in «rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».



Il paragrafo 37 è modificato come segue:

«37 L'effetto ... Le differenze di cambio derivanti dalla conversione di una gestione estera precedentemente rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dai paragrafi 32 e 39(c), non sono riclassificate dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio fino alla dismissione della gestione.»

Nel paragrafo 39(a), «al tasso di chiusura alla data di tale stato patrimoniale» è modificato in «al tasso di chiusura alla data di tale prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

Nel paragrafo 39(b), «ogni conto economico» è modificato in «ogni prospetto di conto economico complessivo o conto economico separato presentato».

Nel paragrafo 39(c), «in una componente separata di patrimonio netto» è modificato in «nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

I paragrafi 41, 45, 46, 48 e 52 sono modificati come segue:

«41 Le differenze di cambio a cui si fa riferimento nel paragrafo 39(c) derivano da:

(a) conversione dei ricavi e dei costi ai cambi in essere alla data delle operazioni, e delle attività e passività al tasso di chiusura.

...

Queste differenze di cambio non sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio perché le variazioni dei tassi di cambio non hanno un effetto significativo o diretto sui flussi finanziari presenti e futuri delle gestioni. L'ammontare complessivo delle differenze di cambio è presentato in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera. Quando le differenze di cambio si riferiscono a una gestione estera che è consolidata ma non interamente controllata ...

45 L'aggregazione ... Di conseguenza, nel bilancio consolidato dell'entità che redige il bilancio, una tale differenza di cambio è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio ovvero, se essa deriva dalle situazioni descritte nel paragrafo 32, essa è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulata in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera.

46 Quando ... lo IAS 27 permette l'utilizzo di una data differente, a condizione che la differenza non sia superiore a tre mesi e che siano effettuate le rettifiche per gli effetti di eventuali importanti operazioni o altri eventi che si verificano tra le diverse date. ...

48 Alla dismissione di una gestione estera, l'importo complessivo delle differenze di cambio relativo a tale gestione estera, rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico e accumulato complessivo in una componente separata di patrimonio netto, deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione) quando si rileva l'utile o la perdita relativo alla dismissione [vedere IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)].

52 Un'entità deve indicare: ...

(b) le differenze di cambio nette rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulate in una componente separata di patrimonio netto e una riconciliazione dell'importo di tali differenze di cambio tra l'inizio e la fine dell'esercizio.»

Il paragrafo 60A è aggiunto come segue:

«60A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 27, 30-33, 37, 39, 41, 45, 48 e 52. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate**

A19 Nello IAS 24, al paragrafo 19, «in bilancio» è modificato in «nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

#### **IAS 27 Bilancio consolidato e separato**

A20 Lo IAS 27 è modificato come descritto di seguito.

[Modifica non applicabile alla traduzione italiana]



I paragrafi 26, 27, 30 e 40(e) sono modificati come segue:

- «26 I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando la data di chiusura dell'esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest'ultima prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile.
- 27 Quando ... il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data diversa da quella della capogruppo, devono essere eseguite rettifiche per tener conto dell'effetto di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di chiusura dell'esercizio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell'esercizio della controllata e quella della capogruppo non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze tra le date di chiusura degli esercizi devono essere le medesime di esercizio in esercizio.
- 30 Il reddito ... rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in conformità allo IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere* è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio consolidato come rettifica da riclassificazione come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita della controllata.
- 40 Nel bilancio devono essere fornite le seguenti informazioni integrative: ...
- (e) la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio di una controllata, ove tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data oppure a un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data o a un esercizio diverso; ...»

Il paragrafo 43A è aggiunto come segue:


- «43A Lo IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 30. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IAS 28 Partecipazioni in società collegate**

A21 Lo IAS 28 è modificato come descritto di seguito.

I paragrafi 11, 24, 25, 37(e) e 39 sono modificati come segue:

- «11 Con il metodo del patrimonio netto ... Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella collegata, derivanti da variazioni nelle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipata. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze di conversione di partite in valuta estera. La quota parte di tali variazioni di pertinenza della partecipante è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipante [vedere IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)].
- 24 Il bilancio più recente ... Quando la data di chiusura dell'esercizio della partecipante è diversa da quella della società collegata, la società collegata predispose un bilancio, ad uso della partecipante, alla stessa data del bilancio della partecipante, a meno che ciò non risulti fattibile.
- 25 Quando ... il bilancio di una società collegata utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data diversa da quella della partecipante ... In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell'esercizio della società collegata e quella della partecipante non deve comunque essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze tra le date di chiusura degli esercizi devono essere le medesime di esercizio in esercizio.
- 37 Devono essere fornite le seguenti informazioni ...
- (e) la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio di una società collegata, ove tale bilancio è utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto ed è riferito a una data oppure a un esercizio diverso da quello della partecipante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data o a un esercizio diverso;
- 39 La quota di pertinenza della partecipante relativa alle variazioni rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della società collegata deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipante.»



Il paragrafo 41A è aggiunto come segue:

«41A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 11 e 39. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate**

A22 Lo IAS 29 è modificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 27, «elementi del conto economico» è modificato in «elementi del prospetto di conto economico complessivo».

Nel paragrafo 28, «voci del conto economico» è modificato in «voci di ricavi e costi».

Nel paragrafo 36, «date di riferimento del bilancio» è modificato in «date di chiusura dell'esercizio».

#### **IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio**

A23 Lo IAS 32 è modificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 18, «nello stato patrimoniale dell'entità» è modificato in «nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità».

Nel paragrafo 29, l'ultima frase, «nel suo stato patrimoniale» è modificato in «nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

Nel paragrafo 40, «conto economico» è modificato in «prospetto di conto economico complessivo o conto economico separato (se presentato)» (due volte).

Il paragrafo 97A è aggiunto come segue:

«97A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 40. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

La Guida Applicativa è modificata come descritto di seguito.

Nel paragrafo AG31, «nello stato patrimoniale» è modificato in «nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

Nel paragrafo AG39, «nello stato patrimoniale di un'entità» è modificato in «nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità».

#### **IAS 33 Utile per azione**

A24 Lo IAS 33 è modificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 4, «nel prospetto del conto economico separato» è modificato in «nel prospetto di conto economico complessivo».

Il paragrafo 4A è aggiunto come segue:

«4A Se un'entità presenta le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta l'utile per azione solo in tale prospetto separato.»


Nel paragrafo 13, «*Presentazione del bilancio*» è eliminato.

Il paragrafo 67 è modificato come segue: «... la doppia esposizione può essere effettuata su una riga del prospetto di conto economico complessivo».

I paragrafi 67A, 68A, 73A e 74A sono aggiunti come segue:

«67A Se un'entità presenta le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta l'utile di base e diluito per azione, come richiesto nei paragrafi 66 e 67, in tale prospetto separato.

68A Se un'entità presenta le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta l'utile di base e diluito per azione relativo alle attività operative cessate, come richiesto dal paragrafo 68, in tale prospetto separato o nelle note.



- 73A Il paragrafo 73 si applica anche a un'entità che indica, in aggiunta all'utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando una componente del conto economico separato (come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) diversa da quella richiesta dal presente Principio.
- 74A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha aggiunto i paragrafi 4A, 67A, 68A e 73A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### IAS 34 Bilanci intermedi

- A25 Lo IAS 34 è modificato come descritto di seguito.

I paragrafi 4, 5 e 8 sono modificati come segue:

«4 ...

Il *bilancio intermedio* è un documento contabile contenente un'informativa completa di bilancio (come descritta nello IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)) o un'informativa di bilancio sintetica (come indicata nel presente Principio) riferita a un periodo intermedio.

- 5 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) definisce un'informativa completa di bilancio quella che include le seguenti componenti:

- (a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;
- (b) un prospetto di conto economico complessivo dell'esercizio;
- (c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
- (d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;
- (e) note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; e
- (f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo quando un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio.

- 8 Un bilancio intermedio deve includere ...

- (a) un prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria;
- (b) un prospetto sintetico del conto economico complessivo, da presentarsi come:
  - (i) un singolo prospetto sintetico; o
  - (ii) un conto economico separato sintetico e un prospetto sintetico del conto economico complessivo;
- (c) un prospetto sintetico delle variazioni di patrimonio netto;
- (d) un rendiconto finanziario sintetico; e
- (e) note illustrative specifiche.»

Il paragrafo 8A è aggiunto come segue:

- «8A Se un'entità presenta le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta l'informativa sintetica intermedia in base a tale prospetto separato.»

Il paragrafo 11 è modificato come segue:

- «11 Nel prospetto che presenta le componenti dell'utile (perdita) per un esercizio intermedio, un'entità deve presentare l'utile di base e diluito per azione per quell'esercizio.»



Il paragrafo 11A è aggiunto come segue:

«11A Se un'entità presenta le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta l'utile di base e diluito per azione in tale prospetto separato.»

Il paragrafo 12 è modificato come segue:

«12 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) fornisce le indicazioni sulla struttura del bilancio. ...»

Il paragrafo 13 è eliminato.

Nel paragrafo 16(j), «data dell'ultimo bilancio annuale» è modificato in «data di chiusura dell'ultimo esercizio».

Il paragrafo 20 è modificato come segue:

«20 Il bilancio intermedio deve ...

(a) ... esercizio immediatamente precedente.

(b) un prospetto di conto economico complessivo del periodo intermedio corrente e un prospetto di conto economico complessivo cumulativo del periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con prospetti comparativi del conto economico complessivo dei corrispondenti periodi intermedi (di riferimento e cumulativo) dell'esercizio immediatamente precedente. Come consentito dallo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), un bilancio intermedio può presentare per ciascun esercizio un singolo prospetto di conto economico complessivo, o un prospetto che espone le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio (conto economico separato) e un secondo prospetto che inizia con l'utile (perdita) d'esercizio ed espone le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo).

(c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto ... esercizio immediatamente precedente.

(d) ...»

Nel paragrafo 21, «che terminano alla data di chiusura del periodo intermedio» è modificato in «fino alla data di chiusura del periodo intermedio».

Nel paragrafo 30(b), «nello stato patrimoniale» è modificato in «nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

Nel paragrafo 31, «alla data di riferimento sia del bilancio annuale, sia dei bilanci intermedi» è modificato in «alla data di chiusura sia dell'esercizio, sia del periodo intermedio».

Nel paragrafo 32, «alla chiusura dei periodi intermedi» è modificato in «alla chiusura di un periodo intermedio» e «alla data di chiusura dell'esercizio» è modificato in «alla data di chiusura di un esercizio».

Il paragrafo 47 è aggiunto come segue:

«47 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 4, 5, 8, 11, 12 e 20, ha eliminato il paragrafo 13 e ha aggiunto i paragrafi 8A e 11A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IAS 36 Riduzione di valore delle attività**

A26 Lo IAS 36 è modificato come descritto di seguito.

I paragrafi 61 e 120 sono modificati come segue:

«61 Una perdita per riduzione di valore su un'attività non rivalutata è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, una perdita per riduzione di valore su un'attività rivalutata è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo a meno che la perdita per riduzione di valore non superi l'ammontare della riserva di rivalutazione per quella stessa attività. Questa perdita per riduzione di valore su un'attività rivalutata riduce la riserva di rivalutazione per tale attività.

120 Un ripristino di valore di un'attività valutata con la rideterminazione di valore è rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e incrementa la riserva di rivalutazione per tale attività. Tuttavia, ...»

Nei paragrafi 126 e 129, «direttamente nel patrimonio netto» è modificato in «nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».



Il paragrafo 140A è aggiunto come segue:

«140A Lo IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 61, 120, 126 e 129. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali**

A27 Lo IAS 37 è modificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 25, «poste di stato patrimoniale» è modificato in «poste del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

Nel paragrafo 75, «degli utilizzatori prese» è modificato in «che gli utilizzatori prendono».

#### **IAS 38 Attività immateriali**

A28 Lo IAS 38 è modificato come descritto di seguito.

I paragrafi 85 e 86 sono modificati come segue:

«85 Se il valore contabile di un'attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione del valore, l'incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, ...

86 Se il valore contabile ... Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di valutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l'importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione.»

Nel paragrafo 87, «per conto economico» è modificato in «per l'utile (perdita) d'esercizio».

Nel paragrafo 118(e)(iii), «direttamente nel patrimonio netto» è modificato in «nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

Il paragrafo 130B è aggiunto come segue:

«130B Lo IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha modificato i paragrafi 85, 86 e 118(e)(iii). L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione**

A29 Lo IAS 39 è modificato come descritto di seguito.

I riferimenti a:


— «rilevato/i nel patrimonio netto» e «rilevato/i direttamente nel patrimonio netto» sono modificati in «rilevato/i tra le altre componenti del prospetto di conto economico».

— «voce distinta di stato patrimoniale» sono modificati in «voce distinta del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

Nell'ultima frase del paragrafo 11, «in bilancio» è modificato in «nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

Nel paragrafo 12, «a una data di bilancio successiva» è modificato in «alla data di chiusura di un esercizio successivo».

Nel paragrafo 14, «nel proprio stato patrimoniale» è modificato in «nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».



I paragrafi 54 e 55 sono modificati come segue:

«54 Se, in seguito ... Qualsiasi precedente utile o perdita su tale attività che è stato rilevato tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in conformità alle disposizioni del paragrafo 55(b) deve essere contabilizzato come segue:

(a) Nel caso ... Se l'attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di valore, qualsiasi precedente utile o perdita che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 67.

(b) Nel caso di un'attività finanziaria che non ha una scadenza fissa, l'utile o la perdita deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando l'attività finanziaria viene venduta o diversamente alienata. Se l'attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di valore, qualsiasi precedente utile o perdita che è stato rilevato tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 67.

55 Un utile (o una perdita) ... deve essere rilevato come segue.

(a) ...

(b) Un utile (o una perdita) su un'attività finanziaria disponibile per la vendita deve essere rilevato tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore (vedere paragrafi 67-70) e degli utili e delle perdite su cambi (vedere Appendice A paragrafo AG83), fino a quando l'attività finanziaria non è eliminata. In quel momento, l'utile o la perdita cumulato rilevato precedentemente tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come una rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)]. Tuttavia, ...»

Nel paragrafo 68, «stornata dal patrimonio netto e rilevata nel conto economico» è modificato in «riclassificata dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio».

Nel paragrafo 95(a), «rilevata direttamente nel patrimonio netto tramite il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (vedere IAS 1)» è modificato in «rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

Nel paragrafo 97, «riclassificati a conto economico» è modificato in «riclassificati dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)]».

I paragrafi 98 e 100 sono modificati come segue:


«98 Se una copertura ...

(a) Riclassificare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, secondo quanto previsto dal paragrafo 95, nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] nello stesso esercizio o negli esercizi durante cui l'attività acquistata o la passività assunta ha un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (come negli esercizi in cui l'ammortamento o il costo del venduto viene rilevato). Tuttavia, se l'entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri deve riclassificare dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio l'importo, come rettifica da riclassificazione, che non si prevede di recuperare.

(b) Eliminare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 95 ...

100 Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate ai paragrafi 97 e 98, gli importi che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere riclassificati dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui la programmata operazione di copertura ha un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, quando la programmata vendita si verifica).»

Nel paragrafo 101, «rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto» è modificato in «è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo», «deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto» è modificato in «deve restare separatamente nel patrimonio netto» e «deve essere rilevato a conto economico» è modificato in «deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione».



Il paragrafo 102 è modificato come segue:

«102 Le coperture di un investimento netto ...

- (a) la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (vedere paragrafo 88) deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e
- (b) la parte non efficace deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] alla dismissione della gestione estera.»

Il paragrafo 103C è aggiunto come segue:

«103C Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 26, 27, 34, 54, 55, 57, 67, 68, 95(a), 97, 98, 100, 102, 105, 108, AG4D, AG4E(d)(i), AG56, AG67, AG83 e AG99B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

I paragrafi 105 e 108 sono modificati come segue:

«105 All'atto della prima applicazione ... Per una qualsiasi di tali attività finanziarie l'entità deve rilevare tutte le variazioni cumulative nel *fair value* (valore equo) in una componente distinta del patrimonio netto fino allo storno successivo o riduzione di valore, quando l'entità riclassificherà tale utile o perdita complessivo dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)]. L'entità ...

108 Un'entità non deve rettificare il valore contabile di attività e passività non finanziarie per escludere gli utili e le perdite correlati alle coperture di flussi finanziari che erano stati inclusi nel valore contabile prima dell'inizio dell'esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta. All'inizio dell'esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta, qualsiasi importo rilevato al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto) per una copertura di un impegno irrevocabile che secondo quanto previsto dal presente Principio è contabilizzato come una copertura di *fair value* (valore equo) deve essere riclassificato come una attività o una passività, a eccezione di una copertura di un rischio di cambio su valuta estera che continua a essere trattata come una copertura di flussi finanziari.»

L'Appendice A *Guida operativa* è modificata come descritto di seguito.

Nel paragrafo AG4E(d)(i), «variazioni riportate nel patrimonio netto» è modificato in «variazioni rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

Nel paragrafo AG25, «ogni successiva data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura di ogni esercizio successivo».

Nel paragrafo AG51(a), «nel proprio stato patrimoniale» è modificato in «nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

Nel paragrafo AG67, «La data di riferimento del bilancio» è modificato in «La data di chiusura dell'esercizio».

Il paragrafo AG99B è modificato come segue:

«AG99B Se una copertura di una operazione infragruppo programmata si qualifica per la contabilizzazione come operazione di copertura, qualsiasi utile o perdita rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in conformità con il paragrafo 95(a) deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui il rischio di cambio dell'operazione coperta influisce sull'utile (perdita) d'esercizio consolidato.»

Nel paragrafo AG129, «nello stato patrimoniale» è modificato in «nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

#### **IAS 40 Investimenti immobiliari**

A30 Nello IAS 40, il paragrafo 62 è modificato come segue:

«62 Sino alla data ... In altre parole:

- (a) qualsiasi decremento risultante nel valore contabile dell'immobile è imputato all'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, nella misura in cui l'importo è compreso nella riserva di rivalutazione di quell'immobile, il decremento è rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e riduce la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto.



(b) qualsiasi incremento risultante nel valore contabile è disciplinato nel modo che segue:

(i) ...

(ii) ogni restante parte dell'incremento è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e aumenta la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto. Nella successiva ...»

Il paragrafo 85A è aggiunto come segue:

«85A Lo IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 62. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IAS 41 Agricoltura**

A31 Nel paragrafo 24(a) dello IAS 41, «data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura dell'esercizio».

#### **IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari**

A32 L'IFRIC 1 è modificato come descritto di seguito.

Nella sezione «Riferimenti», «IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2003)» è modificato in «IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)».

Il paragrafo 6 è modificato come segue:

«6 Se l'attività connessa è misurata utilizzando il modello di rideterminazione del valore:

(a) le variazioni delle passività ... in modo tale che:

(i) un decremento della passività deve [subordinatamente a quanto indicato in (b)] essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e aumentare la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto, ...;

(ii) un incremento della passività deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, salvo che esso debba essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e ridurre la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto ...

(b) ...

(c) una modifica ... Ogni simile rideterminazione del valore deve essere considerata nella determinazione degli importi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio o nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto indicato in (a). Se è necessaria una rideterminazione, devono essere rideterminate tutte le attività di quella classe.

(d) lo IAS 1 prevede che il prospetto di conto economico complessivo riporti ciascuna voce di provento o di onere inclusa nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Nel rispettare tale disposizione, la variazione della riserva di rivalutazione dovuta a una modifica della passività deve essere identificata separatamente ed esposta come tale.»


Il paragrafo 9A è aggiunto come segue:

«9A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

#### **IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione del valore secondo lo IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate**

A33 L'IFRIC 7 è modificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 3, «data di chiusura del bilancio dell'esercizio di riferimento» è modificato in «data di chiusura dell'esercizio».



Nel paragrafo 4, «data dello stato patrimoniale di chiusura» è modificato in «data di chiusura dell'esercizio» e «data dello stato patrimoniale di chiusura dello stesso esercizio» è modificato in «data di chiusura dello stesso esercizio».

**IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore**

A34 L'IFRIC 10 è modificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 1, «ciascuna data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura di ciascun esercizio», «ciascuna data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura di ciascun esercizio» e «ad una successiva data di riferimento del bilancio o dello stato patrimoniale» è modificato in «alla data di chiusura di un esercizio successivo».

Nel paragrafo 7, «alla successiva data di bilancio» è modificato in «alla data di chiusura di un esercizio successivo».

**IFRIC 14 IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione**

A34A L'IFRIC 14 è modificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 10, «attività e passività nette dello stato patrimoniale» è modificato in «attività e passività nette rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria».

Nel paragrafo 26(b) «prospetti dei costi e ricavi rilevati» è modificato in «prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

Il paragrafo 27A è aggiunto come segue:

«27A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 26. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

**SIC-7 Introduzione dell'euro**

A35 La SIC-7 è modificata come descritto di seguito.

Nella sezione «Riferimenti», è aggiunto «IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)».

Il paragrafo 4(b) è modificato come segue:

«4 Ciò, in particolare, significa che:

(a) ...

(b) differenze complessive di cambio relative alla conversione dei bilanci di gestioni estere, rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere accumulate nel patrimonio netto e devono essere riclassificate dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio solo al momento della dismissione dell'investimento netto in una gestione estera; e ...»

Nella sezione «Data di entrata in vigore» è aggiunto un nuovo paragrafo dopo «IAS 8», come segue:

«Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 4. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

**SIC-10 Assistenza pubblica — Nessuna specifica relazione alle attività operative**


A36 Nella SIC-10, nel paragrafo 3, «a patrimonio netto» è modificato in «tra le interessenze degli azionisti».

**SIC-13 Entità a controllo congiunto — Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo**

A37 Nella SIC-13, nel paragrafo 3(a), «conto economico» è modificato in «utile (perdita) d'esercizio».

**SIC-15 Leasing operativo — Incentivi**

A38 Nella SIC-15, nella sezione «Riferimenti», «IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2003)» è modificato in «IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)».



**SIC-25 Imposte sul reddito — Cambiamenti nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti**

A39 La SIC-25 è modificata come descritto di seguito.

Nella sezione «Riferimenti», è aggiunto «IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)».

Il paragrafo 4 è modificato come segue:

«4 Un cambiamento della condizione fiscale dell'entità o dei suoi azionisti non dà luogo ad aumenti o diminuzioni negli importi rilevati al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio. Le conseguenze fiscali correnti e differite di un cambiamento della condizione fiscale devono essere incluse nell'utile (perdita) dell'esercizio, a meno che tali conseguenze facciano riferimento a operazioni ed eventi che si concretizzano, nello stesso periodo o in un periodo diverso, in un accredito diretto o in un onere per l'importo rilevato di patrimonio netto o in importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Quelle conseguenze fiscali che fanno riferimento ai cambiamenti dell'importo rilevato di patrimonio netto, nello stesso periodo o in un periodo diverso (non incluso nell'utile (perdita) d'esercizio), devono essere addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto. Quelle conseguenze fiscali che fanno riferimento agli importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.»

Nella sezione «Data di entrata in vigore» è aggiunto un nuovo paragrafo dopo «IAS 8» come segue:

«Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 4. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

**SIC-29 Accordi per servizi in concessione: Informazioni integrative**

A40 Nella SIC-29, nella sezione «Riferimenti», «IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2003)» è modificato in «IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)».

**SIC-32 Attività immateriali — Costi connessi a siti web**

A41 La SIC-32 è modificata come descritto di seguito.


Nella sezione «Riferimenti», «IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2003)» è modificato in «IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)».

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

«5 La presente Interpretazione ... In aggiunta, quando un'entità sostiene delle spese per la fornitura di servizi Internet relativi al suo sito web, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS 1.88 e dal *Quadro sistematico* quando i servizi sono ricevuti.»

Nella sezione «Data di entrata in vigore» è aggiunto un secondo paragrafo come segue:

«Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»



## REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

**recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.
- (2) L'articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 2005/32/CE, stabilisce che secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.
- (3) La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali e economici delle perdite in modo stand-by e spento. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'UE e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
- (4) Lo studio preparatorio ha dimostrato che la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche do-

mestiche e da ufficio vendute nella Comunità presentano perdite nei modi stand-by e spento e che nella Comunità il consumo annuo di energia elettrica dovuto a tali perdite è stimato pari a 47 TWh nel 2005, corrispondente a 19 Mt di emissioni di CO<sub>2</sub>. In assenza di misure specifiche tale consumo dovrebbe salire a 49 TWh nel 2020. Lo studio ha concluso che il consumo di energia elettrica dovuto alle perdite nei modi stand-by e spento può essere significativamente ridotto.

- (5) Un miglioramento dei consumi di energia elettrica, nei modi stand-by e spento, dovrebbe essere conseguito applicando tecnologie non proprietarie esistenti, accessibili in termini di costi e che consentano di ridurre le spese sia per l'acquisto che per il funzionamento delle apparecchiature.
- (6) È opportuno fissare specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con l'obiettivo di armonizzare le specifiche per tali funzionalità in tutta la Comunità, contribuire al funzionamento del mercato interno e migliorare l'efficienza ambientale dei prodotti interessati.
- (7) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l'ambiente. In particolare i benefici derivanti da una riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di uso dovrebbero più che compensare i possibili impatti ambientali nella fase di produzione di apparecchiature con perdite nei modi stand-by e/o spento.
- (8) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti corrispondenti ad apparecchiature domestiche e da ufficio destinate all'uso in ambiente domestico che, per le apparecchiature di tecnologia dell'informazione, corrispondono alle apparecchiature di classe B quali stabilite dalla norma EN 55022:2006. L'ambito di applicazione dovrebbe essere definito in modo tale che le apparecchiature non ancora disponibili sul mercato, ma che hanno funzionalità simili a quelle dei prodotti esplicitamente menzionati nel presente regolamento, siano progettate conformemente alle pertinenti specifiche. Se del caso, l'elenco dei prodotti può essere integrato modificando il presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.



- (9) Modi operativi non presi in considerazione dal presente regolamento, quali il modo ACPI S3 dei computer, dovrebbero essere considerati nell'ambito di misure di esecuzione specifiche per prodotto, ai sensi della direttiva 2005/32/CE.
- (10) Di norma le specifiche relative ai modi stand-by e spento fissate in misure di esecuzione specifiche per prodotto, conformemente alla direttiva 2005/32/CE, non dovrebbero avere obiettivi meno ambiziosi di quelli fissati nel presente regolamento.
- (11) Allo scopo di evitare inutili perdite di energia, i prodotti dovrebbero passare idealmente a una situazione di consumo «0 Watt» quando non eseguono alcuna funzione. La fattibilità e la conformità tecnica dovrebbero essere valutate prodotto per prodotto nella rispettiva misura di esecuzione, ai sensi della direttiva 2005/32/CE.
- (12) L'entrata in vigore in due fasi delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe garantire ai produttori un lasso di tempo adeguato per riprogettare le apparecchiature per quanto riguarda le perdite nei modi stand-by e spento. Il calendario delle fasi dovrebbe essere fissato in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle apparecchiature sul mercato, tenendo conto contestualmente dell'impatto sui costi dei produttori, in particolare delle PMI, e da garantire un rapido conseguimento degli obiettivi fissati. Le misurazioni del consumo di energia dovrebbero essere effettuate tenendo conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto; i produttori potranno applicare norme armonizzate definite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2005/32/CE.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che consentano di migliorare l'efficienza energetica nei modi stand-by e spento, con risparmi annui di energia stimati nell'ordine di 35 TWh nel 2020 rispetto ad uno scenario che lasci immutata la situazione attuale.
- (14) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento deve specificare che le procedure applicabili di valutazione della conformità sono il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV della direttiva 2005/32/CE, e il sistema di gestione, di cui all'allegato V della direttiva 2005/32/CE.
- (15) Al fine di agevolare le prove di conformità i produttori sono chiamati a fornire le informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2005/32/CE, relativamente alle condizioni operative che rientrano nelle definizioni del modo stand-by/spento e ai corrispondenti livelli di consumo di energia.
- (16) È opportuno individuare parametri di riferimento per le tecnologie attualmente disponibili che consentano un consumo energetico ridotto nei modi stand-by e spento. Ciò permetterà di assicurare un'ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare per le PMI e le microimprese, facilitando ulteriormente l'integrazione delle migliori tecnologie progettuali per ridurre il consumo di energia nei modi stand-by e spento.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce specifiche per la progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio» (di seguito «apparecchiature») qualsiasi prodotto che consumi energia e che:
  - a) sia commercializzato come unità funzionale indipendente e sia destinato all'utente finale;
  - b) figuri nell'elenco dei prodotti che consumano energia di cui all'allegato I;
  - c) dipenda dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto; e
  - d) sia progettato per essere usato con una tensione nominale di 250 V o inferiore;

anche quando sia commercializzato per usi diversi da quello domestico o di ufficio;

- 2) «modo stand-by» la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto e fornisce **esclusivamente** le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:



— funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con un'indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o,

— visualizzazione informazioni o dello stato;

- 3) «funzione di riattivazione» una funzione che facilita l'attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno, un timer o una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;
- 4) «visualizzazione informazioni o dello stato» una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display);
- 5) «modo acceso» la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ed è stata attivata almeno una delle principali funzioni che forniscono il servizio per il quale l'apparecchiatura è stata attivata;
- 6) «modo spento» la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione; si considerano inoltre come «modo spento»:
  - a) le condizioni che forniscono soltanto un'indicazione della condizione modo spento;
  - b) le condizioni che forniscono esclusivamente le funzionalità intese a garantire la funzionalità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- 7) «apparecchiature di tecnologia dell'informazione» ogni apparecchiatura la cui funzione primaria sia compresa tra le seguenti: inserimento, memorizzazione, visualizzazione, recupero, trasmissione, trattamento, scambio o controllo di dati o di messaggi di telecomunicazione o una combinazione di tali funzioni e che possa essere munita di una o più porte terminali utilizzate in genere per il trasferimento di informazioni;
- 8) «ambiente domestico» un ambiente in cui l'uso di ricevitori per le trasmissioni radiotelevisive avviene di norma a una distanza non superiore a 10 metri dall'apparecchiatura in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.

#### Articolo 3

##### Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia nei modi stand-by e spento sono fissate nell'allegato II.

#### Articolo 4

##### Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione della conformità, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, sono il sistema per il controllo interno della progettazione, di cui all'allegato IV della direttiva 2005/32/CE, o il sistema di gestione, di cui all'allegato V della direttiva 2005/32/CE.

#### Articolo 5

##### Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

I controlli di sorveglianza sono eseguiti in conformità della procedura di verifica di cui all'allegato III.

#### Articolo 6

##### Parametri di riferimento

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e la tecnologia più efficienti disponibili attualmente sul mercato sono indicati nell'allegato IV.

#### Articolo 7

##### Revisione

Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede a una sua revisione alla luce del progresso tecnico e presenta i risultati della revisione al forum consultivo.


#### Articolo 8

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato II entra in vigore un anno dopo la data di cui al primo comma.

Il punto 2 dell'allegato II entra in vigore quattro anni dopo la data di cui al primo comma.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

*Per la Commissione*  
Andris PIEBALGS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO I

**Elenco dei prodotti che consumano energia disciplinati dal presente regolamento**

1. Apparecchi domestici
  - Lavatrici
  - Asciugatrici
  - Lavastoviglie
  - Apparecchi di cottura
  - Forni elettrici
  - Piastre riscaldanti elettriche
  - Forni a microonde
  - Tostapane
  - Friggitrici
  - Macinini elettrici, macchinette da caffè elettriche e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
  - Coltelli elettrici
  - Altri elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, per la pulizia e la conservazione di capi di abbigliamento
  - Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
  - Bilance
2. Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione destinate prevalentemente all'uso in ambiente domestico
3. Apparecchiature di consumo
  - Apparecchi radio
  - Apparecchi televisivi
  - Videocamere
  - Videoregistratori
  - Registratori hi-fi
  - Amplificatori audio
  - Sistemi di «home theatre»
  - Strumenti musicali
  - Altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione
4. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
  - Treni elettrici o piste elettriche per macchinine da corsa
  - Console di videogiochi portatili
  - Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
  - Altri giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport



## ALLEGATO II

## Specifiche di progettazione ecocompatibile

1. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:
  - a) Consumo di energia in «modo spento»
 

Il consumo di energia delle apparecchiature in uno qualsiasi dei modi spento non deve superare 1,00 W.
  - b) Consumo di energia in «modo stand-by»
 

Il consumo di energia delle apparecchiature in qualsiasi condizione che fornisca esclusivamente una funzione di riattivazione, o esclusivamente una funzione di riattivazione e la semplice indicazione che la funzione di riattivazione è attivata, non deve superare 1,00 W.

Il consumo di energia delle apparecchiature in qualsiasi condizione che fornisca esclusivamente la visualizzazione di informazioni o dello stato o esclusivamente la combinazione della funzione di riattivazione e della visualizzazione di informazioni o dello stato, non deve superare 2,00 W.
  - c) Disponibilità del modo spento e/o del modo stand-by
 

Le apparecchiature devono essere munite di un modo spento e/o stand-by, e/o di un'altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by quando l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, a meno che ciò non sia inappropriato per l'uso cui è destinata l'apparecchiatura.
2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:
  - a) Consumo di energia in «modo spento»
 

Il consumo di energia delle apparecchiature in uno qualsiasi dei modi spento non deve superare 0,50 W.
  - b) Consumo di energia in «modo stand-by»
 

Il consumo di energia delle apparecchiature in una qualsiasi delle condizioni che forniscono esclusivamente una funzione di riattivazione, o esclusivamente una funzione di riattivazione e la semplice indicazione che la funzione di riattivazione è attivata, non deve superare 0,50 W.

Il consumo di energia delle apparecchiature in qualsiasi condizione che fornisca esclusivamente la visualizzazione di informazioni o dello stato o esclusivamente la combinazione della funzione di riattivazione e della visualizzazione di informazioni o dello stato, non deve superare 1,00 W.
  - c) Disponibilità del modo spento e/o del modo stand-by
 

Le apparecchiature devono essere munite di un modo spento e/o stand-by, e/o di un'altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by quando l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, a meno che ciò non sia inappropriato per l'uso cui è destinata l'apparecchiatura.
  - d) Gestione dell'energia
 

Quando l'apparecchiatura non fornisce la funzione principale, o quando un altro o altri prodotti che consumano energia non dipendono dalle sue funzioni, l'apparecchiatura, a meno che ciò non sia inappropriato per l'uso cui è destinata, deve essere dotata di una funzione di gestione dell'energia, o di una funzione analoga, che, dopo un lasso di tempo il più breve possibile ma adeguato all'uso cui è destinata l'apparecchiatura, faccia passare automaticamente quest'ultima in:

    - modo stand-by, oppure
    - modo spento, oppure
    - Un'altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by quando l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale. La funzione di gestione dell'energia deve essere attivata prima della consegna dell'apparecchiatura.
3. Misurazioni
 

Il consumo di energia di cui al punto 1, lettere a) e b), e al punto 2, lettere a) e b), è verificato mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile, che tiene conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto.

Le misurazioni di energia pari o superiori a 0,50 W sono effettuate con un'incertezza pari o inferiore al 2 % e a un livello di affidabilità del 95 %. Le misurazioni di energia pari inferiori a 0,50 W sono effettuate con un livello di affidabilità pari o inferiore a 0,01 W e a un livello di confidenza del 95 %.



#### 4. Informazioni fornite dai fabbricanti

Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 4, la documentazione tecnica deve contenere i seguenti elementi.

a) Per ciascun modo stand-by e/o spento:

- i dati sul consumo di energia espressi in Watt arrotondati al secondo decimale,
- il metodo di misurazione utilizzato,
- la descrizione di come è stato selezionato o programmato il modo dell'apparecchio,
- la sequenza di operazioni necessarie perché l'apparecchio cambi automaticamente modo,
- eventuali osservazioni relative al funzionamento dell'apparecchio.

b) Parametri di prova per le misurazioni:

- temperatura ambiente,
- tensione di prova in V e frequenza in Hz,
- distorsione armonica totale del sistema di alimentazione elettrica,
- informazioni e documentazioni sulla strumentazione, configurazione e circuiti utilizzati per le prove elettriche.

c) Le caratteristiche delle apparecchiature necessarie per la verifica della conformità con le specifiche di cui al punto 1, lettera c) o al punto 2, lettera c) e/o d), a seconda dei casi, incluso il tempo necessario per il passaggio automatico al modo stand-by e/o spento o a un'altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by.

In particolare, e se applicabile, deve essere fornita la giustificazione tecnica del fatto che le specifiche di cui al punto 1, lettera c) o al punto 2, lettera c) e/o d), a seconda dei casi, sono inappropriate per l'uso cui è destinata l'apparecchiatura.



## ALLEGATO III

**Procedura di verifica**

Nell'effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all'allegato II, punto 1, lettere a) e b), o punto 2, lettere a) e b), a seconda dei casi.

Per le specifiche relative a un consumo di energia superiore a 1,00 W le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato II, punto 1, lettere a) e b), o punto 2, lettere a) e b), a seconda dei casi, del presente regolamento se i risultati nei modi spento e stand-by non superano i valori limite di oltre 10 %.

Altrimenti vengono sottoposte a prova altre tre unità. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove nei modi spento e/o stand-by, a seconda dei casi, non supera i valori limite di oltre 10 %.

Per le specifiche relative a un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato II, punto 1, lettere a) e b), o punto 2, lettere a) e b), a seconda dei casi, del presente regolamento, se i risultati nei modi spento e/o stand-by non superano i valori limite di oltre 0,10 W.

Altrimenti vengono sottoposte a prova altre tre unità. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove nei modi spento e/o stand-by, a seconda dei casi, non supera i valori limite di oltre 0,10 W.

Altrimenti il modello è considerato non conforme.

## ALLEGATO IV


**Parametri di riferimento**

Ai fini dell'allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2005/32/CE, sono stati individuati i seguenti parametri di riferimento:

Modo spento: 0 W-0,3 W con interruttore «hard off» sul lato principale subordinatamente, tra l'altro, alle caratteristiche relative alla compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2004/108/CE.

Stand-by — funzione di riattivazione: 0,1 W.

Stand-by — visualizzazione: per i quadranti (display) semplici e i LED a bassa energia 0,1 W, per i quadranti più grandi (ad esempio per gli orologi) è necessaria un'energia superiore.



## REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

## relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,


visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 170, lettera c), e 194, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, gli Stati membri adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano reali e regolari, di prevenire e perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.
- (2) L'articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 abroga il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi <sup>(3)</sup>, mentre l'articolo 194, lettera a), dello stesso regolamento impone alla Commissione di determinare le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione di tale regolamento. Il regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione <sup>(4)</sup>, è stato ampiamente modificato. A fini di chiarezza e di efficienza

amministrativa, è pertanto opportuno abrogare e sostituire con una nuova serie coerente di norme il regolamento (CE) n. 2090/2002 e il regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce i criteri per l'analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione <sup>(5)</sup>.

- (3) I regolamenti della Commissione (CE) n. 793/2006, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione <sup>(6)</sup>, (CE) n. 967/2006, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero <sup>(7)</sup>, e (CE) n. 1914/2006, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo <sup>(8)</sup>, fanno riferimento all'applicazione di controlli fisici in conformità del regolamento (CEE) n. 386/90 in casi che non prevedono restituzioni all'esportazione. È pertanto opportuno specificare che i controlli fisici sulle operazioni che riguardano altri importi e connesse a misure finanziarie nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale possono essere effettuati in conformità di questa nuova serie coerente di norme.
- (4) È opportuno tenere conto delle misure di controllo già in vigore, in particolare quelle introdotte dai regolamenti della Commissione (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(9)</sup> e (CE) n. 2298/2001, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(10)</sup>.
- (5) Ai fini del miglioramento e dell'armonizzazione delle misure adottate dagli Stati membri, appare necessario il mantenimento di un sistema di controllo comunitario, basato in particolare su controlli fisici per sondaggio delle merci al momento dell'esportazione, compresi i prodotti esportati nel quadro di una procedura semplificata, e su controlli delle pratiche relative alle domande di pagamento effettuati dall'organismo pagatore.


<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.<sup>(6)</sup> GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.<sup>(8)</sup> GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64.<sup>(9)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.<sup>(10)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

- (6) Per far fronte al rischio di sostituzione quando le dichiarazioni di esportazione sono accettate da un ufficio doganale interno di uno Stato membro, è opportuno che un numero minimo di «controlli di sostituzione» sia effettuato dall'ufficio doganale di uscita dal territorio della Comunità. Tenuto conto del luogo in cui si eseguono i controlli di sostituzione, è necessario che tali controlli siano semplificati.
- (7) Per decidere se sia necessario procedere a controlli di sostituzione o a controlli di sostituzione specifici occorre che l'ufficio doganale di uscita controlli puntualmente la presenza e l'integrità dei sigilli.
- (8) Per garantire una prassi uniforme da parte degli uffici doganali di uscita o degli uffici doganali di destinazione dell'esemplare di controllo T5 e per evitare dubbi sull'identità dei prodotti in questione, prerequisito questo per la concessione della restituzione, occorre prevedere un controllo di sostituzione specifico nei casi in cui tali uffici constatino che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura. Poiché in tali casi sorge evidentemente il sospetto di una sostituzione, i controlli specifici di sostituzione richiedono una maggiore attenzione che può eventualmente comportare l'esecuzione di un controllo fisico dei prodotti.
- (9) Il numero dei controlli fisici dovrebbe essere proporzionato al numero delle dichiarazioni di esportazione per anno. L'esperienza ha dimostrato che i controlli fisici su un minimo del 5 % delle dichiarazioni di esportazione costituiscono un livello efficace, proporzionato e dissuasivo e consentono agli Stati membri di decidere sulla base dell'analisi dei rischi se applicare il livello minimo del 5 % per settore di prodotti o per l'insieme dei settori con un minimo del 2 % per settore di prodotti. Per garantire una copertura completa del regime, gli uffici doganali di esportazione che registrano numeri molto bassi di dichiarazioni di esportazione per settore di prodotti dovrebbero comunque assicurare l'effettuazione di almeno un controllo per settore di prodotti. La percentuale delle restituzioni concesse a merci non contemplate dall'allegato I del trattato non rappresenta un livello elevato di rischio, mentre è elevato il numero di dichiarazioni di esportazione in questo settore. Al fine di utilizzare meglio gli strumenti di controllo, è opportuno ridurre l'aliquota minima dei controlli per le merci non contemplate dall'allegato I. Per lo stesso motivo è opportuno garantire agli Stati membri la possibilità di non prendere in considerazione le dichiarazioni di esportazione relative a quantitativi ridotti o a importi della restituzione non superiori a 1 000 EUR.
- (10) L'esperienza suggerisce che un livello minimo del 10 % di controlli dei sigilli è efficace, proporzionato e dissuasivo.
- (11) Il numero di controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici eseguiti per ufficio doganale d'uscita dovrebbe essere proporzionato al numero di documenti orientativi doganali per anno. L'esperienza suggerisce che un livello minimo dell'8 % di tutti i documenti orientativi doganali è efficace, proporzionato e dissuasivo.
- (12) Conformemente all'articolo 4 *septies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare i livelli di rischio connessi ai prodotti oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se — e, in caso affermativo, dove — sia necessario sottoporre tali prodotti a controlli doganali specifici. La gestione dei rischi include l'analisi dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 26, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Conformemente all'articolo 592 *sexies* del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'ufficio doganale competente procede, al momento del ricevimento della dichiarazione doganale, a effettuare l'analisi dei rischi e i controlli doganali appropriati prima dello svincolo dei prodotti per l'esportazione. È opportuno che la gestione dei rischi si applichi obbligatoriamente a decorrere dal 1° luglio 2009, con mezzi elettronici, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>. Di conseguenza i controlli doganali sulle dichiarazioni di esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999 dovrebbero essere oggetto di analisi dei rischi a decorrere da tale data.
- (13) L'analisi dei rischi, come strumento facoltativo di verifica per i controlli fisici sulle dichiarazioni di esportazione, è stata introdotta nel 1994 dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90 e per i controlli di sostituzione nel 1995, dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2221/95 della Commissione, del 20 settembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione <sup>(3)</sup>. Il regolamento (CE) n. 3122/94 ha elencato una serie di criteri di cui tenere conto. L'applicazione dell'analisi dei rischi è soggetta alla protezione dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (14) L'esperienza specifica acquisita nell'applicazione dell'analisi dei rischi ai controlli sulle restituzioni all'esportazione dovrebbe essere mantenuta dopo l'introduzione generalizzata della gestione dei rischi.

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 21.9.1995, pag. 13.



(15) La forma di organizzazione che, in linea di massima, offre le migliori garanzie, senza tuttavia comportare obblighi economici o costi amministrativi troppo elevati rispetto ai benefici che possono derivarne per le finanze comunitarie, è quella che combina i controlli fisici sulle esportazioni e i controlli contabili. Per questo motivo è opportuno che gli Stati membri coordinino i controlli fisici e i controlli contabili da effettuare ex post nelle imprese interessate da parte degli organismi competenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia <sup>(1)</sup>.

(16) Il regolamento (CE) n. 159/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione <sup>(2)</sup>, ha modificato talune soglie relative ai requisiti in materia di controlli e di notifica, portandole da 200 a 1 000 EUR. È opportuno portare a 1 000 EUR la soglia relativa agli attuali requisiti pertinenti in materia di controlli e di notifica.

(17) Per valutare l'efficacia dell'analisi dei rischi e l'applicazione del regolamento, è opportuno che gli Stati membri elaborino relazioni sui controlli e presentino valutazioni annuali sull'attuazione e l'efficacia dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e delle procedure applicate per selezionare i prodotti oggetto dei controlli fisici. Dati i progressi nelle tecnologie dell'informazione è opportuno riformulare la norma che richiede la presentazione della relazione annuale su un CD-ROM compatibile ISO 9660 o su un supporto equivalente, esigendo che tale dichiarazione sia presentata su un supporto elettronico che impedisce la riscrittura dei dati.

(18) L'applicazione della gestione dei rischi diverrà obbligatoria a norma del codice doganale a decorrere dal 1° luglio 2009, ma alcuni Stati membri potrebbero applicarla anteriormente a tale data. Laddove è attuata una opportuna gestione dei rischi è giustificato consentire l'applicazione di norme di controllo flessibili. È opportuno quindi che gli Stati membri possano applicare norme flessibili di controllo non appena adottino un'adeguata gestione dei rischi e la notifichino alla Commissione.

(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 48 del 22.2.2008, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

#### Articolo 1

#### Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce alcune modalità per il controllo dell'esecuzione e della regolarità delle operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni all'esportazione e di tutti gli altri importi quali definiti all'articolo 2, lettera a).

Esso lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999.

Il presente regolamento non si applica alle esportazioni realizzate a titolo dell'aiuto alimentare comunitario o nazionale di cui al regolamento (CE) n. 2298/2001.

#### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «altri importi»: le operazioni connesse a misure finanziarie nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006;
- b) «prodotti»: i prodotti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999;
- c) «ufficio doganale di esportazione»: l'ufficio doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999;
- d) «ufficio doganale di uscita»: l'ufficio doganale di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- e) «ufficio doganale di destinazione dell'esemplare di controllo T5»: l'ufficio doganale di destinazione di cui all'articolo 912 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93, compreso un ufficio doganale al quale è inviato un documento analogo;



- f) «controllo fisico»: la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione di esportazione o, per gli altri importi, la documentazione di cui ai regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006, compresi i pertinenti giustificativi, e i prodotti per ciò che riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche dei medesimi alle condizioni stabilite dall'articolo 5;
- g) «controllo di sostituzione»: un controllo effettuato verificando a vista che vi sia corrispondenza tra i prodotti e i documenti che li hanno accompagnati dall'ufficio doganale di esportazione all'ufficio doganale d'uscita oppure all'ufficio di destinazione dell'esemplare di controllo T5, alle condizioni di cui all'articolo 8;
- h) «controllo di sostituzione specifico»: un controllo di sostituzione, che può essere un controllo visivo o un controllo fisico, da effettuare se sussistono dubbi quanto all'integrità dei sigilli dei prodotti da esportare conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9;
- i) «controllo visivo»: un controllo effettuato mediante percezione sensoriale e comprendente anche i controlli condotti con apparecchiature tecniche;
- j) «documento»: un supporto cartaceo o elettronico approvato ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92, (CE) n. 885/2006 della Commissione <sup>(1)</sup> o (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;
- k) «documento equivalente» in relazione all'esemplare di controllo T5: il documento nazionale di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del regolamento (CE) n. 800/1999, utilizzato quando viene applicata una procedura nazionale di cui all'articolo 912 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- l) «settori di prodotti»: i settori di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007, con l'eccezione dei cereali e del riso, di cui alle parti I e II dell'allegato I di tale regolamento, che sono trattati alla stregua di un singolo settore di prodotti, e delle merci non contemplate dall'allegato I del trattato, che sono trattate alla stregua di un singolo settore di prodotti.
- b) controlli sull'integrità dei sigilli, conformemente all'articolo 7;
- c) controlli di sostituzione, conformemente all'articolo 8;
- d) controlli di sostituzione specifici, conformemente all'articolo 9; e
- e) controlli documentali delle domande di pagamento conformemente all'articolo 12.

Per gli altri importi, le modalità di applicazione dei controlli fisici sono fissate dai regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006.

## CAPO II

### CONTROLLI FISICI

#### Articolo 4

##### Modalità e tempi dei controlli

1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che impongano controlli più approfonditi, il controllo fisico deve essere effettuato per sondaggio e in modo frequente e improvviso.
2. Un controllo del quale l'esportatore sia stato esplicitamente o tacitamente preavvertito non può essere contabilizzato come tale. Il presente paragrafo non si applica quando si procede a un controllo della contabilità di un'impresa conformemente al punto 3 dell'allegato I.
3. Gli Stati membri provvedono a che l'inizio del controllo fisico presso i locali dell'esportatore vari rispetto all'ora indicata per l'inizio delle operazioni di carico di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999.

#### Articolo 5

##### Metodi dettagliati dei controlli

1. Se il controllo visivo non permette di stabilire la corrispondenza tra i prodotti e la loro designazione nella nomenclatura delle restituzioni all'esportazione e se la classificazione o la qualità dei prodotti stessi esigono una conoscenza esatta dei loro componenti, gli uffici doganali di esportazione devono accertare la designazione dei prodotti sulla base della natura degli stessi.
2. Se lo ritengono necessario, gli uffici doganali di esportazione dispongono l'effettuazione di analisi in laboratori specializzati e accreditati o ufficialmente autorizzati a effettuare tali analisi e ne indicano i motivi. Se l'aliquota della restituzione o altri importi dipendono dal tenore di una sostanza, l'ufficio doganale di esportazione preleva, nel quadro del controllo fisico, campioni rappresentativi destinati a un'analisi della composizione presso un laboratorio accreditato o ufficialmente autorizzato.

#### Articolo 3


##### Tipologie di controlli

Gli Stati membri effettuano:

- a) controlli fisici dei prodotti in conformità dell'articolo 4 al momento in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l'autorizzazione di esportare prodotti, in base ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione;

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.



Quando uno stesso esportatore esporta regolarmente un prodotto dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione o della nomenclatura combinata e l'aliquota della restituzione dipende dal tenore di una sostanza, l'ufficio doganale di esportazione può prelevare campioni rappresentativi soltanto nel 50 % dei controlli fisici effettuati in relazione a tale esportatore, purché gli esami di laboratorio effettuati nei sei mesi precedenti in relazione allo stesso esportatore non abbiano rilevato una non conformità avente un'incidenza finanziaria superiore a 1 000 EUR sull'importo lordo della restituzione. Qualora le analisi di laboratorio evidenzino irregolarità aventi conseguenze finanziarie superiori a 1 000 EUR sull'importo lordo della restituzione in relazione a tale esportatore, l'ufficio doganale di esportazione preleva campioni in tutti i controlli fisici eseguiti in relazione a tale esportatore nei sei mesi successivi.

3. I controlli di cui al presente articolo vengono effettuati fatte salve le misure prese dalle autorità doganali affinché i prodotti lascino il territorio doganale nello stesso stato in cui si trovavano al momento del rilascio dell'autorizzazione di esportazione.

4. L'ufficio doganale di esportazione garantisce il rispetto dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999. In caso di dubbi concreti in merito alla qualità sana, leale e mercantile di un prodotto, l'ufficio doganale di esportazione verifica il rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare quelle concernenti le norme sanitarie e fitosanitarie.

5. I controlli fisici sui prodotti alla rinfusa, sui prodotti imballati o su merci non contemplate dall'allegato I del trattato sono effettuati tenendo conto dei metodi di cui all'allegato I del presente regolamento.

#### Articolo 6

##### Aliquote di controllo

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, i controlli fisici devono essere effettuati su un campione rappresentativo di non meno del 5 % delle dichiarazioni di esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999, in relazione alle quali sono presentate domande per le restituzioni e gli importi di cui all'articolo 1.

L'aliquota si applica:

- a) per uffici doganali di esportazione;
- b) per anno civile; e
- c) per settore di prodotti.

2. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di:

- a) sostituire l'aliquota del 5 % per settore di prodotti con un'aliquota del 5 % relativa all'insieme dei settori di prodotti, nel cui caso è obbligatorio applicare un'aliquota minima del 2 % per settore di prodotti;

- b) sostituire l'aliquota del 5 % per ufficio doganale con un'aliquota del 5 % valida su tutto il loro territorio e l'aliquota del 5 % per settore di prodotti con un'aliquota del 5 % relativa all'insieme dei settori di prodotti con un'aliquota minima del 2 % per settore di prodotti.

3. Qualora si applichino il paragrafo 1 e il paragrafo 2, lettera a), se un ufficio doganale di esportazione accetta meno di 20 dichiarazioni di esportazione, di cui al paragrafo 1, per anno e per settore di prodotti, viene sottoposta a controllo fisico almeno una dichiarazione di esportazione all'anno per settore di prodotti.

Questo requisito non si applica se l'ufficio doganale non ha effettuato un controllo sulle prime due dichiarazioni a seguito dei risultati della sua analisi dei rischi, come indicato all'articolo 11, e se in seguito non sono effettuate ulteriori esportazioni in tale settore di prodotti.


4. In deroga ai paragrafi 1 e 2:

- a) per le merci non contemplate dall'allegato I del trattato si applica un'aliquota minima dello 0,5 % per ufficio doganale o dello 0,5 % per l'intero territorio degli Stati membri. La percentuale dei controlli fisici effettuati su tali merci non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell'aliquota del 5 % per settore di prodotti o dell'aliquota globale del 5 % relativa all'insieme dei settori di prodotti;

- b) per quanto riguarda gli uffici doganali di esportazione in cui viene presentata per l'esportazione una gamma di prodotti limitata a non più di due settori di prodotti provenienti da cinque esportatori al massimo, i controlli fisici possono essere ridotti a un'aliquota minima del 2 % per settore di prodotti. I settori di prodotti in cui si registrano meno di 20 dichiarazioni di esportazione all'anno per ufficio doganale non sono presi in considerazione per determinare il numero di settori di prodotti. Gli uffici doganali di esportazione possono applicare le norme in questione per un intero anno civile, sulla base dei dati dell'anno civile precedente, anche quando le dichiarazioni di esportazione sono presentate da altri esportatori o per altri settori di prodotti durante l'anno in corso.

5. Ferme restando le misure di controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono astenersi dal sottoporre ai controlli fisici e ai controlli di sostituzione previsti dal presente regolamento le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999.

6. In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui al presente articolo, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni di esportazione per i controlli fisici relativi:



- a) ai quantitativi non superiori a:
- i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso;
  - ii) 5 000 kg per quanto concerne le merci non contemplate dall'allegato I del trattato;
  - iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti;
- b) o alle restituzioni di importo inferiore a 1 000 EUR.

7. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l'applicazione dei paragrafi 5 e 6. Se un controllo è stato effettuato a tal fine, esso può essere contabilizzato per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al presente articolo.

#### CAPO III

#### CONTROLLI SUI SIGILLI

##### Articolo 7

#### Obblighi e aliquote dei controlli

1. L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione dell'esemplare di controllo T5 verifica che i sigilli siano integri.
2. Il numero di controlli sui sigilli non deve essere inferiore al 10 % del numero totale di esemplari di controllo T5 o di documenti equivalenti diversi da quelli selezionati per un controllo di sostituzione ai sensi del paragrafo 8.

#### CAPO IV

#### CONTROLLI DI SOSTITUZIONE

##### Articolo 8

#### Ubicazione e metodi dettagliati dei controlli

1. Se la dichiarazione di esportazione è stata accettata da un ufficio doganale di esportazione che non sia l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione dell'esemplare di controllo T5, e se l'ufficio doganale di esportazione non ha effettuato un controllo fisico, l'ufficio doganale di uscita effettua un controllo di sostituzione conformemente alle condizioni del presente articolo, fatti salvi i controlli effettuati a norma di altre disposizioni.

Se l'ufficio doganale di uscita è diverso dall'ufficio di destinazione dell'esemplare di controllo T5, il controllo di sostituzione deve essere effettuato dall'ufficio di destinazione dell'esemplare di controllo T5.

2. Qualora il controllo visivo dell'intero carico non basti a accertare eventuali sostituzioni, si ricorre agli altri metodi di controllo fisico di cui all'articolo 5, compreso, ove necessario, lo scarico parziale.

Viene prelevato un campione a fini di analisi soltanto se l'ufficio doganale di uscita non può verificare la corrispondenza tra la merce e il documento mediante controllo visivo e utilizzando le informazioni ricavate dagli imballaggi e dalla documentazione.

3. Qualora, tenuto conto delle disposizioni in vigore nel paese terzo di destinazione, siano stati apposti un bollo veterinario e un sigillo doganale, il controllo di sostituzione viene eseguito unicamente quando vi sia sospetto di frode.

#### Articolo 9

#### Controlli di sostituzione specifici

1. L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio doganale di destinazione dell'esemplare di controllo T5 effettuano un controllo di sostituzione specifico se riscontrano che:
  - a) i sigilli apposti in partenza sono stati rimossi senza la supervisione doganale;
  - b) i sigilli apposti in partenza sono stati manomessi;
  - c) non è stata concessa la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. L'ufficio doganale di uscita oppure l'ufficio di destinazione dell'esemplare di controllo T5 decidono alla luce dell'analisi dei rischi di cui all'articolo 11 se il controllo di sostituzione specifico debba comprendere solo il controllo di sostituzione o anche un controllo fisico.

#### Articolo 10

#### Aliquote di controllo

1. Il totale del numero minimo di controlli di sostituzione, di cui all'articolo 8, e dei controlli specifici di sostituzione, di cui all'articolo 9, effettuati ogni anno civile dall'ufficio doganale d'uscita o dall'ufficio doganale di destinazione dell'esemplare di controllo T5, attraverso i quali i prodotti lasciano il territorio doganale della Comunità, non può essere inferiore all'8 % del numero degli esemplari di controllo T5 e documenti equivalenti relativi a prodotti per i quali è chiesta la restituzione.

2. In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui al presente articolo, gli Stati membri non tengono conto degli esemplari di controllo T5 e documenti equivalenti per i controlli di sostituzione che comportano:

- a) quantitativi non superiori a:
  - i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso;
  - ii) 5 000 kg per quanto concerne le merci non contemplate dall'allegato I del trattato;



iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti;

b) o restituzioni di importo inferiore a 1 000 EUR.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 2. Se un controllo è stato effettuato a tal fine, esso può essere contabilizzato per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al presente articolo.

#### CAPO V

### GESTIONE DEI RISCHI

#### Articolo 11

#### Analisi dei rischi

1. La selezione delle partite da sottoporre a controlli fisici e a controlli di sostituzione deve basarsi su un sistema di gestione dei rischi.

2. Gli Stati membri effettuano un'analisi dei rischi per indirizzare i controlli fisici sui prodotti, sulle persone fisiche e giuridiche e sui settori di prodotti per i quali sussistono i rischi maggiori che le operazioni di cui all'articolo 1 non siano eseguite in modo corretto.

3. Fatto salvo l'articolo 592 *sexies* del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri elaborano i propri sistemi di analisi dei rischi tenendo conto del presente regolamento e, se del caso, dei criteri di cui all'allegato II.

4. Gli Stati membri e la Commissione valutano congiuntamente, in base all'esperienza acquisita, la validità e la pertinenza dei criteri di cui all'allegato II allo scopo di adeguare, laddove necessario, il sistema e i criteri di selezione per rendere i controlli fisici e di sostituzione maggiormente efficaci e mirati.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le misure adottate, in particolare le istruzioni nazionali comunicate ai servizi competenti per l'applicazione di un sistema di selezione in base a un'analisi dei rischi, tenuto conto dei criteri di cui al punto 1 dell'allegato II;

b) le aliquote dei controlli da applicare, di cui all'articolo 6;

c) i casi particolari che possano presentare interesse per gli altri Stati membri.

Gli Stati membri ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, terzo comma, lettera a), notificano la Commissione entro il 1° luglio 2009.

#### CAPO VI

### COORDINAMENTO E RELAZIONI AMMINISTRATIVE

#### SEZIONE 1

#### Coordinamento

#### Articolo 12

#### Controlli effettuati dall'organismo pagatore

Gli organismi pagatori procedono, sulla base delle domande di pagamento e di altre informazioni disponibili, in particolare sulla base dei documenti relativi all'esportazione e delle osservazioni formulate dai servizi doganali, al controllo documentale di tutti gli elementi di dette pratiche i quali fanno fede ai fini della concessione dell'importo in questione.

#### Articolo 13

#### Coordinamento dell'analisi dei rischi e dei controlli

1. Gli Stati membri dispongono che un organismo unico coordini le informazioni relative all'analisi dei rischi.

2. Gli Stati membri predispongono il coordinamento dei controlli che concernono uno stesso operatore e che comprendono le verifiche di cui agli articoli 5, 8 e 9 e quelle di cui al regolamento (CE) n. 485/2008.

I controlli coordinati di cui trattasi sono effettuati per iniziativa o a richiesta dei servizi della Commissione o delle autorità doganali che effettuano i controlli fisici o degli organismi pagatori che verificano la pratica relativa alla domanda di pagamento o ancora delle autorità competenti che effettuano le revisioni contabili.

#### SEZIONE 2

#### Relazioni amministrative

#### Articolo 14

#### Relazioni sui controlli fisici

1. Ogni ufficio doganale di esportazione adotta misure che consentano di accertare in qualunque momento se è rispettata la conformità con l'aliquota dei controlli fisici di cui all'articolo 6.

Tali misure evidenziano per ciascun settore di prodotti:

a) il numero delle dichiarazioni di esportazione prese in considerazione ai fini del controllo fisico;

b) il numero di controlli fisici effettuati.

2. Il funzionario doganale competente redige una relazione dettagliata di ogni controllo fisico eseguito.



Le relazioni sui controlli devono indicare quantomeno informazioni relative a:

- a) il luogo, la data, l'ora di arrivo, l'ora di conclusione del controllo fisico, il mezzo di trasporto utilizzato per i prodotti, indicando se tale mezzo fosse vuoto o parzialmente o completamente carico all'inizio della procedura di controllo, il numero di campioni prelevati per le analisi di laboratorio e il nome e la firma del funzionario competente; e
- b) la data e l'ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'ora indicata per l'inizio del carico e per il completamento del carico dei prodotti nel mezzo di trasporto.

Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 885/2006, le relazioni di ispezione e i documenti indicanti le ragioni per le quali è stata selezionata una dichiarazione di esportazione da sottoporre a controllo fisico devono essere consultabili per tre anni a decorrere dalla data di esportazione presso l'ufficio doganale che ha effettuato il controllo fisico o in una località dello Stato membro.

#### Articolo 15

##### Esemplare di controllo T5

1. L'ufficio doganale di esportazione indica nel riquadro D dell'esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente:

- a) una delle diciture di cui all'allegato III se ha effettuato un controllo fisico;
- b) una delle diciture di cui all'allegato IV in caso di esportazioni a titolo di aiuto alimentare.

2. Ogni ufficio doganale di uscita o ufficio doganale di destinazione dell'esemplare di controllo T5 adotta misure che consentano di mettere a disposizione della Commissione in qualunque momento informazioni:

- a) sul numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli sull'integrità dei sigilli, di cui all'articolo 7, dei controlli di sostituzione, di cui all'articolo 8, e dei controlli sostituzione specifici, di cui all'articolo 9;
- b) sul numero di controlli sull'integrità dei sigilli effettuati (articolo 7);
- c) sul numero di controlli di sostituzione effettuati (articolo 8);
- d) sul numero di controlli di sostituzione specifici effettuati (articolo 9).

Se l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale di destinazione dell'esemplare di controllo T5 ha prelevato un campione, sull'esemplare di controllo T5 o sul documento da rinviare all'autorità competente figura una delle diciture riportate nell'allegato V.

L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale di destinazione dell'esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente, a seconda dei casi, conservano un duplicato o una copia del documento e lo tengono a disposizione per eventuali consultazioni, come indicato al paragrafo 3.

3. Per ogni controllo di sostituzione o controllo di sostituzione specifico, di cui agli articoli 8 e 9, il funzionario competente che li ha eseguiti redige una relazione. La relazione consente di verificare i controlli effettuati e riporta la data e il nome del funzionario doganale. Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 885/2006, le relazioni sono tenute a disposizione per tre anni a decorrere dall'anno di esportazione presso l'ufficio doganale che ha effettuato il controllo o in altro luogo nello Stato membro.

I controlli sull'integrità dei sigilli di cui all'articolo 7 e i casi di sigilli rimossi o manomessi sono registrati in conformità dell'articolo 912 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

4. L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio doganale di destinazione dell'esemplare di controllo T5 informano per iscritto, utilizzando una copia dell'esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente, le autorità competenti di cui all'articolo 912 *bis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, circa il risultato delle analisi di laboratorio, indicando:

- a) una delle diciture riportate nell'allegato VI;
- b) oppure il risultato delle analisi, quando queste ultime non corrispondono al prodotto dichiarato.

5. Qualora il controllo di sostituzione riveli che la pertinente normativa in materia di restituzioni all'esportazione potrebbe non essere stata rispettata, l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale di destinazione dell'esemplare di controllo T5 appongono sull'esemplare di controllo T5 o sul documento equivalente da inviare alle autorità competenti di cui all'articolo 912 *bis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, una delle diciture di cui all'allegato VII. L'organismo pagatore informa l'ufficio doganale delle azioni avviate a seguito dei risultati delle analisi.



*Articolo 16***Relazione annuale**

Ogni anno, anteriormente al 1° maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione di valutazione in merito all'esecuzione e all'efficacia dei controlli effettuati ai sensi del presente regolamento nonché alle procedure applicate per la selezione dei prodotti da sottoporre a controllo fisico. La relazione contiene gli elementi enumerati nell'allegato VIII riguardo alle dichiarazioni di esportazione accettate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli Stati membri trasmettono le relazioni alla Commissione su un supporto elettronico che impedisca la riscrittura dei dati e in formato cartaceo o, se del caso, per via elettronica utilizzando il modulo messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

## CAPO VII

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 17***Abrogazioni**

I regolamenti (CE) n. 3122/94 e (CE) n. 2090/2002 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CEE) n. 386/90 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

*Articolo 18***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia, le disposizioni del capo V relative ai controlli fisici nonché l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 6, paragrafo 4, si applicano:

- a) per gli Stati membri che hanno informato la Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3122/94, dal 1° gennaio 2009;
- b) per gli altri Stati membri, a decorrere dalla data che ciascuno Stato membro decide e notifica alla Commissione o dal 1° luglio 2009, se anteriore.

Le disposizioni del capo V relative ai controlli di sostituzione si applicano a decorrere dalla data che ciascuno Stato membro decide e notifica alla Commissione o dal 1° luglio 2009, se anteriore.



## ALLEGATO I

## METODI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI FISICI

1. **Prodotti alla rinfusa**

- 1.1. Se per caricare prodotti alla rinfusa l'esportatore utilizza impianti automatici chiusi di carico e di pesatura, l'ufficio doganale di esportazione verifica la corrispondenza tra la dichiarazione di esportazione e i prodotti, misurando la quantità con il sistema di pesatura automatico tarato e accertando la natura e le caratteristiche dei prodotti mediante campionatura rappresentativa.

L'ufficio doganale di esportazione verifica inoltre mediante campionatura:

- i) che il sistema di pesatura o di caricamento non consenta storni di prodotti verso circuiti chiusi o altre manipolazioni;
  - ii) che i termini previsti per la taratura degli impianti di pesatura non siano scaduti e che i sigilli siano intatti, ove si tratti di sistemi di pesatura chiusi;
  - iii) che le partite pesate siano state effettivamente caricate sul mezzo di trasporto previsto;
  - iv) che i dati indicati nei registri di pesatura o negli attestati di pesatura corrispondano a quelli che figurano nei documenti di carico.
- 1.2. Nei rari casi in cui per determinare la quantità dei prodotti alla rinfusa non si fa uso di un sistema di pesatura automatico tarato, l'ufficio doganale utilizza qualsiasi altro mezzo di controllo giudicato soddisfacente sul piano commerciale.
- 1.3. Se la dichiarazione di esportazione riguarda solo una parte del carico di una nave, l'ufficio doganale di esportazione provvede al controllo dell'uscita fisica dell'intero carico. A tal fine, una volta terminate le operazioni di carico, l'ufficio doganale verifica il peso totale delle merci caricate avvalendosi delle informazioni di cui ai punti 1.1 o 1.2 e, se necessario, delle informazioni contenute nei documenti commerciali.


2. **Prodotti sfusi**

- 2.1. Se un esportatore ha dichiarato prodotti per il cui condizionamento ha utilizzato impianti automatici d'insacamento, d'inscatolamento, d'imbottigliamento, ecc., nonché impianti automatici tarati di pesatura o di misurazione, oppure imballaggi o bottiglie ai sensi delle direttive del Consiglio 75/106/CEE <sup>(1)</sup>, 75/107/CEE <sup>(2)</sup> e 76/211/CEE <sup>(3)</sup>, in linea di massima occorre verificare integralmente il numero di sacchi, scatole, bottiglie, ecc., e l'ufficio doganale di esportazione accerta la natura e le caratteristiche dei prodotti mediante campionatura rappresentativa. Il peso e il volume sono misurati mediante sistemi di pesatura o misurazione automatici tarati o con l'imballaggio o l'imbottigliamento, ai sensi delle direttive precitate. L'ufficio doganale di esportazione può pesare o misurare un sacco, una scatola o una bottiglia.
- 2.2. Se l'impianto è provvisto di un contatore automatico tarato, si può tener conto delle registrazioni di quest'ultimo in sede di controllo fisico quantitativo. Le disposizioni del punto 1.1 si applicano per analogia.
- 2.3. Se un esportatore si è servito di palette che ha caricato di casse, scatole, ecc., l'ufficio doganale di esportazione sceglie alcune palette rappresentative e verifica se esse contengono il numero dichiarato di casse, scatole, ecc. Da queste palette preleva un certo numero di casse, scatole, ecc. rappresentative e verifica se esse contengono il numero dichiarato di bottiglie, pezzi, ecc.
- 2.4. Se l'esportatore non ha utilizzato gli impianti di cui ai punti 2.1 e 2.2, spetta all'ufficio doganale di esportazione contare il numero di sacchi, scatole, ecc. La natura, le caratteristiche, il peso o le misure vengono verificati sulla base di campioni rappresentativi. Le disposizioni del punto 2.3 si applicano per analogia.
- 2.5. Qualora, nel caso dei punti 2.1 e 2.2, il contenuto e il peso esatto siano indicati sull'imballaggio immediato dei prodotti, tali informazioni devono essere verificate soltanto per il 50 % dei controlli fisici, se i prodotti sono condizionati in contenitori o imballaggi destinati alla vendita all'ingrosso, sono esportati regolarmente dallo stesso esportatore e non è stato constatato negli ultimi sei mesi alcun caso di non conformità con conseguenze finanziarie superiori a 1 000 EUR.

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1.



### 3. Merci non contemplate dall'allegato I del trattato

- 3.1. Per quanto riguarda le merci non contemplate dall'allegato I del trattato, condizionate per la vendita al minuto o sottoposte a stampigliatura appropriata, recanti sull'imballaggio immediato l'indicazione del contenuto e del peso, e conformi ai requisiti specificati all'articolo 10, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione <sup>(1)</sup>, o per le quali si siano utilizzati quantitativi di prodotti identici a quelli precisati nell'allegato III di detto regolamento, l'ufficio doganale di esportazione verifica innanzitutto il peso e il contenuto delle merci non contemplate dall'allegato I del trattato sistemate in un imballaggio immediato, confrontando le indicazioni apposte su quest'ultimo. L'ufficio doganale può pesarne un esemplare senza imballaggio. Successivamente controlla mediante conteggio e/o pesatura — in linea di principio — la quantità totale delle merci non contemplate dall'allegato I del trattato contenute nell'imballaggio immediato.

Le disposizioni dei punti da 2.1 a 2.5 si applicano per analogia.


- 3.2. L'ufficio doganale suddetto può prelevare un campione per accertare che non vi sia stata sostituzione.
- 3.3. L'ufficio doganale di esportazione può considerare esatto il quantitativo di prodotti utilizzati nella produzione di merci non contemplate dall'allegato I del trattato qualora la descrizione e l'indicazione del contenuto sull'imballaggio immediato coincidano con la dichiarazione di esportazione o con la formula di fabbricazione registrata.

Se le autorità competenti non hanno ancora controllato la formula di fabbricazione, l'ufficio doganale di esportazione provvede a che un controllo della formula di fabbricazione e dell'identità venga effettuato a posteriori dal revisore contabile designato dalle autorità competenti.

Per l'applicazione di tale metodo di verifica della composizione di merci non contemplate dall'allegato I del trattato, lo Stato membro interessato predispone una procedura atta a che:

- i) la composizione delle merci non contemplate dall'allegato I del trattato possa essere verificata in base alla contabilità e ai documenti specifici riguardanti la fabbricazione delle merci stesse;
  - ii) la corrispondenza tra le merci di cui trattasi non comprese nell'allegato I del trattato, la dichiarazione di esportazione, la formula di fabbricazione e le merci da esportare possa essere verificata sulla scorta della documentazione dell'impresa produttrice; e
  - iii) la corrispondenza tra le merci esportate, la dichiarazione di esportazione, la formula di fabbricazione e le merci prodotte possa essere verificata a posteriori dal revisore contabile designato dall'autorità competente.
- 3.4. Qualora non venga applicata la procedura di cui ai punti da 3.1 a 3.3, l'ufficio doganale di esportazione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1043/2005, preleva campioni rappresentativi.

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.




## ALLEGATO II

## CRITERI APPLICABILI ALL'ANALISI DEI RISCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

1. Criteri relativi ai prodotti:
  - a) l'origine;
  - b) la natura;
  - c) le caratteristiche per quanto riguarda la formulazione della nomenclatura delle restituzioni;
  - d) il valore;
  - e) la situazione doganale;
  - f) il rischio che il codice tariffario sia errato;
  - g) l'importo della restituzione connesso con le caratteristiche tecniche e con la presentazione dei prodotti (contenuto di grassi, di acqua, di carne, di ceneri, tipo di condizionamento, ecc.);
  - h) la recente ammissibilità alle restituzioni;
  - i) la quantità;
  - j) precedenti analisi di campioni;
  - k) le informazioni tariffarie vincolanti (ITV).
2. Criteri relativi agli scambi commerciali:
  - a) la frequenza degli scambi;
  - b) la presenza di un traffico anomalo e/o la comparsa di un nuovo traffico;
  - c) distorsioni commerciali.
3. Criteri relativi alla nomenclatura per le restituzioni:
  - a) il tasso della restituzione;
  - b) le nomenclature in relazione alle quali è erogato il maggior numero di pagamenti delle restituzioni;
  - c) il rischio di un tasso di restituzione errato per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e la presentazione dei prodotti (contenuto di grassi, di acqua, di carne, di ceneri, tipo di condizionamento, ecc.).
4. Criteri relativi agli esportatori:
  - a) la qualifica con riguardo alla legislazione doganale (per esempio «operatore economico autorizzato»);
  - b) la reputazione e l'affidabilità;
  - c) la situazione finanziaria;
  - d) la comparsa di nuovi esportatori;
  - e) le esportazioni apparentemente non motivate da ragioni economiche;
  - f) i contenziosi precedenti, in particolare riguardanti frodi.
5. Criteri relativi alle irregolarità: le irregolarità riscontrate o presunte in determinati settori di prodotti.




6. Criteri relativi ai regimi doganali utilizzati:
- a) la procedura normale di dichiarazione;
  - b) la procedura semplificata di dichiarazione;
  - c) l'accettazione della dichiarazione di esportazione in applicazione degli articoli 790 e 791 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
7. Criteri relativi alle modalità di concessione della restituzione all'esportazione:
- a) esportazione diretta;
  - b) approvvigionamento.
8. Criteri relativi in particolare ai controlli di sostituzione:
- a) la destinazione delle esportazioni;
  - b) la prova logistica dell'ufficio doganale di uscita: itinerario o scambi nuovi o inusuali, prodotti spostati da un altro ufficio di uscita;
  - c) la durata eccessiva del tragitto a partire dall'ufficio doganale di uscita;
  - d) l'arrivo al porto/confine al di fuori degli orari consueti;
  - e) il numero del sigillo diverso da quello dichiarato;
  - f) il codice del prodotto e la sua descrizione sono discordanti;
  - g) il peso dichiarato appare scorretto;
  - h) l'inadeguatezza dei mezzi di trasporto in relazione ai prodotti;
  - i) l'importo della restituzione.
- 



## ALLEGATO III

**Diciture di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a)**

— <i>In bulgaro:</i>	Физическа проверка Регламент (EO) № 1276/2008
— <i>In spagnolo:</i>	Control físico — Reglamento (CE) nº 1276/2008
— <i>In ceco:</i>	fyzická kontrola nařízení (ES) č. 1276/2008
— <i>In danese:</i>	fysisk kontrol forordning (EF) nr. 1276/2008
— <i>In tedesco:</i>	Warenkontrolle Verordnung (EG) Nr. 1276/2008
— <i>In estone:</i>	füüsiline kontroll Määrus (EÜ) nr 1276/2008
— <i>In greco:</i>	φυσικός έλεγχος — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1276/2008
— <i>In inglese:</i>	physical check Regulation (EC) No 1276/2008
— <i>In francese:</i>	contrôle physique règlement (CE) nº 1276/2008
— <i>In italiano:</i>	controllo fisico regolamento (CE) n. 1276/2008
— <i>In lettone:</i>	fiziska pārbaude, Regula (EK) Nr. 1276/2008
— <i>In lituano:</i>	fizinė patikra, Reglamentas (EB) Nr. 1276/2008
— <i>In ungherese:</i>	fizikai ellenőrzés 1276/2008/EK rendelet
— <i>In maltese:</i>	spezzjoni fiżika Regolament (KE) Nru 1276/2008
— <i>In olandese:</i>	fysieke controle Verordening (EG) nr. 1276/2008
— <i>In polacco:</i>	kontrola bezpośrednia – rozporządzenie (WE) nr 1276/2008
— <i>In portoghese:</i>	controlo físico Regulamento (CE) n.º 1276/2008
— <i>In rumeno:</i>	control fizic Regulamentul (CE) nr. 1276/2008
— <i>In slovacco:</i>	fyzická kontrola – nariadenie (ES) č. 1276/2008
— <i>In sloveno:</i>	fizični pregled Uredba (ES) št. 1276/2008
— <i>In finlandese:</i>	fyysinen tarkastus – Asetus (EY) N:o 1276/2008
— <i>In svedese:</i>	Fysisk kontroll förordning (EG) nr 1276/2008



## ALLEGATO IV

**Diciture di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b)**


— <i>In bulgaro:</i>	Регламент (EO) № 2298/2001
— <i>In spagnolo:</i>	Reglamento (CE) nº 2298/2001
— <i>In ceco:</i>	Nařízení (ES) č. 2298/2001
— <i>In danese:</i>	Nařízení (ES) č. 2298/2001
— <i>In tedesco:</i>	Verordnung (EG) Nr. 2298/2001
— <i>In estone:</i>	Määrus (EÜ) nr 2298/2001
— <i>In greco:</i>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2298/2001
— <i>In inglese:</i>	Regulation (EC) No 2298/2001
— <i>In francese:</i>	Règlement (CE) nº 2298/2001
— <i>In italiano:</i>	Regolamento (CE) n. 2298/2001
— <i>In lettone:</i>	Regula (EK) Nr. 2298/2001
— <i>In lituano:</i>	Reglamentas (EB) Nr. 2298/2001
— <i>In ungherese:</i>	2298/2001/EK rendelet
— <i>In maltese:</i>	Regolament (KE) Nru 2298/2001
— <i>In olandese:</i>	Verordening (EG) nr. 2298/2001
— <i>In polacco:</i>	Rozporządzenie (WE) nr 2298/2001
— <i>In portoghese:</i>	Regulamento (CE) n.º 2298/2001
— <i>In rumeno:</i>	Regulamentul (CE) nr. 2298/2001
— <i>In slovacco:</i>	Nariadenie (ES) č. 2298/2001
— <i>In sloveno:</i>	Uredba (ES) št. 2298/2001
— <i>In finlandese:</i>	Asetus (EY) N:o 2298/2001
— <i>In svedese:</i>	Förordning (EG) nr 2298/2001



## ALLEGATO V

**Diciture di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma**


— <i>In bulgaro:</i>	Взета проба
— <i>In spagnolo:</i>	Muestra recogida
— <i>In ceco:</i>	odebraný vzorek
— <i>In danese:</i>	udtaget prøve
— <i>In tedesco:</i>	Probe gezogen
— <i>In estone:</i>	võetud proov
— <i>In greco:</i>	ελήφθη δείγμα
— <i>In inglese:</i>	Sample taken
— <i>In francese:</i>	échantillon prélevé
— <i>In italiano:</i>	campione prelevato
— <i>In lettone:</i>	paraugs paņemts
— <i>In lituano:</i>	Mėginys paimtas
— <i>In ungherese:</i>	ellenőrzési mintavétel megtörtént
— <i>In maltese:</i>	kampjun meħud
— <i>In olandese:</i>	monster genomen
— <i>In polacco:</i>	pobrana próbka
— <i>In portoghese:</i>	Amostra colhida
— <i>In rumeno:</i>	Eșantion prelevat
— <i>In slovacco:</i>	odobratá vzorka
— <i>In sloveno:</i>	vzorec odvzet
— <i>In finlandese:</i>	näyte otettu
— <i>In svedese:</i>	varuprov har tagits



## ALLEGATO VI

**Diciture di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a)**


— <i>In bulgaro:</i>	СЪОТВЕТСТВИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ
— <i>In spagnolo:</i>	Resultado del análisis conforme
— <i>In ceco:</i>	výsledek analýzy je v souladu
— <i>In danese:</i>	analyseresultat i orden
— <i>In tedesco:</i>	konformes Analyseergebnis
— <i>In estone:</i>	vastav analüüsitulemus
— <i>In greco:</i>	αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο
— <i>In inglese:</i>	Results of tests conform
— <i>In francese:</i>	résultat d'analyse conforme
— <i>In italiano:</i>	risultato di analisi conforme
— <i>In lettone:</i>	analīzes rezultāti atbilst
— <i>In lituano:</i>	Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją
— <i>In ungherese:</i>	ellenőrzési eredmény megfelelő
— <i>In maltese:</i>	riżultat tal-analiżi konformi
— <i>In olandese:</i>	analyseresultaat conform
— <i>In polacco:</i>	wynik analizy zgodny
— <i>In portoghese:</i>	Resultado da análise conforme
— <i>In rumeno:</i>	Rezultatul analizelor – conform
— <i>In slovacco:</i>	výsledok testu je v súlade
— <i>In sloveno:</i>	rezultat analize je v skladu z/s
— <i>In finlandese:</i>	analyysin tulos yhtäpitävä
— <i>In svedese:</i>	Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen



## ALLEGATO VII

## Diciture di cui all'articolo 15, paragrafo 5

- *In bulgaro:* Искане за прилагане на член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1276/2008. Идентификация на изходното митническо учреждение или митническото учреждение на получаване на контролното копие Т5:
- *In spagnolo:* Solicitud de aplicación del artículo 15, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1276/2008. Aduana de salida o de destino del T5: ...
- *In ceco:* Žádost o použití čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 1276/2008. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:
- *In danese:* Anmodning om anvendelse af artikel 15, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1276/2008. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: ...
- *In tedesco:* Antrag auf Anwendung von Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1276/2008. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: ...
- *In estone:* Määruse (EÜ) nr 1276/2008 artikli 15 lõike 5 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: ...
- *In greco:* Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1276/2008. Προορισμός του τελωνείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του αντιτύπου ελέγχου Τ5: ...
- *In inglese:* Request for application of Article 15(5) of Regulation (EC) No 1276/2008. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: ...
- *In francese:* Demande d'application de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1276/2008. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: ...
- *In italiano:* Domanda di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008. Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: ...
- *In lettone:* Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 1276/2008 15. panta 5. punktu. Izvešanas muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontrolseksemplāru, identitāte: ...
- *In lituano:* Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 1276/2008 15 straipsnio 5 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: ...
- *In ungherese:* Az 1276/2008/EK rendelet 15. cikke (5) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kisépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:
- *In maltese:* Talba għall-applikazzjoni tal-Artikolu 15, paragrafu 5, tar-Regolament (KE) Nru 1276/2008. Identifikazzjoni tal-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: ...
- *In olandese:* Verzoek om toepassing van artikel 15, lid 5 van Verordening (EG) nr. 1276/2008 Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: ...
- *In polacco:* Wniosek o stosowanie art. 15 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1276/2008. Identyfikacja urzędu celnego wyprawdzenia lub urzędu celnego otrzymującego egzemplarz kontrolny T5: ...
- *In portoghese:* Pedido de aplicação do n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento (CE) n.º 1276/2008. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: ...
- *In rumeno:* Cerere de aplicare a articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1276/2008. Identitatea biroului vamal de ieșire sau a biroului vamal de destinație a exemplarului de control T5: ...
- *In slovacco:* Žiadosť o uplatňovanie článku 15 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1276/2008. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: ...
- *In sloveno:* Zahteva se uporaba člena 15, odstavka 5, Uredbe (ES) št. 1276/2008. Identifikacija carinskega urada izstopa ali carinskega urada, ki mu je poslan kontrolni izvod T5:
- *In finlandese:* Asetuksen (EY) N:o 1276/2008 15 artiklan 5 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot: ...
- *In svedese:* Begäran om tillämpning av artikel 15.5 i förordning (EG) nr 1276/2008. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsestullkontor enligt kontrollexemplaret T5:



## ALLEGATO VIII


**Elementi della relazione annuale ai sensi dell'articolo 16****1. Controlli presso gli uffici doganali di esportazione**

- 1.1. Il numero di dichiarazioni di esportazione per settore di prodotti e per ufficio doganale non escluse a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione per settore di prodotti nel proprio territorio non escluse a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.
- 1.2. Numero e percentuale di controlli fisici eseguiti per settore di prodotti e per ufficio doganale. Se lo Stato membro applica l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), la relazione riporta il numero complessivo e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore di prodotti sul proprio territorio.
- 1.3. Se del caso, elencare gli uffici doganali che applicano un'aliquota di controllo ridotta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b). Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 6, paragrafo 4, la relazione riporta il numero e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore di prodotti e per ufficio doganale di cui al suddetto articolo.
- 1.4. Il numero di controlli per settore di prodotti che hanno evidenziato irregolarità, l'incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate, se il valore richiesto delle restituzioni è superiore a 1 000 EUR e, se del caso, il numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (<sup>1</sup>).
- 1.5. Se del caso, l'aggiornamento del numero di irregolarità, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1848/2006, comunicate alla Commissione nelle precedenti relazioni annuali.
- 1.6. Il valore richiesto delle restituzioni per settore delle dichiarazioni sottoposte a controllo fisico.

**2. Controlli di sostituzione presso gli uffici doganali di uscita**

- 2.1. Il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per ufficio doganale di uscita o ufficio di destinazione dell'esemplare di controllo T5 attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità, indicato come:
  - a) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, lettera a);
  - b) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, lettera a);
  - c) numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti.
- 2.2. Il numero e la percentuale dei controlli sull'integrità dei sigilli di cui all'articolo 7, effettuati per ufficio doganale d'uscita o ufficio di destinazione dell'esemplare di controllo T5 attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità.
- 2.3. Il numero e la percentuale dei controlli, ripartiti per controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici, di cui agli articoli 8 e 9, effettuati per ufficio doganale d'uscita o ufficio di destinazione dell'esemplare di controllo T5 attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità.
- 2.4. Il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per i quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(<sup>1</sup>) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.



- 2.5. Il numero di controlli di sostituzione di cui all'articolo 8 del presente regolamento per i quali sono state evidenziate irregolarità, l'incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate che superano un valore di restituzione di 1 000 EUR e, se del caso, il numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1848/2006.

Il numero di controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 9 del presente regolamento per i quali sono state evidenziate irregolarità, l'incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate che superano un valore di restituzione di 1 000 EUR e, se del caso, il numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1848/2006.

- 2.6. Se del caso, l'aggiornamento del numero di irregolarità comunicate alla Commissione nella precedente relazione annuale a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1848/2006.
- 2.7. In che misura gli uffici doganali di uscita o l'ufficio doganale di destinazione dell'esemplare di controllo T5 hanno applicato l'articolo 15, paragrafo 5, e le informazioni trasmesse dagli organismi pagatori interessati.

### 3. Procedure per la selezione delle merci da sottoporre a controllo fisico

- 3.1. Descrizione delle procedure applicate per selezionare le partite da sottoporre a controlli fisici, controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici e relativa efficacia.

### 4. Modificazioni del sistema o della strategia per l'analisi dei rischi

- 4.1. Una descrizione di tutte le modifiche delle misure notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3.

### 5. Informazioni dettagliate sui sistemi di selezione e sul sistema di analisi dei rischi

Le informazioni di cui ai punti da 5.1 a 5.4 devono essere fornite soltanto se sono intervenute modifiche dalla data dell'ultima relazione.

Le informazioni di cui al punto 5.5 sono chieste agli Stati membri per il periodo del 2009 anteriore alla loro notifica dell'esecuzione dell'analisi dei rischi ai sensi dell'articolo 11.


- 5.1. Descrizione del sistema uniforme, se è stato adottato, di registrazione del coefficiente di ponderazione del rischio inerente a ciascuna partita di merci.
- 5.2. Indicazione della frequenza della valutazione e revisione periodiche dei rischi accertati.
- 5.3. Descrizione del sistema di sorveglianza e di feedback dell'informazione inteso a garantire l'esecuzione di controlli mirati o, in caso contrario, a motivare in modo esauriente e documentato la mancata esecuzione di siffatti controlli.
- 5.4. Se non si è proceduto ad alcuna revisione del rischio valutato (cfr. punto 5.2) durante i periodi coperti dalle ultime relazioni, spiegare per quali motivi la valutazione esistente è giudicata tuttora idonea a garantire l'efficacia dei controlli fisici.
- 5.5. Se non viene applicata un'analisi di rischio ai sensi dell'articolo 11, spiegare per quali motivi il sistema di controlli vigente è giudicato tuttora idoneo a garantire l'efficacia dei controlli fisici.

### 6. Coordinamento con il regolamento (CE) n. 485/2008

- 6.1. Descrizione delle misure adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento per migliorare il coordinamento con il regolamento (CE) n. 485/2008.

### 7. Difficoltà incontrate nell'applicazione del presente regolamento

- 7.1. Descrizione di eventuali difficoltà incontrate in sede di applicazione del presente regolamento e delle misure adottate o proposte per ovviare a tali difficoltà.




**8. Valutazione dei controlli effettuati**

- 8.1. Valutare se i controlli sono stati eseguiti in modo soddisfacente.
- 8.2. Riferire se l'organismo di certificazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 885/2006 ha formulato osservazioni sull'esecuzione dei controlli fisici e dei controlli di sostituzione nella sua ultima relazione redatta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento, indicando l'ubicazione di tali osservazioni nella relazione stessa (capitolo, pagina, ecc.). Se la relazione contiene raccomandazioni su come migliorare il sistema dei controlli fisici e dei controlli di sostituzione, indicare quali misure sono state attuate per migliorare il sistema.
- 8.3. Gli Stati membri che non hanno ancora attuato le misure di cui al precedente punto 8.2 al momento della stesura della relazione annuale, forniranno tale informazione entro il 31 luglio dell'anno in cui è presentata la relazione annuale.

**9. Miglioramenti proposti**

- 9.1. Se del caso, formulare eventuali suggerimenti per migliorare l'applicazione del presente regolamento o il regolamento stesso.



## ALLEGATO IX

## Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 386/90	Regolamento (CE) n. 3122/94	Regolamento (CE) n. 2090/2002	Presente regolamento
Articolo 1		Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1
		Articolo 1, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 1, articolo 3 e articolo 10, paragrafo 4	Articolo 2
Articolo 2			Articolo 3
Articolo 3, paragrafi 1 e 2			Articolo 4, paragrafo 1
		Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafi 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 3			Articolo 5, paragrafo 1
		Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 4			Articolo 5, paragrafo 3
		Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafi 4 e 5
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e 3, paragrafo 2, primo comma			Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma			Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma			Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
		Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 3
		Articolo 6, lettere a) e c)	Articolo 6, paragrafo 4
		Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 5
		Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 6
		Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 7
		Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 7
Articolo 3 bis		Articolo 10, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafo 1
		Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 2
		Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 3
		Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 1
		Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 2
		Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 1
		Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
		Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 1	Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3
	Articolo 2 (!)		—




Regolamento (CEE) n. 386/90	Regolamento (CE) n. 3122/94	Regolamento (CE) n. 2090/2002	Presente regolamento
	Articolo 3, paragrafo 1		Articolo 11, paragrafo 4
	Articolo 3, paragrafo 2		Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 4			Articolo 12
	Articolo 3, paragrafo 3		Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 5			Articolo 13, paragrafo 2
		Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
		Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2
		Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 1
		Articolo 10, paragrafo 5, lettera a) e 10, paragrafo 5, lettera a), secondo comma <sup>(1)</sup>	Articolo 15, paragrafo 2
		Articolo 10, paragrafo 5, lettera a), primo comma	Articolo 15, paragrafo 3
		Articolo 10, paragrafo 6	Articolo 15, paragrafo 4
		Articolo 10, paragrafo 7, primo comma	Articolo 15, paragrafo 5
		Articolo 11	Articolo 16
		Articolo 12	Articolo 17
			Articolo 18
		Allegato I <sup>(2)</sup>	Allegato I
	Articolo 1		Allegato II
		Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)	Allegato III
		Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)	Allegato IV
		Allegato I bis	Allegato V
		Allegato I ter	Allegato VI
		Allegato I quater	Allegato VII
		Allegato III	Allegato VIII
			Allegato IX

<sup>(1)</sup> Il segreto professionale è oggetto dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 450/2008.

<sup>(2)</sup> L'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), secondo comma, è ripreso dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006.

<sup>(3)</sup> Il punto 3, lettera b) è ripreso dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 485/2008.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2008 DELLA COMMISSIONE**  
del 17 dicembre 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(4)</sup> concluso nell'ambito dei ne-

goziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2005, il 2006 e il 2007, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.



## ALLEGATO

## «ALLEGATO XVII

## DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	— Dal 1° ottobre al 31 maggio	594 495
78.0020			— Dal 1° giugno al 30 settembre	108 775
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	— Dal 1° maggio al 31 ottobre	8 632
78.0075			— Dal 1° novembre al 30 aprile	15 259
78.0085	0709 90 80	Carciofi	— Dal 1° novembre al 30 giugno	16 421
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— Dal 1° gennaio al 31 dicembre	65 893
78.0110	0805 10 20	Arance	— Dal 1° dicembre al 31 maggio	700 277
78.0120	0805 20 10	Clementine	— Dal 1° novembre a fine febbraio	385 569
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— Dal 1° novembre a fine febbraio	95 620
78.0155	0805 50 10	Limoni	— Dal 1° giugno al 31 dicembre	335 735
78.0160			— Dal 1° gennaio al 31 maggio	64 586
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	— Dal 21 luglio al 20 novembre	89 754
78.0175	0808 10 80	Mele	— Dal 1° gennaio al 31 agosto	876 665
78.0180			— Dal 1° settembre al 31 dicembre	106 465
78.0220	0808 20 50	Pere	— Dal 1° gennaio al 30 aprile	257 327
78.0235			— Dal 1° luglio al 31 dicembre	37 316
78.0250	0809 10 00	Albicocche	— Dal 1° giugno al 31 luglio	4 199
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— Dal 21 maggio al 10 agosto	151 059
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— Dall'11 giugno al 30 settembre	39 144
78.0280	0809 40 05	Prugne	— Dall'11 giugno al 30 settembre	7 658»



## REGOLAMENTO (CE) N. 1278/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

## recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37, l'articolo 43, lettere a) e d), e l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato.
- (2) I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere.
- (3) La situazione del mercato delle carni suine in Irlanda è particolarmente critica, a causa dei livelli elevati di policlorobifenili (PCB) rilevati di recente nelle carni suine originarie di questo paese. Le autorità competenti hanno adottato varie misure per far fronte alla situazione.
- (4) Svartati allevamenti di suini sono stati riforniti di mangimi contaminati. Gli allevamenti colpiti rappresentano il 7 % della produzione suina totale in Irlanda. Poiché i mangimi contaminati costituiscono una proporzione massiccia dell'alimentazione dei suini, le carni provenienti da tali allevamenti presentano alti livelli di diossina. Data la difficoltà di rintracciare l'allevamento d'origine delle carni suine e tenuto conto degli elevati livelli di diossina rilevati, le autorità irlandesi hanno deciso di ritirare dal mercato, in via cautelare, tutte le carni suine e i prodotti del settore delle carni suine ivi presenti.

(5) L'applicazione di tali misure sta perturbando gravemente il mercato delle carni suine in Irlanda. Data l'eccezionalità delle circostanze e le difficoltà pratiche cui deve far fronte tale mercato, è opportuno prevedere misure comunitarie eccezionali di sostegno del mercato mediante la concessione di aiuti all'ammasso privato in Irlanda, per un periodo limitato e per una quantità limitata di prodotti.

(6) In base all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007, può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per le carni suine, il cui importo è fissato dalla Commissione anticipatamente o mediante gara.

(7) Dato che la situazione del mercato delle carni suine in Irlanda richiede un intervento rapido, la procedura più adeguata per la concessione del suddetto aiuto consiste nel fissarne l'importo anticipatamente.

(8) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.

(9) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.


(10) Considerate le circostanze particolari, occorre esigere che i prodotti da conferire all'ammasso siano stati ottenuti da suini provenienti da allevamenti risultati esenti dai mangimi contaminati. È inoltre necessario disporre che i prodotti interessati siano stati ottenuti da suini allevati e macellati in Irlanda.

(11) Per favorire la gestione della misura, è opportuno classificare i prodotti del settore delle carni suine in funzione delle analogie nel livello del costo di ammasso.

(12) Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi dei prodotti che ciascun richiedente deve fornire.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.



- (13) Conviene fissare una cauzione per garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi contrattuali e che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.
- (14) Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a riequilibrare il mercato. Occorre perciò applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicarsi per la riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nel suddetto articolo.
- (15) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e chiarezza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Campo d'applicazione

1. È concesso un aiuto all'ammasso privato per i prodotti del settore delle carni suine che soddisfano le condizioni seguenti:
- a) sono ottenuti da suini allevati in Irlanda almeno negli ultimi due mesi prima della macellazione;
- b) sono di qualità sana, leale e mercantile e sono stati ottenuti da suini provenienti da allevamenti risultati esenti da mangimi contaminati da un forte tasso di policlorobifenili (PCB).
2. L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.

#### Articolo 2

##### Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

#### Articolo 3

##### Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1 possono essere presentate in

Irlanda a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande si riferiscono ad un periodo di ammasso di 90, 120, 150 o 180 giorni.

3. Ogni domanda verte su una sola categoria di prodotti tra quelle figuranti nell'allegato e specifica il corrispondente codice NC all'interno di tale categoria.

4. Le autorità irlandesi prendono le misure necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 1.

#### Articolo 4

##### Quantitativi minimi

I quantitativi minimi per ogni domanda sono i seguenti:

- a) 10 tonnellate per i prodotti disossati;
- b) 15 tonnellate per tutti gli altri prodotti.

#### Articolo 5

##### Cauzioni

Le domande sono accompagnate da una cauzione pari al 20 % degli importi degli aiuti figuranti nelle colonne da 3 a 6 dell'allegato.

#### Articolo 6

##### Quantitativo totale

Il quantitativo totale per il quale possono concludersi contratti in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 826/2008 non supera 30 000 tonnellate in peso del prodotto.

#### Articolo 7


##### Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 7 dell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 8

##### Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO


Categorie di prodotti	Prodotti per i quali è concesso l'aiuto	Importi dell'aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/t)				Detrazioni per giorno
		90 giorni	120 giorni	150 giorni	180 giorni	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Categoria 1</b>						
ex 0203 11 10	Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognoni, diaframma e midollo spinale <sup>(1)</sup>	278	315	352	389	1,24
<b>Categoria 2</b>						
ex 0203 12 11	Prosciutti					
ex 0203 12 19	Spalle					
ex 0203 19 11	Parti anteriori					
ex 0203 19 13	Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	337	379	421	463	1,41
ex 0203 19 55	Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>					
<b>Categoria 3</b>						
ex 0203 19 15	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare					
ex 0203 19 55	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole	164	197	230	263	1,09
<b>Categoria 4</b>						
ex 0203 19 55	Tagli corrispondenti a «middles» (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati <sup>(4)</sup>	255	290	325	360	1,17

<sup>(1)</sup> Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

<sup>(2)</sup> Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

<sup>(3)</sup> La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

<sup>(4)</sup> La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1279/2008 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 dicembre 2008**

**relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1399/2007 per l'importazione di salsicce e di taluni prodotti a base di carne originari della Svizzera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1399/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per quanto riguarda le salsicce e alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1399/2007 ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di salsicce e di taluni prodotti a base di carne.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4180 a norma del regolamento (CE) n. 1399/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono pari a 469 000 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.


*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 29.11.2007, pag. 7.



## REGOLAMENTO (CE) N. 1280/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione per le carni suine <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1382/2007 ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4046 ai sensi del regolamento (CE) n. 1382/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono pari a 1 365 000 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.


*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 dell'16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 27.11.2007, pag. 28.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1281/2008 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 dicembre 2008**

**relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 812/2007 per le carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell'11 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 812/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

- (2) I quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008, per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009, sono inferiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4170 a norma del regolamento (CE) n. 812/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono pari a 2 611 500 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.


*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 182 del 12.7.2007, pag. 7.



## REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 979/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario nel settore delle carni suine originarie del Canada <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 979/2007 ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

- (2) I quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008, per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009, sono inferiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4204 a norma del regolamento (CE) n. 979/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono pari a 3 468 000 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 217 del 22.8.2007, pag. 12.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1283/2008 DELLA COMMISSIONE**  
del 17 dicembre 2008

**relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 806/2007 per le carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

(1) Il regolamento (CE) n. 806/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2) I quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008, per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009, sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 806/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 181 dell'11.7.2007, pag. 3.



## ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009 (in %)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.4.2009-30.6.2009 (in kg)
G2	09.4038	( <sup>2</sup> )	9 643 903
G3	09.4039	( <sup>1</sup> )	2 798 000
G4	09.4071	( <sup>1</sup> )	2 251 500
G5	09.4072	( <sup>1</sup> )	4 620 750
G6	09.4073	( <sup>1</sup> )	11 300 250
G7	09.4074	( <sup>1</sup> )	3 887 250

(<sup>1</sup>) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(<sup>2</sup>) Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1284/2008 DELLA COMMISSIONE**  
del 17 dicembre 2008

**recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 8 al 12 dicembre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 8 al 12 dicembre 2008 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di

canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 <sup>(3)</sup>, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4337 (luglio-settembre 2009).

- (2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 8 al 12 dicembre 2008 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

*Per la Commissione*


Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.


<sup>(3)</sup> GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.



## ALLEGATO

**Zucchero preferenziale ACP-INDIA**  
**Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 8.12.2008-12.12.2008	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	0	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	




**Zucchero preferenziale ACP-INDIA**  
**Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna luglio-settembre 2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 8.12.2008-12.12.2008	Limite
09.4331	Barbados	—	Raggiunto
09.4332	Belize	—	
09.4333	Costa d'Avorio	—	
09.4334	Repubblica del Congo	—	
09.4335	Figi	—	
09.4336	Guyana	—	
09.4337	India	100	
09.4338	Giamaica	—	
09.4339	Kenya	—	
09.4340	Madagascar	—	
09.4341	Malawi	—	
09.4342	Maurizio	—	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	—	
09.4347	Tanzania	—	
09.4348	Trinidad e Tobago	—	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	—	
09.4351	Zimbabwe	—	

**Zucchero complementare**  
**Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 8.12.2008-12.12.2008	Limite
09.4315	India	—	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	—	



**Zucchero concessioni CXL**  
**Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 8.12.2008-12.12.2008	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

**Zucchero Balcani**  
**Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 8.12.2008-12.12.2008	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia e Kosovo (*)	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

(\*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

**Zucchero di importazione eccezionale e industriale**  
**Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 8.12.2008-12.12.2008	Limite
09.4380	eccezionale	—	
09.4390	industriale	100	



**Zucchero APE supplementare**  
**Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006**  
**Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 8.12.2008-12.12.2008	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	0	Raggiunto
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	0	Raggiunto
09.4436	Repubblica dominicana	0	Raggiunto
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	

**Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania**

**Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007**

**Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 8.12.2008-12.12.2008	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	



## REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 17, paragrafo 7,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, e in particolare il terzo trattino dell'articolo 8, paragrafo 5,


visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(3)</sup>, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/78/CE stabilisce controlli veterinari di determinate scorte di prodotti di origine animale introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, gli Stati membri provvedono affinché nessuna partita proveniente da un paese terzo venga introdotta nella Comunità senza essere sottoposta agli adeguati

controlli veterinari (controlli sistematici), e affinché le partite siano introdotte nella Comunità attraverso i posti d'ispezione frontaliere.


- (3) A norma dell'articolo 16 della direttiva 97/78/CE, tali requisiti non si applicano ai prodotti che sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e sono destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi una quantità da definire in conformità della procedura descritta nella direttiva. Inoltre, tali requisiti non si applicano a prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantità spedita non superi una quantità da definire in conformità della procedura descritta nella direttiva.
- (4) La decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, elenca i prodotti di origine animale che devono essere sottoposti a controllo veterinario presso i posti d'ispezione frontaliere.
- (5) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi <sup>(5)</sup>, stabilisce un limite di peso di 1 kg per l'esenzione dai controlli veterinari sistematici dei prodotti destinati al consumo umano provenienti da paesi autorizzati o da parti di tali paesi. Tale articolo stabilisce inoltre i limiti di peso per altri prodotti specifici di origine animale introdotti in Danimarca e provenienti, tra l'altro, dalla Groenlandia e dalle Isole Færøer, ed inoltre per alcuni pesci provenienti dalla Russia e introdotti in Finlandia e in Svezia.

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.<sup>(2)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.<sup>(3)</sup> GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.<sup>(4)</sup> GUL 116 del 4.5.2007, pag. 9.<sup>(5)</sup> GUL 21 del 28.1.2004, pag. 11.

- (6) L'allegato II della decisione 2007/275/CE elenca i prodotti composti esenti da controlli veterinari. Anche questi prodotti dovrebbero essere esenti da controlli veterinari sistematici quando formino parte del bagaglio dei viaggiatori e siano destinati al loro consumo personale o quando formino oggetto di piccole spedizioni inviate a privati.
- (7) I requisiti e, in particolare, i limiti di peso per l'introduzione di partite di prodotti di origine animale per il consumo personale sono pertanto stabiliti in vari testi legislativi. Tali requisiti, tuttavia, debbono essere facilmente comprensibili per le autorità incaricate del loro rispetto, per i viaggiatori e per il pubblico in generale. Occorre pertanto semplificare e riunire in un regolamento i tipi e le quantità di prodotti di origine animale che possono essere esentati dai controlli veterinari cui sono soggette le importazioni commerciali.
- (8) Nello stabilire le misure che disciplinano l'introduzione di questi prodotti, occorre sempre tenere conto del possibile rischio d'introdurre malattie animali nella Comunità mediante l'introduzione di prodotti di origine animale. Il livello di rischio per la salute animale varia in funzione di diversi fattori, come il tipo di prodotto, la specie animale dalla quale si ottiene e la probabilità che sia presente un agente patogeno.
- (9) Una delle malattie più pericolose che potrebbero essere potenzialmente introdotte nella Comunità è l'afta epizootica. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato il rischio d'introduzione di questa malattia nella Comunità. La sua valutazione mostra chiaramente che l'introduzione di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari sono possibili vettori di entrata del virus dell'afta epizootica nella Comunità.
- (10) Per evitare l'introduzione di queste malattie, la Comunità ha stabilito, già da molti anni, un insieme completo di norme che disciplinano le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale per scopi commerciali.
- (11) Il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione <sup>(6)</sup> stabilisce misure relative all'importazione di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari per il consumo personale. Conformemente a questo regolamento, i viaggiatori non possono introdurre nella Comunità carne e prodotti a base di carne né latte e prodotti lattiero-caseari che non siano pienamente conformi alle norme comunitarie sulle importazioni commerciali.
- (12) Questo principio dev'essere mantenuto in futuro per garantire che la Comunità rimanga immune dall'afta epizootica. La quantità di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari trasportata dai viaggiatori che dovrebbe essere esentata dai controlli veterinari sistematici alle frontiere stabilite dalla direttiva 97/78/CE dovrebbe essere quindi fissata a zero.
- (13) Le misure previste nel presente regolamento devono essere applicate fatta salva la legislazione veterinaria della Comunità destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate misure di protezione.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento devono essere applicate fatto salvo quanto disposto nella normativa di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio <sup>(7)</sup>.
- (15) È inoltre opportuno garantire che le informazioni relative ai controlli veterinari e alle norme applicabili all'introduzione di prodotti di origine animale sia messa a disposizione dei viaggiatori e del pubblico in generale.
- (16) Si ritiene che alcuni paesi terzi, considerando la loro prossimità geografica e la loro situazione in materia di salute animale, presentino un rischio minimo per le condizioni di salute animale nella Comunità. Pertanto, limitate quantità di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari provenienti da questi paesi devono continuare ad essere esentati dai controlli veterinari sistematici.
- (17) Inoltre, alcuni paesi terzi vicini hanno stipulato accordi veterinari specifici con la Comunità per quanto riguarda aspetti pertinenti della legislazione comunitaria veterinaria.
- (18) Le scorte personali di prodotti di origine animale in quantità inferiori a un limite determinato da questi paesi terzi devono pertanto continuare ad essere esentate dai controlli veterinari sistematici previsti nella direttiva 97/78/CE. Per garantire l'adeguata comunicazione di informazioni esatte ai viaggiatori, in tutto il materiale pubblicitario relativo deve essere indicato che questi paesi terzi sono paesi esentati.
- (19) In generale, la situazione zoosanitaria della Croazia rappresenta un rischio zoosanitario minimo per la Comunità. I prodotti di origine animale in quantità inferiori a un limite determinato che costituiscano parte del bagaglio dei viaggiatori o che formino oggetto di piccole spedizioni ai consumatori dalla Croazia devono rimanere esentati dai controlli veterinari sistematici previsti dalla direttiva 97/78/CE. Per garantire la corretta informazione dei passeggeri, la Croazia deve essere indicata come paese esentato in tutto il materiale pubblicitario pertinente stabilito dal presente regolamento.

<sup>(6)</sup> GUL 122 del 26.4.2004, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.



(20) Tuttavia, considerando l'attuale situazione della peste suina classica in Croazia, la carne di maiale e i prodotti a base di carne di maiale potrebbero comportare un possibile rischio zoonosanitario per l'UE. Per fronteggiare questo problema, la Croazia ha accettato di adottare misure atte a garantire che tali prodotti destinati alla Comunità e trasportati dai viaggiatori o inviati per posta a privati non escano dal suo territorio.

(21) È inoltre opportuno chiarire che le disposizioni che si applicano ad alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano devono anche applicarsi ai prodotti destinati all'alimentazione di animali da compagnia, per evitare che i viaggiatori o i consumatori eludano le norme stabilite dal presente regolamento.

(22) Deve continuare ad essere chiaramente disincentivata l'introduzione nella Comunità di partite di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che non sono conformi ai requisiti sanitari comunitari senza la previa autorizzazione veterinaria. Gli Stati membri devono pertanto continuare ad imporre costi e sanzioni, nella misura necessaria, compresi i costi di eliminazione dei prodotti, alle persone ritenute responsabili di violazione delle norme sull'introduzione nella Comunità di prodotti di origine animale.

(23) Gli Stati membri devono continuare a fornire informazioni adeguate alla Commissione sui meccanismi che hanno posto in essere per garantire il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento. Le informazioni fornite possono inoltre essere utilizzate per rivedere le norme stabilite nel presente regolamento.

(24) Al fine di garantire che le informazioni sui requisiti relativi all'introduzione nella Comunità di prodotti di origine animale vengano effettivamente fornite ai viaggiatori e al pubblico in generale, gli Stati membri e gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri devono richiamare l'attenzione del pubblico in generale e dei passeggeri trasportati nella Comunità su tali requisiti.

(25) Tenendo conto delle difficoltà che s'incontrano nel raccogliere informazioni riguardanti i depositi postali, è opportuno dare agli Stati membri più tempo per presentare queste informazioni.

(26) A fini di coerenza e di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno modificare l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004 e abrogare il regolamento (CE) n. 745/2004.

(27) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori o formano oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza (ad esempio per posta, telefono o Internet) e sono consegnate al consumatore.

2. Il presente regolamento non si applica alle scorte personali provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera. Il presente regolamento non si applica inoltre alle scorte personali di prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer e dall'Islanda. Tuttavia, al fine di fornire adeguate informazioni ai viaggiatori, questi paesi terzi devono essere indicati come paesi esentati in tutto il materiale pubblicitario pertinente.

3. Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate misure di protezione.

4. Il presente regolamento si applica fatte salve le norme applicabili in materia di certificazione contenute nella legislazione di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

#### Articolo 2


##### Norme sull'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale

1. Le scorte personali di prodotti di origine animale, per il consumo umano personale, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE, non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I di tale direttiva, a condizione che:

a) figurino nella parte 1 dell'allegato I, non siano soggette all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi;

b) figurino nella parte 1 dell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;

c) siano prodotti della pesca eviscerati freschi o preparati o prodotti della pesca trasformati, nel senso dei punti 3.5, 3.6 o 7.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite;



d) siano prodotti diversi da quelli menzionati alle lettere a), b) e c) o all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi.

2. Le scorte personali di prodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali da compagnia non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I della direttiva 97/78/CE, a condizione che:

a) figurino nella parte 2 dell'allegato I e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi;

b) figurino nella parte 2 dell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi.

3. In deroga a quanto disposto al paragrafo 1, lettere a), b) e d), e al paragrafo 2, le scorte personali di prodotti di origine animale provenienti dalla Croazia, dalle isole Færøer, dalla Groenlandia o dall'Islanda non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I della direttiva citata, a condizione che:

a) figurino nell'allegato I, non siano soggette all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi;

b) figurino nell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi;

c) siano prodotti diversi da quelli menzionati nel presente articolo, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, lettere a) e b), o nell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.

#### Articolo 3

#### Informazioni che gli Stati membri devono fornire ai viaggiatori e al pubblico in generale

1. Gli Stati membri garantiscono che in tutti i punti di entrata nella Comunità si richiami l'attenzione dei viaggiatori provenienti da paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali introdotte nella Comunità.

2. Le informazioni fornite ai viaggiatori conformemente al paragrafo 1 comprendono almeno le informazioni contenute in uno dei manifesti di cui all'allegato III, presentate su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili.

3. Gli Stati membri possono integrare tali informazioni con informazioni aggiuntive, comprendenti:

a) le informazioni indicate nell'allegato IV;

b) informazioni adeguate alle condizioni locali, e con le disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 97/78/CE.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dovranno essere redatte in:

a) almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'introduzione nella Comunità;

b) una seconda lingua ritenuta opportuna dall'autorità competente; la seconda lingua può essere quella utilizzata nel paese vicino ovvero, nel caso degli aeroporti e dei porti, la lingua che utilizzano con maggiore probabilità i passeggeri che sbarcano.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico in generale sia informato sui requisiti relativi all'introduzione nella Comunità dei prodotti di origine animale che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati o che sono ordinati a distanza dai consumatori finali.

#### Articolo 4

#### Informazioni che devono fornire ai clienti gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri e i servizi postali

Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori portuali ed aeroportuali e le agenzie di viaggi, nonché i servizi postali, richiameranno l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare fornendo le informazioni di cui agli allegati III e IV, come previsto all'articolo 3.


#### Articolo 5

#### Controlli

1. Le autorità competenti e quelle che effettuano i controlli ufficiali, in collaborazione con gli operatori portuali ed aeroportuali e con gli operatori responsabili di altri punti d'entrata di scorte personali di prodotti di origine animale organizzano controlli efficaci nei punti d'entrata nella Comunità.

2. I controlli previsti al paragrafo 1 saranno destinati a individuare la presenza di scorte personali di prodotti di origine animale e a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 2.

3. I controlli previsti al paragrafo 1 possono essere organizzati sulla base di una valutazione dei rischi, utilizzando, ove ritenuto necessario dall'autorità competente dello Stato membro, efficaci metodi di rilevamento quali apparecchi di scansione e cani addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di bagagli personali allo scopo di individuare la presenza di scorte personali di prodotti di origine animale.



*Articolo 6***Sanzioni**

1. Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali:
  - a) identificano le scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento;
  - b) sequestrano e distruggono tali scorte in conformità della legislazione nazionale.
2. Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali potranno imporre costi o sanzioni alle persone responsabili di scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono che la legislazione nazionale applicabile per il sequestro e la distruzione delle scorte personali identifica le persone fisiche o giuridiche responsabili per i costi di distruzione di tutte le scorte personali sequestrate.

*Articolo 7***Obblighi relativi alla presentazione di relazioni**

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni anno, entro il 1° maggio, una relazione comprendente le informazioni pertinenti relative alle misure adottate allo scopo di rendere note e di far rispettare le norme stabilite dal presente regolamento, ed i relativi risultati.
2. La relazione avrà la forma di una tabella completata secondo quanto stabilito all'allegato V.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

*Articolo 8***Modifica**

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 8***Norme specifiche per i prodotti che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati**

I prodotti di origine animale che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati devono essere conformi ai requisiti posti dal regolamento (CE) n. 1285/2008 della Commissione.»

*Articolo 9***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 745/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato VII.


*Articolo 10***Disposizioni transitorie**

In deroga a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commissione una tabella completata in conformità di quanto disposto all'allegato VI per i periodi di notifica precedenti al 1° gennaio 2011.

*Articolo 11***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è applicabile dal 1° maggio 2009.




## ALLEGATO I

## PARTE 1

## Elenco dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Codice NC	Descrizione	Precisazioni e spiegazioni
ex capitolo 2 (0201-0210)	Carni e frattaglie commestibili	Escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70)
0401-0406	Latte e derivati del latte	Tutti
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi (diversi da quelli di pesci) freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	Tutti, esclusi gli involucri
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelle delle voci 0209 o 1503	Tutti
1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	Tutti
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	Tutti
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Tutti
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Tutti
1602	Altre carni preparate o conservate, frattaglie o sangue	Tutti
1702 11 00 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio	Tutti
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao o che contengono una proporzione inferiore al 40 % in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 % in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove	Solo le preparazioni contenenti carne o latte
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, anche preparato	Solo le preparazioni contenenti carne o latte
ex 1905 90	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao: ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli e prodotti simili	Solo le preparazioni contenenti carne o latte
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice 2006	Solo le preparazioni contenenti carne o latte
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Solo le preparazioni contenenti carne o latte



Codice NC	Descrizione	Precisazioni e spiegazioni
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata	Solo le preparazioni contenenti carne o latte
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Solo le preparazioni contenenti carne o latte
ex 2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	Solo le preparazioni contenenti latte
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Solo le preparazioni contenenti carne o latte


## PARTE 2

**Elenco di prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)**

Codice NC	Descrizione	Precisazioni e spiegazioni
0511	Prodotti animali non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana	

## Note:

1. Colonna 1: Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere sottoposti a controlli veterinari e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, quest'ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 1901: sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte).
2. Colonna 2: La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «designazione delle merci» dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Per ulteriori spiegazioni circa la portata precisa della tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.
3. Colonna 3: Questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.



## ALLEGATO II

## PARTE 1

**Scorte personali di prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)**

Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti:

- i) non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;
- ii) siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e
- iii) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

## PARTE 2

**Scorte personali di prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b)**

Alimenti speciali per animali da compagnia necessari per motivi medici, purché tali prodotti:

- i) non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;
- ii) siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e
- iii) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.



## ALLEGATO III

(Gli avvisi si trovano al seguente indirizzo: [http://CE.europa.eu/food/fs/ah\\_pcad/ah\\_pcad\\_importposters\\_en.html](http://CE.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)).



COMMISSIONE EUROPEA

## Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall'Unione europea!

I prodotti di origine animale  
possono veicolare agenti patogeni  
responsabili di malattie infettive degli animali




Esistono procedure e controlli veterinari rigorosi  
sull'introduzione nell'Unione europea  
di prodotti di origine animale



**I viaggiatori (\*) devono  
presentare questi prodotti  
per i controlli ufficiali**

(\*) Esclusi i viaggiatori in arrivo con piccoli quantitativi destinati al consumo personale provenienti da Andorra, Croazia, Isole Faeroer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

B. B. H. H. H. H. H.



# Le malattie non rispettano le frontiere



Importare carni o prodotti lattiero caseari da paesi che non fanno parte dell'UE, comporta il rischio di importare malattie degli animali.

La mancata dichiarazione di tali prodotti, può comportare un'ammenda o l'avvio di un procedimento giudiziario.

Tali prodotti saranno confiscati e distrutti alla frontiera.

È tuttavia consentita l'introduzione di piccole quantità destinate alle scorte personali da Andorra, Croazia, Groenlandia, Islanda, Isole Faeroer, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.



COMMISSIONE EUROPEA



## ALLEGATO IV

## Informazioni di cui agli articoli 3 e 4

## Parte 1 — Opuscolo



Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall'Unione europea!

**I prodotti di origine animale possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive degli animali**

Considerato l'elevato rischio d'introduzione di malattie nell'Unione europea (UE), esistono procedure rigorose per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale nell'UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra i ventisette Stati membri dell'UE e i prodotti di origine animale provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Tutti i prodotti di origine animale non conformi a queste norme devono essere consegnati all'ingresso nell'UE per essere ufficialmente eliminati. **La mancata dichiarazione di questi prodotti può comportare un'ammenda o l'avvio di un procedimento giudiziario.**

#### 1. Piccole quantità di carne e prodotti lattiero-caseari

**Non** potete portare o inviare nell'UE carne o prodotti lattiero-caseari per consumo umano personale o per l'alimentazione di animali da compagnia, eccettuati:

- i prodotti provenienti da Croazia, isole Færøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein o Svizzera, a condizione che il loro peso non superi i **10 chilogrammi** a persona,
- il latte in polvere per lattanti, le preparazioni alimentari per bambini e gli alimenti speciali necessari per motivi medici, anche per animali da compagnia, a condizione che la loro quantità totale non superi i **2 chilogrammi** a persona o animale da compagnia e purché tali prodotti:
  - non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,
  - siano prodotti di marca confezionati, e
  - la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

#### 2. Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE scorte personali di prodotti della pesca (pesce fresco, essiccato, cucinato; salato o affumicato) a condizione che:

- il pesce fresco sia eviscerato,
- il peso a persona dei prodotti della pesca non superi i **20 chilogrammi o il peso di un pesce**, se supera tale limite.

Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer o dall'Islanda.


#### 3. Piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE altri prodotti di origine animale, come il miele, a condizione che non superino i **2 chilogrammi** a persona.

#### 4. Quantità superiori di prodotti di origine animale

Potete portare o inviare nell'UE quantità superiori di prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, comprendenti:

- i requisiti di certificazione, secondo quanto stabilito nel corrispondente certificato veterinario ufficiale dell'UE,
- la presentazione delle merci, con l'adeguata documentazione, a un posto d'ispezione frontaliere dell'UE autorizzato per il controllo veterinario, all'arrivo nell'UE.



**5. Prodotti animali esentati**

I seguenti prodotti sono esentati dalle norme sopra indicate:

- pane, dolci, biscotti, cioccolato e prodotti della confetteria (comprese le caramelle) non uniti a, né farciti con prodotti a base di carne,
- integratori alimentari confezionati per il consumatore finale,
- estratti e concentrati di carne,
- olive ripiene di pesce,
- paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne,
- pizze senza carne,
- brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale,
- qualunque altro prodotto alimentare non contenente carne o contenente meno del 50 % di qualunque altro tipo di prodotto di origine animale trasformato, come prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di uova o prodotti della pesca.

**6. Prodotti animali di specie protette**

Possono esservi restrizioni aggiuntive per alcune specie protette. Ad esempio, per il caviale delle specie di storione, il limite di peso è di 125 grammi a persona.

**Parte 2 — Video**

Le informazioni indicate nella parte 1 possono essere trasmesse mediante un video, come quello pubblicato dalla Commissione europea alla seguente pagina web:

[http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal\\_imports/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm)




## ALLEGATO V

**Cifre relative ai risultati delle misure volte a garantire il rispetto delle norme sull'introduzione di scorte personali di prodotti di origine animale**

<b>1. Informazioni generali</b>				
Nome dello Stato membro				
Anno di notifica				
Numero di punti d'entrata nella Comunità europea				
<b>2. Meccanismi utilizzati per sensibilizzare sulle condizioni zoonitarie per l'introduzione di scorte personali di prodotti di origine animale durante l'anno di notifica</b>				
	Sì	In caso affermativo, specificare la frequenza	NO	Osservazioni
Manifesti				
Avvisi al pubblico				
Pubblicità su Internet				
Pubblicità aggiuntiva				
Altro (specificare)				
<b>3. Misure volte a garantire il rispetto delle norme ai punti d'entrata nella Comunità</b>				
3.1. Nome delle autorità responsabili delle misure				
3.2. Meccanismi utilizzati per identificare le scorte personali illegali di carne e di latte durante l'anno di notifica				
	Sì	In caso affermativo, specificare la frequenza	NO	Osservazioni
Ispezioni casuali				
Ispezioni mirate				
Cani «addestrati»				
Apparecchi di scansione				
Altri (specificare)				



3.3. Se del caso, indicare da quali paesi terzi provenivano i viaggiatori sottoposti con maggior frequenza a ispezioni mirate per fornire particolari riguardo, ad esempio, il numero d'ispezioni effettuate e la quantità e il tipo di scorte personali illegali individuate (l'elenco può essere ampliato)			
Paesi terzi	Numero d'ispezioni effettuate	Quantità e tipo di scorte illegali individuate	Osservazioni
3.4. Numero totale approssimativo di scorte illegali di carne e di latte individuate nel bagaglio personale ai punti d'entrata della Comunità durante l'anno di notifica			Osservazioni:
3.5. Quantità approssimativa (in kg) di carne e prodotti a base di carne trasportati nel bagaglio personale che sono stati sequestrati o distrutti in base ai controlli effettuati ai punti d'entrata della Comunità durante il periodo di notifica			Osservazioni:
3.6. Quantità approssimativa (in kg) di latte e di prodotti lattiero-caseari trasportati nel bagaglio personale che sono stati sequestrati o distrutti in base ai controlli effettuati ai punti d'entrata della Comunità durante il periodo di notifica			Osservazioni:
3.7. Indicare i cinque paesi terzi da cui provenivano i viaggiatori che con maggiore frequenza trasportavano scorte illegali di carne, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari durante il periodo di notifica			
Paese 1			
Paese 2			
Paese 3			
Paese 4			
Paese 5			
Osservazioni			
3.8. Quantità approssimativa (in kg) di altri prodotti di origine animale (diversi dalla carne e dai prodotti a base di carne e dal latte e dai prodotti lattiero-caseari) trasportati nel bagaglio personale che sono sequestrati o distrutti in base ai controlli effettuati ai punti d'entrata della Comunità durante il periodo di notifica			Osservazioni:



<b>4. Misure volte a garantire il rispetto delle norme nei depositi postali</b>				
4.1.	Nome delle autorità competenti per il rispetto delle norme			
4.2. Meccanismi utilizzati per identificare il latte e i prodotti lattiero-caseari illegali nelle spedizioni postali personali durante l'anno di notifica				
	Sì	In caso affermativo, specificare la frequenza	NO	Osservazioni
Ispezioni casuali				
Ispezioni mirate				
Cani «addestrati»				
Apparecchi di scansione				
Altri (specificare)				
4.3. Se del caso, indicare da quali paesi terzi provenivano le spedizioni postali personali sottoposte con maggior frequenza a ispezioni mirate e fornire particolari riguardo, ad esempio il numero d'ispezioni effettuate e la quantità e il tipo di scorte personali illegali individuate (l'elenco può essere ampliato)				
Paesi terzi	Numero d'ispezioni effettuate			
4.4.	Numero totale approssimativo di scorte illegali di carne e di latte individuate nelle spedizioni postali personali durante l'anno di notifica			Osservazioni:
4.5.	Quantità approssimativa (in kg) di carne e prodotti a base di carne sequestrati o distrutti dopo essere stati individuati in spedizioni postali personali durante i controlli effettuati nel periodo di notifica			Osservazioni:
4.6.	Quantità approssimativa (in kg) di latte e di prodotti lattiero-caseari sequestrati o distrutti dopo essere stati individuati in spedizioni postali personali durante i controlli effettuati nel periodo di notifica			Osservazioni:



4.7. Indicare i cinque paesi terzi dai quali provenivano le spedizioni postali personali nelle quali con maggiore frequenza sono stati individuati carne e prodotti a base di carne e latte e prodotti lattiero-caseari durante il periodo di notifica		
Paese 1		
Paese 2		
Paese 3		
Paese 4		
Paese 5		
Osservazioni		
4.8. Quantità approssimativa (in kg) di altri prodotti di origine animale (diversi dalla carne e dai prodotti a base di carne e dal latte e prodotti lattiero-caseari) sequestrati e/o distrutti dopo essere stati individuati in spedizioni postali personali durante i controlli effettuati ai punti d'entrata della Comunità durante il periodo di notifica		Osservazioni:
5. <b>Osservazioni generali</b>		

Il documento dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 1° maggio dell'anno immediatamente successivo alla conclusione di ciascun periodo annuale di notifica.

Il periodo di notifica va dal 1° gennaio al 31 dicembre e le informazioni dovranno essere state comunicate entro il 1° maggio dell'anno immediatamente successivo al termine di ciascuno dei periodi annuali di notifica sopra indicati.

L'informazione raccolta e riassunta può essere consultata al seguente sito web della Commissione europea:


[http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal\\_imports/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm)



## ALLEGATO VI

## Cifre relative al rispetto delle norme sulle importazioni personali di carne e di latte

<p><b>INFORMAZIONI DI BASE</b></p> <p>a) Stato membro (si prega di specificare) .....</p> <p>.....</p> <p>b) Numero approssimativo di punti d'entrata nella Comunità europea (si prega di specificare) .....</p> <p>.....</p> <p>c) Periodo di notifica (si prega di specificare l'anno) .....</p> <p>.....</p>
<p><b>MECCANISMI UTILIZZATI PER SENSIBILIZZARE SULLE CONDIZIONI ZOOSANITARIE DELLE IMPORTAZIONI PERSONALI</b></p> <p>Si prega di specificare i meccanismi utilizzati dalle autorità competenti per sensibilizzare sulle condizioni zoosanitarie delle importazioni personali. Specificare sia i meccanismi, sia la frequenza con la quale sono stati utilizzati (ad esempio, manifesti, avvisi pubblici, pubblicità aggiuntiva, ecc.):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME</b></p> <p>a) Meccanismi utilizzati per identificare le scorte illegali di carne e di latte durante il periodo di notifica (cancellare gli strumenti non utilizzati):</p> <p><b>Ispezioni doganali casuali/ispezioni doganali specifiche/cani «addestrati»/dispositivi di scansione/altri</b></p> <p>Si prega di fornire particolari sui regimi utilizzati per garantire il rispetto delle norme durante il periodo di notifica:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>b) Numero totale approssimativo di scorte illegali di carne e di latte individuate nel bagaglio personale ai punti d'entrata nella Comunità durante il periodo di notifica: ..... <b>(si prega di specificare)</b></p> <p>c) Quantità approssimative di carne e di latte trasportati nel bagaglio personale sequestrate o distrutte durante i controlli effettuati ai punti d'entrata della Comunità durante il periodo di notifica:</p> <p>— ..... kg di carne e prodotti a base di carne</p> <p>— ..... kg di latte e prodotti lattiero-caseari</p>



d) Indicare i cinque paesi terzi da cui provenivano i viaggiatori che con maggiore frequenza trasportavano scorte illegali di carne e di latte durante il periodo di notifica:

.....

.....

.....

e) Indicare eventualmente i paesi terzi da cui provenivano i viaggiatori sottoposti con maggiore frequenza ad ispezioni doganali specifiche e fornire particolari al riguardo, ad esempio, il numero di ispezioni effettuate e la quantità e il tipo di scorte personali illegali individuate:

.....


.....

.....

Il documento dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 1° marzo dell'anno immediatamente successivo alla conclusione di ciascun periodo annuale di notifica.

Il periodo di notifica va dal 1° gennaio al 31 dicembre e le informazioni dovranno essere state comunicate entro il 1° maggio dell'anno immediatamente successivo al termine di ciascuno dei periodi annuali di notifica sopra indicati.


—



## ALLEGATO VII

## Tavola di corrispondenza

Regolamento (CE) n. 745/2004	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	—
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafi 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 2	Allegati V e VI
Articolo 6	—
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 11
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 11
Articolo 7, paragrafo 3	—
Allegato I	Allegato II
Allegato II	Allegato III
Allegato III	Allegato IV
Allegato IV	Allegati V e VI
Allegato V	Allegato I



**REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2008 DEL CONSIGLIO**  
del 16 dicembre 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO**

**I. INCHIESTA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE**

- (1) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2603/2000 <sup>(2)</sup>, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India («il paese interessato») («l'inchiesta iniziale»).
- (2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007 <sup>(3)</sup>, ha imposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) ori-

ginarie dell'India («regolamento anti-sovvenzioni») per un ulteriore periodo di cinque anni. Il prodotto in questione rientra nel codice NC 3907 60 20. L'aliquota del dazio fisso varia tra 0 e 106,5 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati mentre l'aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 41,3 EUR/t.


- (3) Inoltre, tramite il regolamento (CE) n. 192/2007 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo allo stesso prodotto originario dell'India («regolamento antidumping»). A norma di tale regolamento l'aliquota del dazio fisso varia tra 88,9 e 200,9 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati, mentre l'aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 181,7 EUR/t.
- (4) Conformemente al principio secondo il quale nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di rimediare a una stessa situazione derivante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione all'esportazione, il livello dei dazi antidumping previsto dal regolamento antidumping tiene conto dell'aliquota del dazio compensativo istituito a seguito del regolamento anti-sovvenzioni, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (5) A seguito dell'istituzione del dazio compensativo definitivo, il governo indiano ha dichiarato che le circostanze relative a due regimi di sovvenzioni [regime di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme) e regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption) nel quadro della sezione 80 HHC della legge sull'imposta sul reddito (Income Tax Act)] sono cambiate e che tali cambiamenti presentano un carattere durevole. Di conseguenza, il governo indiano ha affermato che il livello di sovvenzione è stato probabilmente ridotto e che quindi le misure fissate in parte sulla base di tali regimi dovranno essere riesaminate.

<sup>(1)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.



(6) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal governo indiano e li ha ritenuti sufficienti a motivare l'apertura di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento di base limitatamente al livello di sovvenzioni delle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'India. A seguito della consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha aperto, tramite un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(1)</sup> («avviso di apertura») un riesame intermedio parziale d'ufficio del regolamento (CE) n. 193/2007.

(7) Obiettivo dell'inchiesta in vista del riesame intermedio parziale è quello di valutare se sia necessario continuare, abolire o modificare le misure in vigore applicabili alle società che hanno beneficiato di uno o di entrambi i regimi di sovvenzione modificati, ove elementi di prova sufficienti siano stati presentati conformemente alle disposizioni pertinenti dell'avviso di apertura. A seconda dei risultati cui darà luogo, il riesame intermedio parziale valuterà anche la necessità di rivedere le misure applicabili alle società che hanno collaborato all'inchiesta da cui è scaturito il livello delle attuali misure e/o la misura residua applicabile a tutte le altre società.

### III. PERIODO DELL'INCHIESTA

(8) L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007 («periodo dell'inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).

### IV. PARTI INTERESSATE DALL'INCHIESTA

(9) La Commissione ha ufficialmente informato il governo indiano e i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta precedente menzionati nel regolamento (CE) n. 193/2007 in quanto beneficiari di uno dei due regimi di sovvenzione presumibilmente modificati e che figurano nell'allegato dell'avviso di apertura, come pure i produttori comunitari, dell'apertura dell'inchiesta in previsione di un riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

(10) Tenuto conto del numero di parti interessate a tale riesame, è stato previsto di utilizzare tecniche di campionamento nell'ambito dell'inchiesta sulle sovvenzioni, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base.

(11) Due produttori esportatori si sono manifestati e hanno fornito le informazioni necessarie per il campionamento. Pertanto, la Commissione non ha ritenuto necessario ricorrere al campionamento. Uno dei due produttori esportatori che avevano presentato un formulario di campionamento ha in seguito comunicato alla Commissione che non intendeva compilare un questionario completo e fornire i dati necessari al fine dell'inchiesta.

<sup>(1)</sup> GU C 227 del 27.9.2007, pag. 16.

(12) La Commissione ha quindi inviato e ricevuto risposta al questionario soltanto da un produttore esportatore ammesso al riesame, cioè la Pearl Engineering Polymers Ltd (la «società»). Un questionario è stato inoltre trasmesso al governo indiano. Risposte sono state inviate tanto dalla società quanto dal governo indiano.

(13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare la sovvenzione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

1) governo dell'India

ministero del Commercio, Nuova Delhi;

2) produttori esportatori indiani

Pearl Engineering Polymers Ltd, Nuova Delhi.

### V. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E COMMENTI SULLA PROCEDURA

(14) Il governo indiano e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si prevedeva di proporre una modifica dell'aliquota di dazio applicabile all'unico produttore indiano che ha cooperato e all'esportatore produttore indiano che non ha cooperato e che era anch'egli citato nell'allegato dell'avviso di apertura, nonché dell'intenzione di mantenere le misure esistenti per tutte le altre società che non avevano cooperato al presente riesame intermedio parziale. È stato consentito un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. La Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

### B. PRODOTTO IN ESAME

(15) Il prodotto contemplato dal presente riesame è lo stesso prodotto di cui al regolamento (CE) n. 193/2007, vale a dire PET avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario del paese interessato. Esso è attualmente classificabile nel codice NC 3907 60 20.

### C. SOVVENZIONI

#### I. INTRODUZIONE

(16) In base alle informazioni trasmesse dal governo indiano e dall'unico produttore esportatore che ha cooperato, nonché alle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:

a) regime di autorizzazioni preventive (Advance Authorisation Scheme, AAS) (in precedenza noto come regime di licenze preventive — Advance Licence Scheme);



- b) regime di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPS);
- c) sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS);
- d) regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, ITES);
- e) regime mercato mirato (Focus Market Scheme, FMS);
- f) regime obiettivo plus (Target Plus Scheme, TPS).
- (17) I regimi a), b), c), e) ed f) si fondano sul «Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992)» (legge sul commercio estero — Sviluppo e regolamentazione, n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge del 1992 autorizza il governo indiano a pubblicare documenti relativi alle politiche in materia di esportazione e importazione, sintetizzati nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Un documento di politica in materia di esportazione e importazione, pertinente per il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame in questione, è «EXIM-policy 04-09» (Piano quinquennale relativo al periodo 1° settembre 2004-31 marzo 2009). Le autorità indiane hanno inoltre fissato le procedure di applicazione delle politiche import-export 04-09, pubblicandole nel manuale di procedura — 1° settembre 2004-31 marzo 2009 (manuale di procedura 04-09), vol. 1. Anche il manuale è aggiornato regolarmente.
- (18) Le esenzioni dall'imposta sul reddito di cui al punto d) si basano sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.
- (19) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione ha invitato il governo indiano a proseguire le consultazioni in merito sia ai regimi modificati sia a quelli invariati al fine di chiarire la situazione relativa a tali regimi e giungere a una soluzione concordata. Dopo la consultazione relativa a tali regimi, conclusasi senza una soluzione concordata, la Commissione ha incluso i regimi in questione nell'inchiesta sulle sovvenzioni.
- (20) Una parte interessata, in rappresentanza dell'industria comunitaria, ha affermato che gli esportatori indiani continuavano a beneficiare di un certo numero di altri regimi e di sovvenzioni. Peraltro da tali informazioni non è emerso alcun elemento di prova definitivo che abbia dimostrato che tali regimi erano utilizzati dal produttore esportatore che ha cooperato. Di conseguenza tali questioni non sono state trattate oltre ai fini del presente procedimento specifico.

## II. REGIMI SPECIFICI

### 1. Regime di autorizzazioni preventive (Advance Authorisation Scheme, AAS)

#### a) Base giuridica


- (21) La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 delle politiche import-export 04-09 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del relativo manuale di procedura 04-09, vol. I. Questo regime era chiamato Advance Licence Scheme nella precedente inchiesta di riesame che ha portato all'istituzione, a seguito del regolamento (CE) n. 193/2007, del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore.

#### b) Ammissibilità

- (22) L'AAS consiste in sei sottoregimi diversi, descritti più dettagliatamente al considerando 23, che differiscono, tra gli altri aspetti, anche dal punto di vista dell'ammissibilità. Possono beneficiare dell'AAS per esportazioni fisiche e dell'AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell'AAS per le «esportazioni presunte» i principali contraenti che riforniscono le categorie di cui al paragrafo 8.2 delle politiche import-export 04-09, per esempio i fornitori delle unità orientate all'esportazione (EOU). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare di vantaggi relativi alle «esportazioni presunte» nel quadro del sottoregime Advance release order (ARO) e della back to back inland letter of credit.

#### c) Attuazione pratica

- (23) Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:
- i) *esportazioni fisiche*: è il sottoregime principale e permette l'importazione esente da dazio di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, la parola «fisiche» indica che il prodotto da esportare deve uscire dal territorio indiano. Le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare sono specificati nella licenza;
- ii) *fabbisogno annuo*: questo tipo di autorizzazione non è collegato ad un prodotto specifico, ma ad un gruppo di prodotti (ad esempio, prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazio, fino a una soglia il cui valore dipende dall'andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti;



- iii) *forniture intermedie*: questo regime riguarda i casi in cui due produttori intendono fabbricare un unico prodotto di esportazione, occupandosi di fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare, grazie all'AAS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato ad esportare il prodotto finito;
- iv) *esportazioni presunte*: questo regime permette ad un imprenditore principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) a f), g), i) e j), delle politiche import-export 04-09. Secondo il governo indiano, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Un certo numero di categorie di forniture sono considerate esportazioni presunte, a condizione che i prodotti forniti siano fabbricati in India, per esempio la fornitura di merci alle EOU e alle società che hanno sede in una zona economica speciale (SEZ);
- v) ARO: il titolare AAS che ha intenzione di procurarsi i fattori produttivi da fonti indiane, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. In casi del genere le autorizzazioni preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore locale all'atto della consegna dei fattori produttivi in questione. La girata dell'ARO abilita il fornitore locale a benefici relativi alle presunte esportazioni, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle politiche import-export 04-09 (regime di autorizzazioni preventive per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell'accisa finale sulle esportazioni presunte). Il regime degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all'esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati;
- vi) *back to back inland letter of credit*: anche questo sottoregime riguarda la fornitura di merci locali ad un titolare di autorizzazione preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore locale. La banca convaliderà l'autorizzazione per le importazioni dirette, solo relativamente al valore e al volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle politiche import-export 04-09 (AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell'accisa finale sulle esportazioni presunte).
- (24) Durante il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame, l'esportatore che ha collaborato ha ottenuto, per quanto riguarda il prodotto in esame, vantaggi relativi a due sottoregimi, ovvero i) AAS per esportazioni fisiche e iv) AAS per esportazioni presunte. Non è quindi necessario valutare la compensabilità dei sottoregimi restanti.
- (25) A seguito dell'istituzione, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007, del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il governo indiano ha modificato il sistema di verifica applicabile alle AAS. In termini concreti, ai fini della verifica da parte delle autorità indiane, un titolare di autorizzazione preventiva è legalmente obbligato a tenere «una contabilità corretta e accurata del consumo e dell'utilizzo di beni importati esenti da dazio/acquistati in ambito locale» in un formato specifico (capitoli 4.26, 4.30 e appendice 23 del manuale di procedura 04-09, vol. I), ossia un vero e proprio registro del consumo. Quest'ultimo deve essere verificato da un contabile esterno iscritto all'albo professionale che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le registrazioni pertinenti sono stati esaminati e che le informazioni fornite a titolo dell'appendice 23 sono veritiere ed esatte. Tuttavia le suddette disposizioni si applicano solamente alle autorizzazioni preventive rilasciate a decorrere dal 13 maggio 2005. Per tutte le autorizzazioni preventive o licenze preventive rilasciate prima di tale data, i titolari devono seguire le disposizioni di verifica precedentemente applicabili, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze nel formato specificato dell'appendice 18 (capitolo 4.30 e appendice 18 del manuale di procedura 02-07, vol. I).
- (26) Per quanto riguarda i sottoregimi utilizzati durante il PIR dall'unico produttore esportatore che ha cooperato ossia le esportazioni fisiche e le esportazioni presunte, tanto l'autorizzazione di importazione quanto l'obbligo di esportazione sono fissati in volume e valore dal governo indiano e sono documentati nell'autorizzazione. Al momento dell'importazione e dell'esportazione, le operazioni sono trascritte sull'autorizzazione da funzionari del governo. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale regime è fissato dalle autorità indiane sulla base delle Standard Input-Output Norms. Le Standard Input/Output Norms esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel manuale di procedura 04-09, vol. II.
- (27) In merito occorre notare che le SION sono regolarmente rivedute. Poiché l'unico esportatore che ha cooperato ha utilizzato licenze rilasciate in date diverse, sono state applicate SION diverse da tale società nel corso del PIR.
- (28) I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre le merci destinate all'esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere osservato entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi, sono ammesse due proroghe di 6 mesi ciascuna).



- (29) Dall'inchiesta ai fini del riesame si evince che, anche se il produttore esportatore che ha cooperato ha potuto dimostrare il consumo totale delle materie prime, non esiste alcun registro per il consumo effettivo del prodotto interessato. Si è soltanto presunto che il consumo fosse conforme alle SION. Non è stato quindi possibile determinare se le esigenze in materia di SION, stipulate nelle autorizzazioni/licenze specifiche, relativamente ai fattori produttivi esenti da dazi sono state in quantità superiore rispetto a quanto necessario per produrre il quantitativo di riferimento del prodotto risultante destinato all'esportazione.
- (30) Inoltre, dall'inchiesta ai fini del riesame è emerso che le materie prime sono state importate a titolo di tre diverse autorizzazioni/licenze e di diverse SION e che in seguito sono state mescolate e incorporate fisicamente nel processo di produzione dello stesso prodotto esportato. Il fatto che vi siano tre diverse SION con norme di consumo diverse per ognuna delle materie prime mette in luce il problema di determinare il consumo effettivo dell'esportatore che ha cooperato. In merito, è chiaro che un registro del consumo effettivo è un'esigenza fondamentale per verificare se i fattori produttivi esenti da dazio siano superiori a quanto necessario per produrre il quantitativo di riferimento del prodotto risultante destinato all'esportazione.
- (31) L'inchiesta ai fini del riesame ha inoltre dimostrato che le esigenze di verifica stipulate dalle autorità indiane non venivano rispettate o addirittura non venivano testate nella pratica. Per quanto riguarda le licenze preventive rilasciate prima del 13 maggio 2005, i registri necessari del consumo effettivo e delle scorte (cioè appendice 18) non sono stati inviati alle autorità competenti né quindi controllati dal governo indiano. Quanto alle autorizzazioni preventive rilasciate dopo il 13 maggio 2005, i registri necessari del consumo effettivo e delle scorte sono richiesti, ma il governo indiano non ha ancora verificato la conformità di tali registri alle prescrizioni del documento di politica import-export. In particolare, i registri sono stati verificati da contabili esterni iscritti all'albo professionale, come richiesto dalla legislazione indiana di cui al considerando 25 ma non esistevano dati tenuti né dalla società né dal contabile iscritto all'albo professionale circa le modalità del processo di certificazione. Non esisteva alcun piano di revisione contabile né altro materiale giustificativo della revisione effettuata, nessuna informazione sulla metodologia utilizzata e le esigenze specifiche necessarie a un lavoro tanto scrupoloso che richiede conoscenze tecniche approfondite sui processi di produzione, sulle esigenze dei documenti di politica import-export e delle procedure contabili. Tenuto conto di tale situazione, si ritiene che l'esportatore esaminato non sia stato in grado di dimostrare che le disposizioni pertinenti in materia di politica import-export sono state rispettate.

d) *Commenti sulle informazioni comunicate*


- (32) L'esportatore che ha cooperato ha contestato i risultati di cui sopra, in particolare per quanto riguarda le conclusioni circa il contabile esterno di cui al considerando 31.

In proposito è stato affermato che non esiste alcuna disposizione giuridica a livello nazionale o internazionale che richieda a una società sottoposta ad audit di conservare informazioni circa le modalità di esecuzione dell'audit stesso. Al contrario, la legislazione indiana stipula che i documenti di lavoro sono di proprietà del revisore contabile. In tali circostanze e visto che non era stato richiesto preventivamente, prima della visita di verifica, alcun incontro con il contabile esterno, il fatto che la società sottoposta ad audit non era in possesso di tali documenti giustificativi al momento della visita non doveva costituire un fattore sfavorevole. Inoltre, è stato dichiarato che il regolamento di base non autorizza, in alcun caso, i servizi della Commissione a verificare documenti custoditi al di fuori della società sotto inchiesta, come nel caso di un contabile indipendente. Si è anche affermato che il consumo attuale dell'unico produttore che ha cooperato è stato superiore alle norme SION e che non esisteva alcun motivo per una restituzione dei dazi eccessiva.


- (33) In merito si rammenta che il processo di verifica eseguito dal contabile esterno e il rilascio del relativo certificato formano parte del sistema di verifica introdotto dal governo indiano nella sua politica import-export. A tal fine la politica in questione ha introdotto il contabile esterno come un operatore nell'applicazione del sistema e la Commissione doveva esaminare se il suddetto sistema di verifica venisse effettivamente applicato. Il fatto che la società non ha potuto dimostrare che né essa stessa né il responsabile designato detengono registrazioni in merito ai controlli effettuati al fine di rilasciare il certificato contemplato dalla politica import-export, dimostra che la società non era in grado di provare il rispetto delle relative disposizioni della politica import-export. Quanto all'affermazione della società che non esistevano in alcun caso restituzioni dei dazi eccessive, si rammenta che la situazione attuale riscontrata in loco (cioè combinazione di fattori produttivi e di prodotti prodotti, utilizzo di norme SION diverse, mancanza dei registri di consumo effettivo come previsto dalla politica import-export), e in attesa del completamento delle fasi finali di verifica necessarie da parte del governo indiano, ha dimostrato l'impossibilità di calcolare il consumo effettivo e la conseguente restituzione dei dazi eccessiva per autorizzazione/licenza e norma SION.

e) *Conclusioni*

- (34) L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovvero un contributo finanziario del governo dell'India che ha conferito un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta.
- (35) Inoltre, i regimi AAS «esportazioni fisiche» e AAS «esportazioni presunte» dipendono chiaramente di diritto dall'andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e passibili di compensazione a titolo dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro dell'AAS, avere diritto ad alcun vantaggio.



- (36) Nessuno dei due sottoregimi in oggetto può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Essi non sono conformi alle norme enunciate nell'allegato I, punto i), nell'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell'allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il governo indiano non ha applicato efficacemente il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l'allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l'allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le stesse SION non possono essere considerate un sistema di verifica del consumo reale, in quanto i fattori produttivi esenti da dazio a titolo di autorizzazioni/licenze con risultati SION diversi sono mescolati nello stesso processo di produzione per un prodotto esportato. Questo tipo di processo non consente al governo indiano di verificare con sufficiente precisione i quantitativi di fattori produttivi consumati nella produzione e all'esportazione e nell'ambito di quale punto di riferimento SION occorra raffrontarli. Inoltre il governo indiano non ha esercitato, o non ha ancora terminato di farlo, alcun controllo efficace in base a un registro del consumo reale correttamente tenuto. Inoltre, le autorità indiane non hanno effettuato un ulteriore esame, normalmente richiesto ove il meccanismo o la procedura di effettiva verifica non esista (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati. Inoltre si ricorda che la società in questione non disponeva di un registro dei consumi in grado di consentire una verifica del consumo reale di materie prime per tipo di prodotto. Di conseguenza, anche in presenza di un efficace sistema di controllo, sarebbe stato impossibile al governo indiano verificare i fattori produttivi consumati nella produzione di un prodotto esportato. Infine, l'intervento di contabili iscritti all'albo professionale nel processo di verifica non ha comportato il miglioramento del sistema di verifica in quanto non esiste alcuna norma particolareggiata sulle modalità di esecuzione delle mansioni affidate agli esperti contabili, mentre le informazioni presentate nel corso dell'inchiesta non potevano garantire il rispetto delle norme summenzionate definite nel regolamento di base.
- (37) I due sottoregimi risultano quindi compensabili.
- f) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*
- (38) In mancanza di sistemi permessi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all'importazione solitamente esigibili all'importazione dei fattori produttivi. In merito occorre notare che il regolamento di base non prevede soltanto compensazioni per le restituzioni dei dazi eccessive. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'allegato I, lettera i), del regolamento di base, solamente le restituzioni dei dazi eccessive possono essere compensate, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Pertanto, in assenza di un'adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica; si applica invece la regola normale della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (revenue forgone), piuttosto che delle presunte restituzioni eccessive. Come previsto dall'allegato II, titolo II, e dall'allegato III, titolo II, del regolamento di base, non spetta all'autorità investigativa calcolare le restituzioni eccessive. Al contrario, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica.
- (39) L'importo della sovvenzione di cui ha beneficiato l'esportatore che ha utilizzato le AAS è stato calcolato sulla base dei dazi all'importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali speciali) sulle merci importate nel quadro dei due sottoregimi utilizzati per il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame (numeratore). A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è stata assegnata in base all'andamento delle esportazioni e non in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (40) L'aliquota di sovvenzione fissata per questo regime durante il PIR per l'unico produttore che ha cooperato ammonta al 12,8 %.
- 2. Regime di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPS)**
- a) *Base giuridica*
- (41) La descrizione dettagliata del regime si trova al paragrafo 4.3 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 4 del manuale di procedura 04-09, vol. I.
- (42) Si è constatato che il produttore esportatore che ha cooperato non ha ottenuto vantaggi compensabili nel quadro del regime DEPS. Si è quindi ritenuto che nel quadro della presente inchiesta non fosse necessario analizzare ulteriormente tale regime.
- 3. Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)**
- a) *Base giuridica*
- (43) La descrizione dettagliata dell'EPCGS si trova al capitolo 5 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 5 del manuale di procedura 04-09, vol. I.



b) *Ammissibilità*

- (44) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e i fornitori di servizi.

c) *Attuazione pratica*

- (45) A condizione che osservi l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e, dall'aprile 2003, di seconda mano e vecchi fino a dieci anni) pagando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un'imposta, le autorità indiane rilasciano una licenza EPCGS. Dall'aprile 2000, il regime prevede una riduzione del 5 % del dazio all'importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Fino al 31 marzo 2000, le aliquote dei dazi in vigore erano dell'11 % (con possibilità di supplemento del 10 %) e, nel caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere immessi, per un certo periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all'esportazione.

- (46) Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può reclamare i vantaggi connessi alle presunte esportazioni per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali ad un titolare di licenza EPCGS.

d) *Commenti sulle informazioni comunicate*

- (47) Nessuna osservazione riguardo al regime EPCGS dopo le informazioni comunicate.

e) *Conclusioni relative all'EPCGS*

- (48) I crediti EPCGS costituiscono una sovvenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dalle autorità indiane, in quanto con tale concessione esse rinunciano a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all'esportatore in quanto i dazi risparmiati all'importazione ne migliorano la liquidità.
- (49) Il regime EPCGS, poi, è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.
- (50) Infine, tale regime non può essere considerato un sistema consentito di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi

consentiti, di cui all'allegato I, punto i), non riguardano i beni strumentali, in quanto questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all'esportazione.

f) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*


- (51) L'unico esportatore che ha collaborato non ha acquistato beni strumentali nel PI. Tuttavia la società ha continuato a beneficiare di esenzioni da dazi per beni strumentali acquistati prima del PI, per l'importo accertato nel corso dell'inchiesta iniziale. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, il valore della sovvenzione ottenuta durante il PIR è stato calcolato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo i dazi doganali non pagati sui beni strumentali, ripartito su un periodo corrispondente all'effettivo periodo di ammortamento di tali beni strumentali del produttore esportatore. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore, relativo al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, affinché l'importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l'importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. L'aliquota di sovvenzione fissata per il vantaggio ottenuto dalla società nel corso del PIR è ammontata allo 0,3 %.

#### 4. Regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, ITES)

a) *Base giuridica*

Sezione 80HHC della legge sull'imposta sul reddito del 1961 (Income Tax Act 1961, ITA)

- (52) Nell'ambito di tale regime gli esportatori potevano beneficiare di una parziale esenzione di imposta sul reddito derivante dalle vendite all'esportazione. La base giuridica dell'esenzione figura nella sezione 80HHC dell'ITA.
- (53) Questa disposizione è stata abolita per l'anno di valutazione 2005-2006 (cioè per l'esercizio finanziario dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005) e gli anni successivi e in tal modo la sezione 80HHC dell'ITA non conferisce alcun vantaggio a decorrere dal 31 marzo 2004. Il solo produttore esportatore che ha cooperato non ha beneficiato di alcun vantaggio a titolo di tale regime nel corso del PIR. Di conseguenza, dal momento che il regime è stato revocato, esso non sarà compensato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.



### 5. Regime mercato mirato (Focus Market Scheme, FMS)

#### a) Base giuridica

- (54) La descrizione dettagliata dell'FMS si trova al paragrafo 3.9 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 3.20 del manuale di procedura 04-09, vol. I. Quantunque la società abbia dichiarato tale regime, l'inchiesta ha dimostrato che durante il PIR non sono stati percepiti vantaggi. Dal momento che si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto alcun vantaggio nel quadro di tale regime, non si è ritenuto necessario continuare l'analisi nell'ambito della presente inchiesta.

### 6. Regime obiettivo plus (Target Plus Scheme, TPS)

#### a) Base giuridica

- (55) La descrizione dettagliata del TPS si trova al paragrafo 3.7 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 3.2 del manuale di procedura 04-09, vol. I.

#### b) Ammissibilità

- (56) Qualsiasi produttore esportatore può essere ammesso a beneficiare di questo regime.

#### c) Attuazione pratica

- (57) Questo regime si prefigge di concedere un premio alle società che aumentano il loro fatturato all'esportazione. A questo fine il regime consente alle società idonee di beneficiare di un credito di dazio variante tra il 5 % e il 15 % dell'importo basato sulla differenza tra i valori fob delle esportazioni realizzate nel corso di 2 esercizi finanziari consecutivi.
- (58) Le società che desiderano beneficiare del regime devono presentare una domanda al ministero del Commercio e dell'industria. Una volta autorizzata, una licenza indicante l'importo del credito di dazi è rilasciata dalle autorità competenti.
- (59) Questo regime è stato soppresso nel marzo 2006 e sostituito da due nuovi regimi, il regime del mercato mirato (Focus Market Scheme) e il regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme). Il diritto di chiedere una licenza TPS è tuttavia continuato fino al marzo 2007 e le società che desiderano beneficiare di questo regime possono utilizzare il credito dei dazi fino al marzo 2009.

#### d) Commenti sulle informazioni comunicate

- (60) Il produttore che ha cooperato ha dichiarato che la società non ha ricevuto alcun aumento di benefici durante il periodo di inchiesta di tale regime e, dal momento che il regime è stato soppresso nel 2006, esso non dovrebbe essere compensato. Peraltro, come specificato in precedenza, l'inchiesta ha dimostrato che la società ha ricevuto un beneficio nel periodo di inchiesta e inoltre, pur se il regime è stato invero soppresso, le società possono continuare a beneficiarne fino al 2009.

### e) Conclusione in merito all'obiettivo Plus (Target Plus Scheme)

- (61) I crediti TPS costituiscono una sovvenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Essi rappresentano un contributo fiscale concesso dall'amministrazione pubblica indiana, in quanto vengono utilizzati per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate dell'amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Inoltre, i crediti TPS conferiscono un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

- (62) Inoltre, il TPS è condizionato di diritto dall'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

- (63) Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell'allegato I, lettera i), nell'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell'allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, punto i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può usufruire dei vantaggi del TPS indipendentemente dal fatto che importi o meno fattori di produzione. Per beneficiare del regime è sufficiente per un esportatore aumentare il suo fatturato relativo alle esportazioni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del TPS.

### f) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (64) L'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in funzione del vantaggio conferito al beneficiario quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dal produttore esportatore che ha collaborato secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate al momento dell'operazione di esportazione. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.



- (65) L'aliquota di sovvenzione fissata per questo regime durante il PIR per l'unico produttore esportatore che ha collaborato ammonta allo 0,7 %.

### III. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

- (66) Occorre ricordare che il margine di sovvenzione fissato nell'inchiesta iniziale ammontava al 5,8 % per l'unico

produttore esportatore che ha collaborato al presente riesame intermedio parziale.

- (67) Durante il presente riesame intermedio parziale l'importo delle sovvenzioni compensabili, espresse ad valorem, è ammontato al 13,8 %, come figura nella tabella seguente.

Regime	ALS	DEPS	EPCGS	ITIRAD	FMS	TPS	Totale
	%	%	%	%	%	%	%
Società							
Pearl Engineering Polymers Ltd	12,8	0	0,3	0	0	0,7	13,8

- (68) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che il livello di sovvenzione a favore dell'unico produttore esportatore che ha cooperato è aumentato.

### D. MISURE COMPENSATIVE E MISURE ANTIDUMPING

#### I. MISURE COMPENSATIVE

- (69) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento di base e ai motivi del presente riesame intermedio parziale illustrati al punto 3 dell'avviso di apertura, si è stabilito che il margine di sovvenzione a favore dell'unico produttore esportatore che ha cooperato è aumentato dal 5,8 % al 13,8 % e che, per questo motivo, l'aliquota del dazio compensativo, imposto a tale esportatore produttore a titolo del regolamento (CE) n. 193/2007 deve essere modificato di conseguenza.

- (70) La seconda società interessata dal presente riesame intermedio parziale, la Reliance Industries Ltd, disponeva del margine di sovvenzione più elevato nell'inchiesta iniziale, ma non ha cooperato al presente riesame. In mancanza di tale cooperazione, è stato necessario effettuare una valutazione basata sui migliori dati disponibili conformemente all'articolo 28 del regolamento di base. In merito e alla luce delle conclusioni riguardanti l'unico esportatore che ha collaborato, è altresì probabile che il produttore esportatore che non ha collaborato continuerà a beneficiare dei vantaggi a titolo dei regimi di sovvenzione che formano oggetto dell'inchiesta quanto meno alle stesse aliquote di quelle fissate per la società che ha cooperato. Occorre quindi concludere che il livello di sovvenzione a favore dell'unico produttore esportatore che non ha cooperato e che era interessato dal riesame è anch'esso aumentato al 13,8 % e che quindi l'aliquota del dazio compensativo, imposto a tale produttore esportatore dal regolamento (CE) n. 193/2007, deve essere modificata di conseguenza.

- (71) Quanto alle società che hanno cooperato all'inchiesta iniziale ma che non sono state identificate come interessate dall'inchiesta in allegato all'avviso di apertura, non vi è alcun motivo che le aliquote dei dazi compensativi e antidumping applicabili a tali società vadano ricalcolate. Di conseguenza le aliquote individuali del dazio applicabile a tutte le altre parti, ad eccezione della Pearl Engi-


neering e Reliance Industries di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 193/2007 restano invariate.

- (72) Per contro, quanto alle società che non hanno cooperato né al presente riesame né all'inchiesta iniziale, occorre ritenere che esse continuino a beneficiare dei vantaggi a titolo dei regimi di sovvenzione che formano oggetto dell'inchiesta quanto meno alla stessa aliquota di quella fissata per l'unico produttore che ha cooperato. Per evitare di ricompensare la mancanza di cooperazione, si è ritenuto appropriato fissare l'aliquota di sovvenzione applicabile a «tutte le altre società» al livello corrispondente all'aliquota più elevata fissata per tutte le società che hanno cooperato all'inchiesta iniziale, cioè al 13,8 %.

- (73) Le aliquote dei dazi compensativi modificati dovrebbe essere portate al livello delle nuove aliquote di sovvenzione emerse durante il presente riesame, in quanto il margine di pregiudizio calcolato nell'inchiesta originale resta più elevato.

- (74) Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento corrispondono alla situazione rilevata durante il riesame intermedio parziale. Pertanto, esse si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotto in esame prodotto da tali società. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società che non compare espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (75) Onde evitare che le fluttuazioni dei prezzi del PET causati dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio si traducano in un dazio più elevato, si rammenta che sono state predisposte misure sotto forma di un dazio specifico per tonnellata. L'importo risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio compensativo ai prezzi cif all'esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio nell'inchiesta iniziale. Lo stesso metodo è stato utilizzato allo scopo di fissare i livelli dei dazi specifici modificati nel contesto del presente riesame.



- (76) I margini e le aliquote dei dazi applicabili devono essere calcolati come indicato nella tabella seguente.

	Aliquota del dazio compensativo	Dazio compensativo proposto (EUR/t)
Reliance Industries Ltd	13,8 %	69,4
Pearl Engineering Polymers Ltd	13,8 %	74,6
Senpet Ltd	4,43 %	22,0
Futura Polyesters Ltd	0 %	0,0
South Asian Petrochem Ltd	13,9 %	106,5
Tutte le altre società	13,8 %	69,4

- (77) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio compensativo specifiche per ciascuna società (ad esempio, in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione <sup>(1)</sup> con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione connesse, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

## II. MISURE ANTIDUMPING

- (78) La modifica dell'aliquota del dazio compensativo eserciterà un impatto sul dazio antidumping definitivo imposto ai produttori in India dal regolamento (CE) n. 192/2007.

	Aliquota del dazio compensativo (a seguito delle sovvenzioni all'esportazione)	Livello di eliminazione del pregiudizio	Aliquota del dazio antidumping	Dazio antidumping proposto (EUR/t)
Reliance Industries Ltd	13,8 %	44,3 %	30,5 %	153,6
Pearl Engineering Polymers Ltd	13,8 %	33,6 %	16,2 %	87,5
Senpet Ltd	4,43 %	44,3 %	39,9 %	200,9
Futura Polyesters Ltd	0 %	44,3 %	14,7 %	161,2
South Asian Petrochem Ltd	13,9 %	44,3 %	11,6 %	88,9
Tutte le altre società	13,8 %	44,3 %	30,5 %	153,6

- (79) Nell'inchiesta antidumping iniziale, il dazio antidumping è stato adeguato al fine di evitare qualsiasi doppiaggio degli effetti dei vantaggi derivanti dalle sovvenzioni all'esportazione. In merito, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup> e l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base anti-sovvenzioni dispongono che nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi per rimediare ad una stessa situazione derivante da un dumping o da una sovvenzione all'esportazione. L'indagine anti-sovvenzioni iniziale, come pure il presente riesame intermedio parziale, hanno dimostrato che taluni regimi di sovvenzioni oggetto dell'inchiesta considerate come compensabili, costituiscono sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base anti-sovvenzioni. In quanto tali, le sovvenzioni influiscono sul prezzo all'esportazione del produttore esportatore indiano, dando così luogo a un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping definitivo accertato nell'inchiesta antidumping iniziale è dovuto in parte all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione.


- (80) Di conseguenza le aliquote del dazio antidumping definitivo per i produttori esportatori interessati devono attualmente essere adeguate in modo da tener conto del livello riveduto del vantaggio tratto dalle sovvenzioni all'esportazione nel corso del PIR nel presente riesame intermedio parziale in modo da rispecchiare l'effettivo margine di dumping dopo l'imposizione del dazio compensativo definitivo adeguato che compensa l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione.

- (81) In altre parole occorre tener conto dei nuovi livelli delle sovvenzioni al fine di adeguare i margini di dumping precedentemente fissati.

- (82) I margini e le aliquote del dazio antidumping applicabili alle imprese interessate devono quindi essere calcolati come indicato nella tabella sotto riportata.

<sup>(1)</sup> Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, N-105 B-1049 Bruxelles.

<sup>(2)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.



- (83) Per garantire la corretta applicazione del dazio compensativo e di quello antidumping, è opportuno applicare il livello del dazio residuo non solo agli esportatori che non hanno cooperato, ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PIR. Tuttavia, queste società sono invitate, se soddisfanno i requisiti di cui all'articolo 20 del regolamento di base, a presentare una richiesta di riesame conformemente a tale articolo, perché la loro situazione sia analizzata individualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 193/2007 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo il disposto dell'articolo 2, le aliquote del dazio compensativo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:


Paese	Società	Dazio compensativo (EUR/t)	Codice aggiuntionale TARIC
India	Reliance Industries Ltd	69,4	A181
India	Pearl Engineering Polymers Ltd	74,6	A182
India	Senpet Ltd	22,0	A183
India	Futura Polyesters Ltd	0,0	A184
India	South Asian Petrochem Ltd	106,5	A585
India	Tutte le altre società	69,4	A999»

*Articolo 2*

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo il disposto dell'articolo 2, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping (EUR/t)	Codice aggiuntionale TARIC
India	Reliance Industries Ltd	153,6	A181
India	Pearl Engineering Polymers Ltd	87,5	A182
India	Senpet Ltd	200,9	A183
India	Futura Polyesters Ltd	161,2	A184
India	South Asian Petrochem Ltd	88,9	A585



Paese	Società	Dazio antidumping (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
India	Tutte le altre società	153,6	A999
Indonesia	P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia	187,7	A191
Indonesia	P.T. Indorama Synthetics Tbk	92,1	A192
Indonesia	P.T. Polypet Karyapersada	178,9	A193
Indonesia	Tutte le altre società	187,7	A999
Malaysia	Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.	36,0	A186
Malaysia	Mpl Polyester Industries Sdn. Bhd.	160,1	A185
Malaysia	Tutte le altre società	160,1	A999
Repubblica di Corea	SK Chemicals Group:		A196
	SK Chemicals Co. Ltd	0	A196
	Huvis Corp.	0	
Repubblica di Corea	KP Chemical Group:		A195
	Honam Petrochemicals Corp.	0	A195
	KP Chemical Corp.	0	
Repubblica di Corea	Tutte le altre società	148,3	A999
Taiwan	Far Eastern Textile Ltd	36,3	A808
Taiwan	Shinkong Synthetic Fibers Corp.	67,0	A809
Taiwan	Tutte le altre società	143,4	A999
Tailandia	Thai Shinkong Industry Corp. Ltd	83,2	A190
Tailandia	Indo Pet (Thailand) Ltd	83,2	A468
Tailandia	Tutte le altre società	83,2	A999»

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio  
La presidente  
R. BACHELOT-NARQUIN



**REGOLAMENTO (CE) N. 1287/2008 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 dicembre 2008**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.


*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	CR	110,3
	MA	82,5
	TR	72,9
	ZZ	88,6
0707 00 05	JO	167,2
	MA	66,0
	TR	124,5
	ZZ	119,2
0709 90 70	MA	111,8
	TR	82,6
	ZZ	97,2
0805 10 20	AR	17,0
	BR	44,6
	CL	52,1
	EG	51,1
	MA	76,3
	TR	68,4
	UY	30,6
	ZA	42,4
	ZW	25,4
	ZZ	45,3
0805 20 10	MA	76,3
	TR	64,0
	ZZ	70,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	50,3
	IL	74,7
	TR	52,1
	ZZ	59,0
0805 50 10	MA	64,0
	TR	57,5
	ZZ	60,8
0808 10 80	CA	82,7
	CN	83,1
	MK	37,6
	US	101,1
	ZA	118,0
	ZZ	84,5
0808 20 50	CN	82,8
	TR	42,4
	US	117,7
	ZZ	81,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



## REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

**recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1212/2008 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

<sup>(4)</sup> GU L 328 del 6.12.2008, pag. 7.



## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 19 dicembre 2008**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	21,68	5,46
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	21,68	10,77
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	21,68	5,27
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	21,68	10,26
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	23,03	14,29
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	23,03	9,20
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	23,03	9,20
1702 90 95 <sup>(3)</sup>	0,23	0,41

<sup>(1)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(2)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.



## REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

**recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,


vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali<sup>(2)</sup> prescrive alle società soggette alla legge di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati, per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1º gennaio 2005 o successivamente, conformemente ai principi contabili internazionali, attualmente comunemente denominati «International Financial Reporting Standard», adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 (di seguito «IFRS adottati»).
- (2) Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari<sup>(3)</sup> impone agli emittenti di paesi terzi di fornire, nei prospetti per l'offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato, informazioni finanziarie relative agli esercizi passati redatte conformemente agli IFRS adottati o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi.
- (3) Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione,

del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>, fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede inoltre che la decisione della Commissione consenta agli emittenti comunitari di utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo interessato.

- (4) I bilanci redatti conformemente agli IFRS emessi dallo International Accounting Standards Board (IASB) forniscono ai relativi utenti un'informazione adeguata che consente loro di valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente. È pertanto opportuno permettere agli emittenti di un paese terzo di utilizzare all'interno della Comunità gli IFRS emessi dallo IASB.
- (5) Nel dicembre 2007 la Commissione ha consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) per quanto riguarda la valutazione tecnica dell'equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) degli Stati Uniti, della Cina e del Giappone. Nel marzo 2008 la Commissione ha esteso la consultazione ai GAAP della Corea del Sud, del Canada e dell'India.
- (6) Nel suo parere espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008, il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell'India.
- (7) Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.<sup>(2)</sup> GU L 243 del 11.9.2002, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS emessi dallo IASB. È pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati dal 1° gennaio 2009.

- (8) Nell'agosto 2007 l'Accounting Standards Board del Giappone e lo IASB hanno annunciato di essere pervenuti ad un accordo per accelerare la convergenza eliminando le principali differenze tra i GAAP giapponesi e gli IFRS entro il 2008 e le differenze restanti entro la fine del 2011. Le autorità giapponesi non richiedono alcuna riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci secondo gli IFRS. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS adottati.
- (9) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007 gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i GAAP di un altro paese terzo che converga con gli IFRS o che si sia impegnato ad adottare gli IFRS o che sia pervenuto ad un accordo di reciproco riconoscimento con la Comunità prima del 31 dicembre 2008 per un periodo transitorio che termina entro il 31 dicembre 2011.
- (10) In Cina gli Accounting Standard for Business Enterprises sono sostanzialmente arrivati a convergere con gli IFRS e coprono quasi tutte le tematiche attualmente contemplate dagli IFRS. Tuttavia, poiché gli Accounting Standard for Business Enterprises sono applicati soltanto dal 2007, sono necessarie ulteriori prove della loro corretta applicazione.
- (11) Nel gennaio 2006 l'Accounting Standards Board del Canada si è impegnato pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e sta prendendo efficaci provvedimenti per assicurare una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.
- (12) La Korean Financial Supervisory Commission e il Korean Accounting Institute si sono pubblicamente impegnati nel marzo 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno prendendo efficaci provvedimenti per assicurare una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.
- (13) Il governo indiano e l'Indian Institute of Chartered Accountants si sono impegnati pubblicamente nel luglio del 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno adottando misure efficaci per garantire una transizione tempestiva e completa agli IFRS entro tale data.
- (14) Benché non si debba prendere nessuna decisione definitiva sull'equivalenza dei principi contabili che convergono con gli IFRS finché non sia stata effettuata una valuta-

zione dell'attuazione di detti principi contabili da parte delle società e dei revisori dei conti, è importante sostenere gli sforzi dei paesi che si sono impegnati a far convergere i loro principi contabili con gli IFRS e dei paesi che si sono impegnati ad adottare gli IFRS. Di conseguenza, è opportuno permettere agli emittenti di paesi terzi di redigere i loro bilanci annuali e semestrali nella Comunità conformemente ai GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud o dell'India per un periodo transitorio di durata non superiore a 3 anni. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004 per tenere conto dei cambiamenti concernenti l'uso dei GAAP degli Stati Uniti, del Giappone, della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell'India per la preparazione da parte di emittenti di paesi terzi delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e per eliminare alcune disposizioni divenute obsolete.

- (15) È necessario che la Commissione continui a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, lo sviluppo dei GAAP di tali paesi terzi in relazione agli IFRS adottati.
- (16) Occorre incoraggiare i paesi ad adottare gli IFRS. L'UE può stabilire che i principi nazionali che sono stati considerati equivalenti non possano più essere utilizzati ai fini della preparazione delle informazioni di cui alla direttiva 2004/109/CE o al regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE quando i rispettivi paesi hanno adottato gli IFRS come loro unici principi contabili.
- (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


#### Articolo 1

L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

1) i paragrafi 5 e 5 bis sono sostituiti dai seguenti:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli emittenti dei paesi terzi presentano le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ad uno dei seguenti set di principi contabili:

- a) gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- b) gli International Financial Reporting Standard, purché le note relative ai bilanci sottoposti a revisione facenti parte delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati contengano una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standard esplicita e senza riserve, conformemente alla IAS 1 Presentazione del bilancio;



c) i Generally Accepted Accounting Principles del Giappone;

d) i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d'America.

5bis. Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all'obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8.2, all'allegato X, punto 20.1 o all'allegato XI, punto 11.1, di rispondere le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2012 o in data successiva, o all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2 bis, all'allegato IX, punto 11.1, o all'allegato X, punto 20.1 bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2012, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica d'India.»;

2) i paragrafi da 5 ter a 5 sexies sono soppressi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

*Per la Commissione*

Charlie MCCREEVY

*Membro della Commissione*

#### Articolo 2

La Commissione continua a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, gli sforzi compiuti dai paesi terzi ai fini della transizione agli IFRS e mantiene un dialogo attivo con le autorità durante il processo di convergenza. Nel 2009 la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti in materia al Parlamento europeo e al comitato europeo dei valori mobiliari (ESC). La Commissione informa inoltre rapidamente il Consiglio e il Parlamento europeo di eventuali casi futuri in cui gli emittenti dell'UE siano tenuti a riconciliare i loro bilanci con i GAAP nazionali di un paese terzo.


#### Articolo 3

Le date di passaggio agli IFRS annunciate pubblicamente da parte di paesi terzi servono come date di riferimento per abolire il riconoscimento dell'equivalenza per tali paesi terzi.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2009.



## REGOLAMENTO (CE) N. 1290/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus rhamnosus* (CNCM-I-3698) e *Lactobacillus farciminis* (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (3) La domanda riguarda una nuova autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus rhamnosus* (CNCM-I-3698) e *Lactobacillus farciminis* (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi destinati a suinetti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Secondo il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») del 15 luglio 2008 <sup>(2)</sup>, i dati forniti dal produttore dimostrano che un preparato di *Lactobacillus rhamnosus* (CNCM-I-3698) e *Lactobacillus farciminis* (CNCM-I-3699) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente ed è efficace per quanto riguarda il miglioramento

dell'incremento di peso. L'Autorità ha altresì concluso che il preparato può costituire un potenziale allergene respiratorio. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione  
Androulla VASSILIOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi, emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all'efficacia del prodotto Sorbiflore, un preparato di *Lactobacillus rhamnosus* e *Lactobacillus farciminis*, come additivo per mangimi destinati a suinetti. The EFSA Journal (2008) 771, pagg. 1-13.




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo FU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %	massimo		
<b>Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dell'incremento di peso)</b>									
«4d2	Sorbial SAS	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> CNCM-I-3698 e <i>Lactobacillus farciminis</i> CNCM-I-3699 (Sorbiflore)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus rhamnosus</i> CNCM-I-3698 e <i>Lactobacillus farciminis</i> CNCM-I-3699 con concentrazione minima di $1 \times 10^8$ FU (1)/g (rapporto 1:1) Caratterizzazione della sostanza attiva: Biomassa microbica e terreno di fermentazione del latte di <i>Lactobacillus rhamnosus</i> CNCM-I-3698 e <i>Lactobacillus farciminis</i> CNCM-I-3699 Metodo analitico (2) Tecnica di filtraggio diretto epifluorescente con uso di un colorante adatto a colorare le cellule metabolicamente attive come unità fluorescenti (FU)	Suineti	—	$5 \times 10^8$	$9 \times 10^8$	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 5 g. 3. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.	8.1.2019

(1) FU: fluorescent units (unità fluorescenti).

(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives).



**REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2008 DELLA COMMISSIONE**  
del 18 dicembre 2008

**relativo all'approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 22, paragrafo 3, l'articolo 23, l'articolo 24, paragrafo 2, e gli articoli 26 e 27 bis,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria <sup>(4)</sup> stabilisce che i prodotti oggetto di tale regolamento possano essere importati e transitare nella Comunità soltanto se provenienti dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Detto regolamento stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti e i modelli dei certificati veterinari che devono accompagnarli sono inclusi nella parte 2 del medesimo allegato. Il regolamento (CE) n. 798/2008 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009.

<sup>(1)</sup> GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.


<sup>(4)</sup> GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

- (2) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che se il certificato prevede un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria, i prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che hanno realizzato, per un periodo di almeno sei mesi, un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria e tale programma soddisfa le condizioni specificate nel medesimo articolo ed è indicato nella colonna 7 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, dello stesso regolamento.

- (3) Il Brasile, il Canada, il Cile, la Croazia, il Sudafrica, la Svizzera e gli Stati Uniti d'America hanno presentato alla Commissione i propri programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria, affinché questa li valutasse. Dall'esame effettuato dalla Commissione, tali programmi sono risultati conformi a quanto disposto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 798/2008. Tali programmi vanno di conseguenza indicati alla colonna 7 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, di detto regolamento.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 contiene norme relative al controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in differenti popolazioni di pollame nella Comunità. Vi sono fissati gli obiettivi comunitari per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica in differenti popolazioni di pollame. A decorrere dalle date di cui all'allegato I, colonna 5, di detto regolamento l'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria per le specie o categoria interessate, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati dal presente regolamento sono soggetti a presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo. Occorre che tale programma sia equivalente a quelli presentati dagli Stati membri e sia sottoposto all'approvazione della Commissione.

- (5) La Croazia ha presentato alla Commissione i suoi programmi per il controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus*, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione o alla produzione di uova. Tali programmi forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. È quindi opportuno approvarli.



- (6) La decisione 2007/843/CE <sup>(1)</sup> ha approvato i programmi di controllo della salmonella nei gruppi di galline da riproduzione presentati dagli Stati Uniti d'America, da Israele, dal Canada e dalla Tunisia. Gli Stati Uniti d'America hanno presentato un ulteriore programma per il controllo della salmonella nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova o all'ingrasso. Tale programma fornisce garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. È quindi opportuno approvarlo. Israele ha precisato che il suo programma di controllo della salmonella si applica esclusivamente alla filiera produttiva delle carni di pollo.
- (7) Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, la Svizzera ha trasmesso alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da tavola, nonché nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione o alla produzione di uova o di carne. Tali programmi forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Per motivi di chiarezza ciò va conseguentemente indicato alla colonna 9 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (8) Alcuni altri paesi terzi attualmente inclusi nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 non hanno ancora presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo della salmonella oppure i programmi presentati non forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Giacché le norme relative al pollame da riproduzione e da reddito della specie *Gallus gallus*, alle uova nonché ai pulcini di un giorno di *Gallus gallus* di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 si applicano nella Comunità dal 1° gennaio 2009, le importazioni da questi paesi terzi di tale pollame e di tali uova non dovrebbero più essere autorizzate. L'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (9) Al fine di fornire garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno che i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni negli Stati membri di pollame da macellazione della specie *Gallus gallus* certifichino che il programma di controllo della salmonella sia stato applicato al branco di origine e che il medesimo sia stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1° agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n.

2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame <sup>(3)</sup>, contiene disposizioni sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini nell'ambito dei programmi nazionali di controllo.

- (11) È opportuno che i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni negli Stati membri di pollame da macellazione della specie *Gallus gallus* certifichino l'applicazione delle disposizioni specifiche concernenti l'uso di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006. Se sono stati utilizzati antimicrobici per scopi diversi dal controllo della salmonella, tale fatto va indicato sul certificato veterinario in quanto può influenzare le analisi effettuate per rilevare la salmonella al momento dell'importazione. Il modello di certificato veterinario da utilizzare per l'importazione di pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I programmi di controllo presentati dalla Croazia alla Commissione l'11 marzo 2008 conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la salmonella nel pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus*, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione o alla produzione di uova.

#### Articolo 2

Il programma di controllo presentato dagli Stati Uniti d'America alla Commissione il 6 giugno 2006 conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è approvato per quanto riguarda la salmonella nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova o all'ingrasso.


#### Articolo 3

I programmi di controllo presentati dalla Svizzera alla Commissione il 6 ottobre 2008 forniscono garanzie equivalenti a quelle previste dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda la salmonella nel pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus*, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione o alla produzione di uova e da carne.

<sup>(1)</sup> GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.

<sup>(2)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

<sup>(3)</sup> GU L 212 del 2.8.2006, pag. 3.



*Articolo 4*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 5*


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO


L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

(1) La parte I è sostituita dal testo seguente:

## PARTE I

## Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

1 Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	2 Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	3 Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	4 Certificato veterinario		6 Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		7 Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	8 Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	9 Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
			Modelli	Garanzie aggiuntive		Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)			
AL — Albania	AL-0	L'intero paese	4	5	6	6A	6B	7	8	9
AR — Argentina	AR-0	L'intero paese	EP, E SPF POU, RAT, EP, E WGM	VIII				A		S4
AU — Australia	AU-0	L'intero paese	SPF EP, E BPP, DOC, HEP, SRP BPR DOR HER POU RAT							S4 S0
BR — Brasile	BR-0 BR-1 BR-2	L'intero paese Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	SPF RAT, BPR, DOR, HER, SRA BPP, DOC, HEP, SRP					A		S0




1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
BW — Botswana	BR-3	Distrito Federal e stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	WGM EP, E, POU	VIII						S4
	BW-0	L'intero paese	SPF EP, E BPR DOR HER RAT	I II III VII						S4
CA — Canada	CA-0	L'intero paese	SPF EP, E BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP					A		S1
			WGM POU, RAT	VIII						
CH — Svizzera	CH-0	L'intero paese	( <sup>3</sup> )					A		( <sup>3</sup> )
CL — Cile	CL-0	L'intero paese	SPF EP, E BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP							S4 S0
			WGM POU, RAT	VIII						
CN — Cina	CN-0	L'intero paese	EP							
	CN-1	Provincia di Shandong	POU, E	VI	P2	6.2.2004	—			S4



1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
GL — Groenlandia	GL-0	L'intero paese	SPF							
HK — Hong Kong	HK-0	L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong	EP, WGM							
HR — Croazia	HR-0	L'intero paese	EP							
			SPF							
			BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP					A		S2
			EP, E, POU, RAT, WGM							
IL — Israele	IL-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP					A		S1
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
IN — India	IN-0	L'intero paese	EP							
IS — Islanda	IS-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
KR — Repubblica di Corea	KR-0	L'intero paese	EP, E							S4
ME — Montenegro	ME-0	L'intero paese	EP							
MG — Madagascar	MG-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, WGM							S4
MY — Malaysia	MY-0	—	—							
	MY-1	Occidentale peninsulare	EP							
			E		P2	6.2.2004				S4
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	MK-0 (*)	L'intero paese	EP							
MX — Messico	MX-0	L'intero paese	SPF							
			EP							




1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
NA — Namibia	NA-0	L'intero paese	SPF							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
NC — Nuova Caledonia	NC-0	L'intero paese	RAT, EP, E	VII					S4	
			EP							
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP							S0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
PM — Saint Pierre e Mi- quelon	PM-0	L'intero paese	SPF							
RS — Serbia (²)	RS-0 (²)	L'intero paese	EP							
RU — Federazione russa	RU-0	L'intero paese	EP							
SG — Singapore	SG-0	L'intero paese	EP							
TH — Thailandia	TH-0	L'intero paese	SPF, EP							
			WGM	VIII		P2	23.1.2004			
			E, POU, RAT			P2	23.1.2004			S4
			SPF							
TN — Tunisia	TN-0	L'intero paese	DOR, BPR, BPP, HER							S1
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
			SPF							
TR — Turchia	TR-0	L'intero paese	E, EP							S4



1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9		
US — Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF									
			BPR, BPF, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP					A			S3	
			WGM	VIII								
UY — Uruguay	UY-0	L'intero paese	SPF									
			EP, E, POU, RAT								S4	
ZA — Sudafrica	ZA-0	L'intero paese	SPF									
			EP, E								S4	
			BPR	I					A			
			DOR	II								
			HER	III								
ZW — Zimbabwe	ZW-0	L'intero paese	RAT	VII								
			RAT	VII								
			EP, E									S4

(1) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nella Comunità per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.  
 (2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nella Comunità.  
 (3) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).  
 (4) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva che sarà stabilita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso sull'argomento presso le Nazioni Unite.  
 (5) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»



(2) La parte 2 è così modificata:

a) nella sezione «Garanzie complementari (GC)» il punto IV è soppresso.

b) la sezione «Programma di lotta contro la salmonella» è sostituita dalla seguente:

«Programma di lotta contro la salmonella:

“S0” Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di *Gallus gallus*, pulcini di un giorno (DOC) di *Gallus gallus*, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di *Gallus gallus* e uova da cova (HEP) di *Gallus gallus*, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.


“S1” Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di *Gallus gallus*, pulcini di un giorno (DOC) di *Gallus gallus*, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di *Gallus gallus* per scopi diversi dalla riproduzione, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S2” Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di *Gallus gallus*, pulcini di un giorno (DOC) di *Gallus gallus*, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di *Gallus gallus* per scopi diversi dalla riproduzione e dalla produzione di uova, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S3” Divieto di esportazione nella Comunità di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di *Gallus gallus*, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di *Gallus gallus* per scopi diversi dalla riproduzione, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

“S4” Divieto di esportazione nella Comunità di uova (E) di *Gallus gallus* che non siano di classe B conformemente al regolamento (CE) n. 557/2007, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.»

c) il modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP) è sostituito dal seguente:




«Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)»


PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.						
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente								
	Tel.N°		I.4. Autorità locale competente								
	I.5. Destinatario Nome				I.6.						
	Indirizzo										
	Codice postale										
	Tel. N°										
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Co-dice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10.	
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca						I.12.				
	Nome		Numero di riconoscimento								
Indirizzo		Numero di riconoscimento									
Nome		Numero di riconoscimento									
Indirizzo		Numero di riconoscimento									
I.13. Luogo di carico						I.14. Data di partenza		Orario di partenza			
Indirizzo		Numero di riconoscimento									
I.15. Mezzo di trasporto						I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Vagone <input type="checkbox"/>							
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>						I.17. Numero/i CITES			
Identificazione											
Riferimento documentale											
I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice NC)					
						I.20. Numero di animali/Peso lordo					
I.21.						I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo e numero del container						I.24.					
I.25. Merce certificata per											
Macellazione <input type="checkbox"/>		Ripopolamento <input type="checkbox"/>									
I.26.						I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce											
Specie		(Nome scientifico)				Quantità					




PAESE		SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	<b>II.1 Attestato di polizia sanitaria</b>		
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame <sup>(1)</sup> di cui al presente certificato:	
	II.1.1	è conforme alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE;	
	II.1.2	ha soggiornato:	
	<sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	[nel territorio contrassegnato dal codice .....;]	
	<sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	oppure [nel o nei compartimenti .....;]	
		per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell'importazione nella Comunità. Se si tratta di pollame importato nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;	
	II.1.3	proviene:	
	<sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	[dal territorio contrassegnato dal codice .....;]	
	<sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	oppure [dal o dai compartimenti .....;]	
		a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;	
		b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008;	
	II.1.4	proviene:	
	<sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	[dal territorio contrassegnato dal codice .....;]	
	<sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	oppure [dal o dai compartimenti .....;]	
	<sup>(3)</sup>	oppure [II.1.4.1 che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;]	
	<sup>(3)</sup>	oppure [II.1.4.1 che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e	
	<sup>(3)</sup>	[a] il pollame proviene da uno stabilimento in cui entro i 21 giorni precedenti l'importazione nella Comunità si è effettuata con risultati negativi la sorveglianza dell'influenza aviaria;]	
	<sup>(3)</sup>	oppure [a] negli ultimi 21 giorni prima dell'importazione nella Comunità, il pollame è stato tenuto separato dal restante pollame ed è stato effettuato, con esito negativo, un test per rilevare l'influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei prelevati da almeno 60 animali della partita o da tutti se la partita conta meno di 60 esemplari;]	
		b) il pollame proviene da uno stabilimento:	
		— attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento,	
		— che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l'influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;]	
II.1.5	proviene da un branco che non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria;		
II.1.6	è rimasto sin dalla schiusa delle uova o per almeno i 30 giorni precedenti nello o negli stabilimenti di origine;		
	a) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;		
	b) intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti;		
II.1.7	proviene da branchi che:		
	a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;		
<sup>(3)</sup>	[b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]		




## SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)

## PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>(<sup>3</sup>) oppure [b] sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:</p>		
<p>..... (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel o nei vaccini)</p>		
<p>all'età di ..... settimane;]</p>		
<p>(<sup>5</sup>) [c] sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il</p>		
<p>..... contro ..... (ripetere se necessario);]</p>		
II.1.8	<p>non ha avuto, durante il periodo di cui al punto II.1.6, alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici.</p>	
II.2.	<p><b>Garanzie aggiuntive di sanità pubblica</b></p>	
<p>(<sup>6</sup>) [Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate al branco di origine e il branco è stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.</p>		
<p>Data dell'ultimo prelievo di campioni dal branco, il cui risultato sia noto: .....</p>		
<p>Risultato di tutte le prove effettuate sul branco:</p>		
<p>(<sup>3</sup>)(<sup>7</sup>) [positivo;]</p>		
<p>(<sup>3</sup>)(<sup>7</sup>) oppure [negativo;]</p>		
<p>Per ragioni diverse dal programma di lotta alla salmonella, entro le ultime tre settimane prima dell'importazione:</p>		
<p>(<sup>3</sup>) [non sono stati somministrati antimicrobici al pollame da macellazione;]</p>		
<p>(<sup>3</sup>)(<sup>8</sup>) oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici al pollame da macellazione: .....;]</p>		
II.3.	<p><b>Garanzie aggiuntive</b></p>	
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:</p>		
( <sup>9</sup> )II.3.1	<p>nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, il pollame di cui al presente certificato proviene da branchi che:</p>	
<p>(<sup>3</sup>) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle risultando negativi ai test;]</p>		
<p>(<sup>3</sup>) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguita su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultata negativa;]</p>		
( <sup>5</sup> )II.3.2	<p>[vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:</p>	
<p>.....;]</p>		
( <sup>9</sup> )II.3.3	<p>se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame:</p>	
<p>(<sup>3</sup>) [è stato sottoposto a un esame microbiologico mediante campionamento nello stabilimento di origine ed è risultato negativo al test conformemente alla decisione 95/410/CE del Consiglio;]</p>		
<p>(<sup>3</sup>) oppure [proviene da uno stabilimento sottoposto a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente al programma nazionale rispettivamente della Finlandia o della Svezia, a seconda dei casi;]</p>		



PAESE		SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.4.	<p><b>Ulteriori requisiti sanitari</b></p> <p>(<sup>10</sup>) [benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:</p> <p>(<sup>2</sup>)(<sup>3</sup>) [nel territorio contrassegnato dal codice .....;]</p> <p>(<sup>3</sup>)(<sup>4</sup>) <i>oppure</i> [nel o nei compartimenti .....;]</p> <p>il pollame di cui al presente certificato:</p> <p>a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;</p> <p>b) proviene da un branco che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ogni branco interessato, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICP) superiore a 0,4;</p> <p>c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine.]</p>		
( <sup>11</sup> )II.5.	<p><b>Attestato per il trasporto degli animali</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che:</p> <p>a) contengono unicamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabilimento;</p> <p>b) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>c) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da:</p> <p>i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;</p> <p>ii) consentire l'ispezione visiva del pollame;</p> <p>iii) consentire la pulizia e la disinfezione;</p> <p>d) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente.</p>		
<b>Note</b>			
<b>Parte I:</b>			
— Casella I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d'origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
— Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.			
— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 oppure 01.06.39.			



PAESE		SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.	
<p><b>Parte II:</b></p> <p>(1) Pollame così come definito nel regolamento (CE) n. 798/2008, esclusi i ratiti.</p> <p>(2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) Inserire il nome del o dei compartimenti.</p> <p>(5) Compilare se pertinente.</p> <p>(6) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i>.</p> <p>(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sotto indicati durante il ciclo vitale del branco di origine, indicare come positivo: <i>Salmonella enteritidis</i> e <i>Salmonella typhimurium</i>.</p> <p>(8) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.</p> <p>(9) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p> <p>(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, loro territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(11) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nella Comunità. Se i requisiti non risulteranno soddisfatti, gli animali dovranno essere scaricati e occorrerà adottare ulteriori misure.</p> <p>Il presente certificato è valido 10 giorni.</p>			
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome (a lettere maiuscole): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma:» _____</p> <p>Timbro: _____</p>			



## REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativo all'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») del 16 luglio 2008 <sup>(2)</sup> risulta che, sulla base dei dati forniti da produttore, il *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente ed è efficace come stabilizzatore della flora intestinale. L'Autorità ritiene inoltre che il *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) non presenti altri rischi che, ai sensi dell'articolo 5, para-

grafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, potrebbero escluderne l'autorizzazione. Secondo il suddetto parere l'utilizzo del preparato non ha effetti dannosi per i polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego del preparato specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.


Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.


<sup>(2)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi, emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all'efficacia dell'Ecobiol® (*Bacillus amyloliquefaciens*) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso. The EFSA Journal (2008) 773, pagg. 1-13.



## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %	massimo		
Categoria di additivi zootecnici, gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.									
«4b1822	NOREL SA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus)	<p>Composizione dell'additivo:</p> <p>Ecobiol:</p> <p>Preparato di <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> CECT 5940 con concentrazione minima di <math>1 \times 10^9</math> CFU/g</p> <p>Ecobiol plus:</p> <p>Preparato di <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> CECT 5940 con concentrazione minima di <math>1 \times 10^{10}</math> CFU/g</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva:</p> <p>Spore di <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> CECT 5940.</p> <p>Metodo analitico (1)</p> <p>Conteggio: tecnica dello <i>spread plate</i> utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo.</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Polli da ingrasso	—	$1 \times 10^9$	$1 \times 10^9$	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Ai fini della sicurezza: si raccomanda l'uso di marschere di protezione durante la miscelazione</p> <p>3. Non è consentito l'uso simultaneo con coccidiostatici</p>	8.1.2019

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)



## REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

concernente l'autorizzazione di un nuovo impiego del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per agnelli, del preparato *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 è stato autorizzato a tempo indeterminato per vacche da latte e bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione<sup>(2)</sup> nonché fino al 22 marzo 2017 per capre e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.

- (5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per gli agnelli. Nel suo parere del 16 luglio 2008<sup>(4)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che il *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In base a tale parere l'impiego di detto preparato è sicuro per gli agnelli. Il parere afferma inoltre che il preparato può sortire un effetto benefico sul peso finale e sull'aumento giornaliero medio. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.


- (6) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego del preparato specificato nell'allegato del presente regolamento.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

<sup>(4)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all'efficacia del Levucell SC20/Levucell SC10ME, un preparato a base di *Saccharomyces cerevisiae*, come additivo nei mangimi per agnelli da ingrasso. The EFSA Journal (2008) 772, 1-11.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %				
«4b1711	LALLEMAND SAS	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	<p>Composizione dell'additivo:            Forma solida:            preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di <math>2 \times 10^{10}</math> CFU/g.            Confettato:            preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di <math>1 \times 10^{10}</math> CFU/g.</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva:  <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077:            80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive.</p> <p>Metodo di analisi (1):            metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).</p>	Agnelli	—	$3,0 \times 10^9$	$7,3 \times 10^9$	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Nel mangime complementare non supera 50 °C con Levucell SC20 e 80 °C con Levucell SC10ME.</p> <p>3. Confettato solo per inclusione in mangimi in forma di pellet.</p> <p>4. Dose raccomandata: <math>7,3 \times 10^9</math> CFU/kg di alimento per animali completo.</p> <p>5. Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, si raccomanda l'impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.</p>	8.1.2019	

## Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.imm.jrc.be/crl-feed-additives](http://www.imm.jrc.be/crl-feed-additives)

## REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

**recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.
- (2) L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle auto-

rità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

- (3) La Francia, la Germania e il Regno Unito hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti e hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. L'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va quindi modificato di conseguenza.
- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 318/2007.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.




## ALLEGATO


## «ALLEGATO V

## Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1


Codice ISO del paese	Denominazione del paese	Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena
AT	AUSTRIA	AT OP Q1
AT	AUSTRIA	AT-KO-Q1
AT	AUSTRIA	AT-3-KO-Q2
AT	AUSTRIA	AT-3-ME-Q1
AT	AUSTRIA	AT-3-HO-Q-1
AT	AUSTRIA	AT3-KR-Q1
AT	AUSTRIA	AT-4-KI-Q1
AT	AUSTRIA	AT-4-VB-Q1
AT	AUSTRIA	AT 6 10 Q 1
AT	AUSTRIA	AT 6 04 Q 1
BE	BELGIO	BE VQ 1003
BE	BELGIO	BE VQ 1010
BE	BELGIO	BE VQ 1011
BE	BELGIO	BE VQ 1012
BE	BELGIO	BE VQ 1013
BE	BELGIO	BE VQ 1016
BE	BELGIO	BE VQ 1017
BE	BELGIO	BE VQ 3001
BE	BELGIO	BE VQ 3008
BE	BELGIO	BE VQ 3014
BE	BELGIO	BE VQ 3015
BE	BELGIO	BE VQ 4009
BE	BELGIO	BE VQ 4017
BE	BELGIO	BE VQ 7015
CZ	REPUBBLICA CECA	21750016
CZ	REPUBBLICA CECA	21750027
CZ	REPUBBLICA CECA	21750050
CZ	REPUBBLICA CECA	61750009
DE	GERMANIA	BB-1
DE	GERMANIA	BW-1
DE	GERMANIA	BY-1
DE	GERMANIA	BY-2
DE	GERMANIA	BY-3
DE	GERMANIA	BY-4
DE	GERMANIA	HE-2
DE	GERMANIA	NI-1
DE	GERMANIA	NI-2
DE	GERMANIA	NI-3
DE	GERMANIA	NW-1



Codice ISO del paese	Denominazione del paese	Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena
DE	GERMANIA	NW-2
DE	GERMANIA	NW-3
DE	GERMANIA	NW-4
DE	GERMANIA	NW-5
DE	GERMANIA	NW-6
DE	GERMANIA	NW-7
DE	GERMANIA	NW-8
DE	GERMANIA	NW-9
DE	GERMANIA	RP-1
DE	GERMANIA	SN-1
DE	GERMANY	SN-2
DE	GERMANIA	TH-1
DE	GERMANIA	TH-2
ES	SPAGNA	ES/01/02/05
ES	SPAGNA	ES/05/02/12
ES	SPAGNA	ES/05/03/13
ES	SPAGNA	ES/09/02/10
ES	SPAGNA	ES/17/02/07
ES	SPAGNA	ES/04/03/11
ES	SPAGNA	ES/04/03/14
ES	SPAGNA	ES/09/03/15
ES	SPAGNA	ES/09/06/18
ES	SPAGNA	ES/10/07/20
FR	FRANCIA	38.193.01
FR	FRANCIA	32.162.004
GR	GRECIA	GR.1
GR	GRECIA	GR.2
IE	IRLANDA	IRL-HBQ-1-2003 Unit A
IT	ITALIA	003AL707
IT	ITALIA	305/B/743
IT	ITALIA	132BG603
IT	ITALIA	170BG601
IT	ITALIA	068CR003
IT	ITALIA	006FR601
IT	ITALIA	054LCO22
IT	ITALIA	I - 19/ME/01
IT	ITALIA	119RM013
IT	ITALIA	006TS139
IT	ITALIA	133VA023
IT	ITALIA	015RM168
MT	MALTA	BQ 001
NL	PAESI BASSI	NL-13000



Codice ISO del paese	Denominazione del paese	Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena
NL	PAESI BASSI	NL-13001
NL	PAESI BASSI	NL-13002
NL	PAESI BASSI	NL-13003
NL	PAESI BASSI	NL-13004
NL	PAESI BASSI	NL-13005
NL	PAESI BASSI	NL-13006
NL	PAESI BASSI	NL-13007
NL	PAESI BASSI	NL-13008
NL	PAESI BASSI	NL-13009
NL	PAESI BASSI	NL-13010
PL	POLONIA	14084501
PT	PORTOGALLO	05 01 CQA
PT	PORTOGALLO	01 02 CQA
PT	PORTOGALLO	03 01 CQAR
PT	PORTOGALLO	05 07 CQAA
UK	REGNO UNITO	21/07/01
UK	REGNO UNITO	21/07/02
UK	REGNO UNITO	01/08/01
UK	REGNO UNITO	21/08/01
UK	REGNO UNITO	24/08/01»



**REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2008 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 dicembre 2008**  
**relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi**  
**(Versione codificata)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 192, paragrafo 2, e 195, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi <sup>(2)</sup> e il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi <sup>(3)</sup>, sono stati modificati in modo sostanziale e a più riprese <sup>(4)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tali regolamenti, raggruppandoli in un testo unico.
- (2) A norma dell'articolo 158, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il luppolo e i prodotti del luppolo in provenienza dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per il luppolo e i prodotti del luppolo raccolti nella Comunità o ottenuti da tali prodotti. Il paragrafo 2 dell'articolo citato prevede, tuttavia, che questi prodotti siano considerati come prodotti aventi dette caratteristiche se sono accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine riconosciuto equivalente al certificato richiesto per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo di origine comunitaria.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo <sup>(5)</sup>, subordina la commercializzazione dei prodotti del luppolo a requisiti oltremodo rigorosi, in particolare per quanto riguarda i prodotti miscelati. Attualmente alle frontiere non esiste alcun metodo che consenta di controllare efficacemente l'osservanza di questi requisiti; ad un tale controllo può sostituirsi unicamente l'impegno

dei paesi esportatori ad osservare i requisiti comunitari stabiliti per la commercializzazione dei prodotti in causa. Occorre pertanto esigere che questi prodotti in provenienza dai paesi terzi siano accompagnati dall'attestato di cui all'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (4) Per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di certificazione del luppolo, è opportuno che gli Stati membri effettuino controlli volti a verificare la conformità del luppolo importato con i requisiti minimi di commercializzazione fissati con regolamento (CE) n. 1850/2006.
- (5) Alcuni paesi terzi si sono impegnati a rispettare i requisiti prescritti per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo e hanno autorizzato taluni servizi a rilasciare attestati di equivalenza. Occorre pertanto riconoscere l'equivalenza di questi attestati ai certificati comunitari e mettere in libera pratica i prodotti cui si riferiscono.
- (6) I servizi interessati dei paesi terzi hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell'allegato I e di comunicarli alla Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione.
- (7) Per facilitare il controllo da parte delle competenti autorità degli Stati membri, occorre prescrivere la forma e, nella misura necessaria, il contenuto degli attestati e degli estratti nonché le condizioni per il loro impiego.
- (8) In caso di frazionamento di una partita, per tener conto delle pratiche commerciali occorre attribuire alle autorità competenti la facoltà di far redigere, sotto il loro controllo, un estratto dell'attestato per ogni frazione di partita.
- (9) Per analogia con il regime comunitario di certificazione, è opportuno escludere determinati prodotti, a motivo del loro particolare impiego, dalla presentazione degli attestati di cui al presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,


<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 367 del 28.12.1978, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28.

<sup>(4)</sup> V. allegato V.

<sup>(5)</sup> GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 provenienti dai paesi terzi è subordinata alla presentazione della prova del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento predetto.

2. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è costituita dalla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 158, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1234/2007, in appresso denominato «attestato di equivalenza».

#### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per «partita» il quantitativo di prodotti aventi le medesime caratteristiche, spediti da uno stesso spediteur a uno stesso destinatario.

#### Articolo 3

Gli attestati che accompagnano il luppolo e i prodotti ottenuti dal luppolo importati dai paesi terzi, rilasciati da un organismo ufficiale abilitato dal paese terzo d'origine e figurante all'allegato I sono riconosciuti come attestati di equivalenza.

L'allegato I sarà rivisto in funzione delle comunicazioni fornite dai paesi terzi.

#### Articolo 4

1. L'attestato di equivalenza è redatto per ogni partita in un originale e due copie su un formulario conforme al modello di cui all'allegato II, nel modo indicato nell'allegato IV.

2. L'attestato di equivalenza è valido soltanto se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi figurante all'allegato I.

3. L'attestato di equivalenza si considera debitamente vidimato se indica il luogo e la data del rilascio, è firmato e reca il timbro dell'organismo emittente.

#### Articolo 5

1. Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali della Comunità:

- a) designazione del prodotto;
- b) indicazione della varietà o delle varietà;

c) paese d'origine;

d) contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato di equivalenza o dell'estratto.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte sull'imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme.

#### Articolo 6

1. Qualora, prima di essere immessa in libera pratica, una partita che forma oggetto di un attestato di equivalenza venga rispedita dopo essere stata frazionata, per ogni frazione della partita viene compilato un estratto dell'attestato.

In tal caso, l'attestato è sostituito dal numero di estratti necessario.

L'estratto è redatto dall'interessato in un originale e due copie su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato III, secondo le disposizioni figuranti all'allegato IV.

2. L'autorità doganale annota di conseguenza l'originale e le due copie dell'attestato di equivalenza e vidima l'originale e le due copie di ogni estratto.


Essa conserva l'originale dell'attestato di equivalenza, fa pervenire le due copie all'autorità competente di cui all'articolo 21, del regolamento (CE) n. 1850/2006 e consegna all'interessato l'originale e le due copie di ogni estratto.

#### Articolo 7

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali richieste per l'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto al quale si riferisce l'attestato di equivalenza o l'estratto, l'originale e le due copie vengono presentati alle autorità doganali, le quali li vidimano e conservano l'originale. Esse inoltrano una copia all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato immesso in libera pratica di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1850/2006. La seconda copia è consegnata all'importatore che deve conservarla per almeno tre anni.

#### Articolo 8

In caso di rivendita o di frazionamento di una partita, dopo l'immissione in libera pratica, il prodotto dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figurino il numero dell'attestato di equivalenza o dell'estratto, nonché il nome dell'organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti.



Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte dall'attestato di equivalenza o dall'estratto:

- a) per il luppolo in coni:
- i) designazione del prodotto;
  - ii) peso lordo;
  - iii) luogo di produzione;
  - iv) anno di raccolta;
  - v) varietà;
  - vi) paese d'origine;
  - vii) contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato;
- b) per i prodotti ottenuti dal luppolo oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), il luogo e la data di trasformazione;

#### Articolo 9

1. Gli Stati membri effettuano regolarmente controlli casuali intesi a verificare la conformità del luppolo importato a norma dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 1234/2007, con i requisiti minimi di commercializzazione stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1850/2006.

2. Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, gli Stati membri comunicano alla Commissione la frequenza, il tipo e il risultato dei controlli effettuati nel corso dell'anno precedente. I controlli riguardano almeno il 5 % delle partite di luppolo che lo Stato membro prevede di importare nell'anno considerato dai paesi terzi.

3. Qualora le autorità competenti degli Stati membri constataino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione di cui al paragrafo 1, le relative partite non possono essere commercializzate nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

4. Lo Stato membro che constati che le caratteristiche di un prodotto non sono conformi alle indicazioni contenute nell'attestato di equivalenza è tenuto a informare la Commissione.

L'organismo che ha rilasciato l'attestato di equivalenza per tale prodotto può essere escluso, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'elenco che figura nell'allegato I del presente regolamento.

#### Articolo 10

In deroga al presente regolamento, non è subordinata alla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, né alle disposizioni di cui all'articolo 5 l'immissione in libera pratica del luppolo e dei prodotti del luppolo sotto indicati, entro il limite, per ogni pacco, di 1 chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 grammi per gli estratti di luppolo:

- a) presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente,
- b) destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica,
- c) destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto.

Sull'imballaggio devono essere indicati la designazione, il peso e la destinazione finale del prodotto.

#### Articolo 11

I regolamenti (CEE) n. 3067/78 e (CEE) n. 3077/78 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.


#### Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO



## ALLEGATO I


## SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER

Luppolo in coni codice NC: ex 1210


Polveri di luppolo codice NV: ex 1210

Succhi ed estratti di luppolo codice NC: 1302 13 00

Paese d'origine	Servizi autorizzati	Indirizzo	Codice	Telefono	Fax	E-mail (facoltativo)
Australia	Quarantine Services Department of Primary Industries & Water	Macquarie Wharf No 1 Hunter Street, Hobart Tasmania 7000	(61-3)	6233 3352	6234 6785	
Canada	Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada	Floor 2, West Wing 59, Camelot Drive Napean, Ontario, K1A 0Y9	(1-613)	952 8000	991 5612	
Cina	Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Repu- blic of China	No. 33 Youyi Road, Hexi District, Tianjin 300201	(86-22)	2813 4078	28 13 40 78	ciqj2002@163.com
	Tianjin Economic and Technical Develop- ment Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Repu- blic of China	No. 8, Zhaofaxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457	(86-22)	662 98343	662 98245	zhujiw@tjciq.gov.cn
	Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Repu- blic of China	No. 12 Erdos Street, Saihan District, Huhhot City Inner Mongolia 010020	(86-471)	434 1943	434 2163	zhaoxb@nmciq.gov.cn
	Xinjiang Entry-Exit Inspection and Qua- rantine Bureau of the People's Republic of China	No. 116 North Nanhua Road, Urumqi City Xinjiang 830063	(86-991)	464 0057	464 0050	xjqj_jw@xjqiq.gov.cn
Nuova Zelanda	Ministry of Agriculture and Fisheries	PO Box 2526 Wellington	(64-4)	472 0367	474 424 472-9071	
	Gawthorn Institute	Private Bag Nelson	(64-3)	548 2319	546 9464	
Serbia	Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje	21470 Backi Petrovac	(38-21)	780 365	621 212	berenji@eunet.yu



Paese d'origine	Servizi autorizzati	Indirizzo	Codice	Telefono	Fax	E-mail (facoltativo)
Sud Africa	CSIR Food Science and Technology	PO Box 395 0001 Pretoria	(27-12)	841 3172	841 3594	
Swizzera	Labor Veritas	Engimattstrasse 11 Postfach 353 CH-8027 Zürich	(41-44)	283 2930	201 4249	admin@laborveritas.ch
Ucraina	Productional-Technical Centre (PTZ) Ukrhmel	Hlebnaja 27 262028 Zhtiomie	(380)	37 2111	36 7331	
Stati Uniti	Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab	21 N. 1st Ave. Suite 106 Yakima, WA 98902	(1-509)	225 7626	454 7699	
	Idaho Department of Agriculture Division of Plant Industries Hop Inspection Lab	2270 Old Penitentiary Road P.O. Box 790 Boise, ID 83701	(1-208)	332 8620	334 2283	
	Oregon Department of Agriculture Commodity Inspection Division	635 Capital Street NE Salem, OR 97310-2532	(1-503)	986 4620	986 4737	
	California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC) Division of Inspection Services Analytical Chemistry Laboratory	3292 Meadowview Road Sacramento, CA 95832	(1-916)	445 0029 o 262 1434	262 1572	
	USDA, GIPSA, FGIS	1100 NW Naito Parkway Portland, OR 97209-2818	(1-503)	326 7887	326 7896	
	USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory	10383 Nth Ambassador Drive Kansas City, MO 64153-1394	(1-816)	891 0401	891 0478	
Zimbabwe	Standards Association of Zimbabwe (SAZ)	Northend Close, Northridge Park Borrowdale, P.O. Box 2259 Harare	(263-4)	88 2017, 88 2021, 88 5511	88 2020	info@saz.org.zw saz.org.zw



## ALLEGATO II

## FORMULARIO DI ATTESTATO DI EQUIVALENZA

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	2. Numero	<b>ORIGINALE</b>	
3. Destinatario (nome e indirizzo completo)	<b>ATTESTATO DI EQUIVALENZA PER L'IMPORTAZIONE NELLA CE DI LUPPOLO E PRODOTTI A BASE DI LUPPOLO</b>		
	Виж превода на грѣба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Voir traduction au verso — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — A fordítást lásd a hátoldalán — Ara t-traduzzjoni mnizzla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Käännös kääntöpuolella — För översättning se baksidan		
<b>OSSERVAZIONI IMPORTANTI</b>  A. Il presente attestato e due copie debbono essere presentati alle autorità doganali nella Comunità all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti o all'atto del frazionamento della partita prima della sua immissione in libera pratica.  B. In caso di frazionamento della partita, dopo avere debitamente annotato i documenti in oggetto, le autorità doganali trattengono l'originale e inviano le due copie alle autorità dello Stato membro in causa competenti in materia di luppolo.  C. In caso di immissione in libera pratica, dopo aver debitamente annotato i documenti in oggetto, le autorità doganali trattengono l'originale, consegnano una copia al dichiarante e inviano la seconda copia alle autorità dello Stato membro in causa competenti in materia di luppolo.	4. Paese d'origine		
	5. Luogo di produzione di luppolo	6. Anno di raccolta	
	7. Luogo di trasformazione	8. Data di trasformazione	
	9. Marche, numeri, quantità e natura dei colli-Designazione dei prodotti-Varietà		10. Peso lordo (kg)
<b>11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</b>			
Il sottoscritto certifica che i prodotti sopra designati sono conformi alle disposizioni della normativa CE in materia di luppolo e di prodotti a base di luppolo.			
12. Organismo emittente (denominazione e indirizzo completo)	A ....., il ..... ..... (Firma) (Timbro)		
<b>13. SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI DOGANALI DELLA COMUNITÀ</b>			
I prodotti suindicati sono stati immessi in libera pratica <sup>(1)</sup>			
Il presente attestato è stato sostituito da ..... estratti <sup>(1)</sup>			
A ....., il ..... ..... (Firma) (Timbro)			

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura inutile

## ALLEGATO III

## FORMULARIO D'ESTRATTO D'ATTESTATO

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	2. Numero	<b>ORIGINALE</b>	
3. Destinatario (nome e indirizzo completo)	<b>ESTRATTO DI ATTESTATO DI EQUIVALENZA PER L'IMPORTAZIONE NELLA CE DI LUPPOLO E PRODOTTI A BASE DI LUPPOLO</b>		
	Виж превода на грѣба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Voir traduction au verso — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — A fordítást lásd a hátdoldalón — Ara t-traduzzjoni mnizzla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Käännös kääntöpuolella — För översättning se baksidan		
<b>OSSERVAZIONI IMPORTANTI</b> A. Il presente estratto e due copie debbono essere presentati alle autorità doganali nella Comunità all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti. B. Dopo aver debitamente annotato i documenti in oggetto, le autorità doganali trattengono l'originale, consegnano una copia al dichiarante e inviano la seconda copia alle autorità dello Stato membro in causa competenti in materia di luppolo.	4. Paese d'origine		
	5. Luogo di produzione di luppolo	6. Anno di raccolta	
	7. Luogo di trasformazione	8. Data di trasformazione	
9. Marche, numeri, quantità e natura dei colli — Designazione dei prodotti — Varietà		10. Peso lordo (kg)	
<b>11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</b> Il sottoscritto certifica che i prodotti suindicati hanno formato oggetto dell'attestato di equivalenza rilasciato dal seguente organismo emittente: ..... (denominazione e indirizzo completo) il ..... (data), col numero di riferimento ..... A ....., il ..... <div style="text-align: right;">..... (Firma)</div>			
<b>12. VISTO DEI SERVIZI DOGANALI</b> Dichiarazione certificata conforme. I dati figuranti nel presente estratto corrispondono a quelli figuranti nel relativo attestato di equivalenza.			
13. Ufficio doganale (nome e indirizzo completo)	A ....., il ..... <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>..... (Firma)</span> <span>..... (Timbro)</span> </div>		
<b>14. SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI DOGANALI DELLO STATO MEMBRO IN CUI I PRODOTTI SONO IMMESSI IN LIBERA PRATICA</b> I prodotti suindicati sono stati immessi in libera pratica; A ....., il ..... <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>..... (Firma)</span> <span>..... (Timbro)</span> </div>			



## ALLEGATO IV

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FORMULARI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 6

## I. CARTA

La carta dev'essere bianca e del peso di almeno 40 gr/m<sup>2</sup>.

## II. FORMATO


Il formato è di 210 × 297 mm.

## III. LINGUE

- A. L'attestato di equivalenza dev'essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può essere inoltre compilato nella o in una delle lingue ufficiali del paese emittente.
- B. L'estratto dell'attestato di equivalenza è compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle competenti autorità dello Stato membro emittente.

## IV. COMPILAZIONE


- A. I formulari debbono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso sono da compilarsi in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello.
- B. Ciascun formulario è contraddistinto da un numero attribuito dall'organismo emittente; esso è uguale sia per l'originale che per le due copie.
- C. Per quanto riguarda l'attestato di equivalenza e i relativi estratti:
1. la casella 5 dell'attestato non deve essere compilata per i prodotti a base di luppolo ottenuti da miscele di luppolo;
  2. le caselle 7 e 8 devono essere compilate per tutti i prodotti a base di luppolo;
  3. la designazione dei prodotti (casella 9) deve essere operata come segue (a seconda dei casi):
    - a) «*luppolo non preparato*»: il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e di primo imballaggio;
    - b) «*luppolo preparato*»: il luppolo che ha subito, fra l'altro, le operazioni di essiccamento finale e d'imballaggio finale;
    - c) «*polvere di luppolo*»: (comprende anche il luppolo in grani e la polvere di luppolo arricchita);
    - d) «*estratto isomerizzato di luppolo*»: un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;
    - e) «*estratto di luppolo*»: un estratto di luppolo diverso dall'estratto isomerizzato;
    - f) «*miscela di prodotti a base di luppolo*»: una miscela dei prodotti di cui alle lettere c), d) ed e), escluso il luppolo;
  4. la dicitura «*luppolo preparato*», o «*luppolo non preparato*» deve essere seguita dai termini «*senza semi*», se il contenuto di semi è inferiore al 2% del peso del luppolo, e dai termini «*contenente semi*» negli altri casi;
  5. qualora i prodotti a base di luppolo siano ottenuti da una miscela di luppolo di diversa varietà e/o provenienza, le varietà e/o le provenienze componenti la miscela devono essere specificate nella casella 9, unitamente alla percentuale in peso di ciascuna di esse.



## ALLEGATO V

**Regolamenti abrogati ed elenco delle loro modificazioni successive**

Regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione (GU L 367 del 28.12.1978, pag. 17)	
Regolamento (CEE) n. 1465/79 della Commissione (GU L 177 del 14.7.1979, pag. 35)	limitatamente all'articolo 2 e per quanto riguarda i riferimenti fatti dall'articolo 3 al regolamento (CEE) n. 3076/78
Regolamento (CEE) n. 4060/88 della Commissione (GU L 356 del 24.12.1988, pag. 42)	limitatamente all'articolo 1
Regolamento (CEE) n. 2264/91 della Commissione (GU L 208 del 30.7.1991, pag. 20)	
Regolamento (CEE) n. 2940/92 della Commissione (GU L 294 del 10.10.1992, pag. 8)	
Regolamento (CEE) n. 717/93 della Commissione (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 45)	
Regolamento (CEE) n. 2918/93 della Commissione (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 37)	
Regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione (GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28)	
Regolamento (CEE) n. 673/79 della Commissione (GU L 85 del 5.4.1979, pag. 25)	
Regolamento (CEE) n. 1105/79 della Commissione (GU L 138 del 6.6.1979, pag. 9)	
Regolamento (CEE) n. 1466/79 della Commissione (GU L 177 del 14.7.1979, pag. 37)	
Regolamento (CEE) n. 3042/79 della Commissione (GU L 343 del 31.12.1979, pag. 5)	
Regolamento (CEE) n. 3093/81 della Commissione (GU L 310 del 30.10.1981, pag. 17)	
Regolamento (CEE) n. 541/85 della Commissione (GU L 62 del 1.3.1985, pag. 57)	
Regolamento (CEE) n. 3261/85 della Commissione (GU L 311 del 22.11.1985, pag. 20)	
Regolamento (CEE) n. 3589/85 della Commissione (GU L 343 del 20.12.1985, pag. 19)	limitatamente all'articolo 1, paragrafo 2
Regolamento (CEE) n. 1835/87 della Commissione (GU L 174 del 1.7.1987, pag. 14)	
Regolamento (CEE) n. 3975/88 della Commissione (GU L 351 del 21.12.1988, pag. 23)	
Regolamento (CEE) n. 4060/88 della Commissione (GU L 356 del 24.12.1988, pag. 42)	limitatamente all'articolo 2
Regolamento (CEE) n. 2835/90 della Commissione (GU L 268 del 29.9.1990, pag. 88)	
Regolamento (CEE) n. 2238/91 della Commissione (GU L 204 del 27.7.1991, pag. 13)	
Regolamento (CEE) n. 2915/93 della Commissione (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 29)	
Regolamento (CE) n. 812/94 della Commissione (GU L 94 del 13.4.1994, pag. 4)	



Regolamento (CE) n. 1757/94 della Commissione  
(GU L 183 del 19.7.1994, pag. 11)

Regolamento (CE) n. 201/95 della Commissione  
(GU L 24 del 1.2.1995, pag. 121)


Regolamento (CE) n. 972/95 della Commissione  
(GU L 97 del 29.4.1995, pag. 62)

Regolamento (CE) n. 2132/95 della Commissione  
(GU L 214 del 8.9.1995, pag. 7)

Regolamento (CE) n. 539/98 della Commissione  
(GU L 70 del 10.3.1998, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 81/2005 della Commissione  
(GU L 16 del 20.1.2005, pag. 52)

Regolamento (CE) n. 495/2007 della Commissione  
(GU L 117 del 5.5.2007, pag. 6)



## ALLEGATO VI

## Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3076/78	Regolamento (CEE) n. 3077/78	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1 e 2		Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3		Articolo 2
	Articolo 1, prima frase	Articolo 3, primo comma
	Articolo 1, seconda frase	Articolo 3, secondo comma
Articolo 2		Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 1, alinea		Articolo 5, paragrafo 1, alinea
Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino		Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d)
Articolo 3, paragrafo 2		Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4		—
Articolo 5, paragrafo 1, prima frase		Articolo 6, paragrafo 1, primo comma
Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase		Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
		Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 5, paragrafo 1, terza frase		Articolo 6, paragrafo 2, primo comma
Articolo 5, paragrafo 2, prima frase		Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 2, seconda frase		Articolo 7
Articolo 6		Articolo 8, primo comma
Articolo 7, primo comma, prima frase		Articolo 8, secondo comma, alinea
Articolo 7, primo comma, seconda frase e punto 1		Articolo 8, secondo comma, lettera a), parole introduttive
Articolo 7, punto 1, lettera a), parole introduttive		Articolo 8, secondo comma, lettera a) i)
Articolo 7, punto 1, lettera a), primo trattino		Articolo 8, secondo comma, lettera a) ii)
Articolo 7, punto 1, lettera a), secondo trattino		Articolo 8, secondo comma, lettera a) iii)
Articolo 7, punto 1, lettera a), terzo trattino		Articolo 8, secondo comma, lettera a) iv)
Articolo 7, punto 1, lettera a), quarto trattino		Articolo 8, secondo comma, lettera a) v)
Articolo 7, punto 1, lettera a), quinto trattino		Articolo 8, secondo comma, lettera a) vi)
Articolo 7, punto 1, lettera a), sesto trattino		Articolo 8, secondo comma, lettera a) vii)
Articolo 7, punto 1, lettera a), settimo trattino		Articolo 8, secondo comma, lettera b)
Articolo 7, punto 1, lettera b)		—
Articolo 7, punto 2)		Articolo 9, primo paragrafo
Articolo 7 bis, primo comma, prima frase		Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 7 bis, primo comma, seconda e terza frase		Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 7 bis, secondo comma		Articolo 9, paragrafo 4, primo comma
Articolo 7 bis, terzo comma, prima frase		



Regolamento (CEE) n. 3076/78	Regolamento (CEE) n. 3077/78	Presente regolamento
Articolo 7 bis, terzo comma, seconda frase		Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 8		Articolo 10
Articolo 9		—
Articolo 10		—
—	—	Articolo 11
—	—	Articolo 12
Allegato I	Allegato	Allegato I
Allegato II		Allegato II
Allegato III		Allegato III
Allegato IV		—
—	—	Allegato IV
—	—	Allegato V
		Allegato VI



## REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

## recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

(Versione codificata)


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in correlazione con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo <sup>(2)</sup> è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti a tariffa ridotta per 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo, da un lato, e per 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall'altro; nel caso del contingente d'importazione in Spagna, i quantitativi di certi prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna sono detratti proporzionalmente dai quantitativi totali da importare. Nel caso del contingente aperto per l'importazione di granturco in Portogallo, il dazio all'importazione effettivamente pagato non deve oltrepassare l'importo di 50 EUR/t.
- (3) Al fine di assicurare la corretta gestione di tali contingenti, è opportuno prevedere metodi analoghi per la contabilizzazione delle importazioni di granturco o di sorgo effettuate in Spagna e in Portogallo.
- (4) Per raggiungere tale obiettivo e garantire un efficace monitoraggio del regime e degli obblighi internazionali della Comunità da parte della Commissione, è opportuno determinare con precisione le importazioni da contabilizzare per tali contingenti e disporre che la Spagna e il Portogallo comunichino alla Commissione, su base mensile, le importazioni effettivamente realizzate per i prodotti di cui trattasi, precisando il metodo di calcolo applicato.
- (5) Il periodo d'importazione previsto per il contingente per l'importazione di granturco in Portogallo e di granturco e di sorgo in Spagna oltre alla presa in considerazione di eventuali importazioni di prodotti di sostituzione devono essere basati sull'anno civile.
- (6) La quantità di granturco da importare in Portogallo e di granturco e di sorgo da importare in Spagna per un determinato anno, diminuita del volume di taluni prodotti di sostituzione dei cereali importato in Spagna a titolo dello stesso anno non permette di determinare al termine di ogni anno il saldo di granturco o di sorgo che rimane da importare a titolo dell'anno in questione. Pertanto il periodo durante il quale possono essere contabilizzate le importazioni a titolo di ogni anno deve poter essere esteso, in caso di necessità, fino al mese di maggio dell'anno successivo.
- (7) Nell'interesse degli operatori comunitari, è opportuno garantire un approvvigionamento adeguato dei prodotti in questione sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando nel contempo rischi superflui ed eccessivi o persino perturbazioni del mercato dovute a forti fluttuazioni di prezzo. La Commissione, tenendo conto dell'evoluzione dei mercati internazionali, delle condizioni di approvvigionamento in Spagna e Portogallo e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, dovrebbe decidere se è necessaria una riduzione dei dazi all'importazione vigenti, [stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(4)</sup>], per garantire che i contingenti di importazione per i prodotti in questione siano interamente utilizzati.
- (8) Per garantire l'applicazione di questi contingenti, occorre prevedere disposizioni riguardanti l'acquisto diretto sul mercato mondiale oppure l'applicazione di un regime di riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.<sup>(3)</sup> V. allegato V.<sup>(4)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

- (9) Il cumulo dei vantaggi previsti, da un lato, dal regime istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, applicabile all'importazione nella Comunità di sorgo e di granturco originari di taluni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e, dall'altro, dal presente regolamento, è di natura tale da provocare perturbazioni sul mercato spagnolo e portoghese dei cereali. Si può rimediare a questo inconveniente fissando una riduzione specifica del dazio applicabile al granturco e al sorgo importati nel quadro del presente regolamento.
- (10) Per quanto riguarda l'acquisto diretto sul mercato mondiale e per rendere possibile lo svolgimento delle operazioni nelle migliori condizioni e, più particolarmente, per ridurre al massimo i costi d'acquisto e di trasporto, è opportuno prevedere l'assegnazione mediante gara della fornitura e la consegna della merce franco magazzini designati dall'organismo pagatore o dall'organismo d'intervento interessato. È d'uopo disporre che le offerte dei concorrenti vengano presentate per partite individualizzate, che tengano conto delle capacità di magazzino disponibili in determinate zone dello Stato membro interessato, pubblicate nel bando di gara.
- (11) Occorre stabilire le modalità di organizzazione delle gare sia per la riduzione del dazio, sia per l'acquisto sul mercato mondiale e occorre altresì definire le modalità di presentazione delle offerte, nonché le condizioni per il deposito e lo svincolo delle cauzioni destinate a garantire il rispetto degli obblighi incumbenti all'aggiudicatario.
- (12) Ai fini di una corretta gestione economica e finanziaria delle operazioni d'acquisto di cui trattasi, e segnatamente al fine di evitare all'operatore rischi eccessivi e sproporzionati risultanti dai prezzi prevedibili sui mercati iberici, dev'essere accordata la possibilità d'immettere sul mercato, previo pagamento di un dazio ridotto, anche cereali che non rispondano ai requisiti qualitativi previsti per la gara. In tal caso, tuttavia, la riduzione del dazio non potrà essere superiore all'ultimo importo fissato per tale riduzione.
- (13) È opportuno disporre che le operazioni risultanti dal presente regolamento siano contabilizzate secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

1. Sono aperti il 1° gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Spagna, contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti sono realizzate alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Il 1° gennaio di ogni anno è aperto, per l'immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l'importazione di un quantitativo massimo di 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell'ambito di detto contingente sono effettuate su base annua alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
3. In caso di difficoltà tecniche debitamente constatate può essere fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, un periodo d'importazione che oltrepassi la fine della campagna.
4. La riduzione del dazio all'importazione di mais vitreo di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione non è applicabile nell'ambito dei contingenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

##### Articolo 2

1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ridotti, per ogni anno, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe d'agrumi del codice NC ex 2308 00 40 importati in Spagna da paesi terzi nel corso dell'anno in questione.
2. La Commissione contabilizza per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:
  - a) i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) e di sorgo (codice NC 1007 00 90) importati in Spagna e i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) importati in Portogallo nel corso di ogni anno civile e, se necessario, sino alla fine del mese di maggio dell'anno successivo;
  - b) i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, importati in Spagna nel corso di ogni anno civile;



I quantitativi contabilizzati per i mesi successivi all'anno civile di riferimento, in conformità del primo comma, lettera a), punto i), e del primo comma, lettera b), non possono essere contabilizzati per l'anno civile successivo.

3. Ai fini della contabilizzazione di cui al paragrafo 2, non si tiene conto delle importazioni di granturco in Spagna ed in Portogallo effettuate in applicazione degli atti elencati di seguito:

- a) regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- b) decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione <sup>(2)</sup>;
- c) decisione 2006/580/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- d) regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione <sup>(4)</sup>.

#### Articolo 3

Entro il 15 di ogni mese le autorità competenti della Spagna e del Portogallo comunicano alla Commissione, per via elettronica, utilizzando il modello riportato nell'allegato I, i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, importati nel corso del secondo mese precedente.

#### Articolo 4

1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono destinati a essere trasportati o utilizzati in Spagna.

2. I quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono destinati a essere trasformati in Portogallo.

#### Articolo 5

Nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 ed entro i limiti quantitativi indicati negli stessi paragrafi, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all'importazione di cui all'articolo 6 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.

#### CAPO II

### IMPORTAZIONI CON RIDUZIONE DEL DAZIO ALL'IMPORTAZIONE

#### Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 15, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, una riduzione del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

2. La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista al paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all'importazione siano interamente utilizzati.

3. Qualora la Commissione decida di applicare la riduzione di cui al paragrafo 1, l'importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall'altro, di garantire che i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, siano effettivamente importati.

4. L'importo della riduzione forfettaria e, qualora la riduzione venga fissata in base alla procedura di gara di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'importo di tale riduzione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per le importazioni in Portogallo, l'importo della riduzione di cui al paragrafo 3 è fissato in modo tale che il dazio effettivamente pagato non superi i 50 EUR/t.

La riduzione può essere differenziata per l'importazione di granturco e/o di sorgo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1528/2007.

5. La riduzione del dazio all'importazione prevista al paragrafo 1 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90 e alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00, effettuate in base a un titolo rilasciato dalle competenti autorità spagnole o portoghesi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e previo accordo della Commissione. Questi titoli sono validi solamente nello Stato membro in cui sono stati rilasciati.


#### Articolo 7

1. La riduzione del dazio all'importazione può formare oggetto di gara. In tal caso, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo competente indicato nell'avviso di gara, un'offerta scritta che può essere recapitata contro ricevuta oppure inviata per lettera raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

2. L'offerta deve indicare:

a) gli estremi della gara,

b) il nome e l'indirizzo preciso dell'offerente, con relativo numero di telex o di telefax,



- c) la natura e la quantità del prodotto da importare,
- d) l'importo per tonnellata, espresso in euro, della riduzione del dazio proposta,
- e) il paese d'origine del cereale da importare.

3. L'offerta deve essere corredata:

- a) della prova dell'avvenuto deposito di una cauzione di 20 EUR per tonnellata da parte dell'offerente, e
- b) di una dichiarazione scritta in cui l'offerente si impegna sia a presentare all'organismo competente, entro due giorni dalla data di ricezione dell'avviso di aggiudicazione, una domanda di titolo d'importazione per il quantitativo aggiudicato, sia ad importare la merce dal paese d'origine dichiarato nell'offerta.

4. L'offerta deve indicare un solo paese d'origine; essa non può superare il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle offerte.

5. Le offerte che non siano presentate a norma dei paragrafi da 1 a 4 o contengano condizioni diverse da quelle previste dal bando di gara non sono valide.

6. Un'offerta non può essere ritirata.

7. Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo competente, al massimo due ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema di cui all'allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

#### Articolo 8

1. Alla luce delle offerte presentate e trasmesse nel quadro di una gara per la riduzione del dazio d'importazione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007:

- a) di fissare un importo massimo di riduzione del dazio,
- b) o di non dar seguito alla gara.

Se viene fissato un importo massimo di riduzione del dazio, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta è pari o inferiore a detto importo. Tuttavia, se in considerazione dell'importo massimo di riduzione fissato a valere per una settimana vengono accettati quantitativi superiori a quelli che restano da importare, il concorrente che ha presentato l'of-

ferta corrispondente all'importo di riduzione massimo fissato è dichiarato aggiudicatario di un quantitativo pari alla differenza tra la somma dei quantitativi richiesti nelle altre offerte accolte e la quantità disponibile. Qualora l'importo di riduzione massimo fissato corrisponda a più offerte, il volume da assegnare viene ripartito tra queste ultime proporzionalmente ai quantitativi per i quali sono state presentate le offerte stesse.

2. Il competente organismo spagnolo o portoghese comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della gara non appena la Commissione ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 9

1. La domanda di titolo deve essere presentata utilizzando il formulario stampato e/o emesso conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione <sup>(1)</sup>. Se la Commissione ha adottato un importo di riduzione forfettario, la domanda deve essere presentata entro i primi due giorni lavorativi di ogni settimana. Se la riduzione del dazio forma oggetto di gara, la domanda di titolo va presentata, per il quantitativo assegnato, entro i due giorni successivi alla data in cui è stato ricevuto l'avviso di aggiudicazione, avendo cura di indicare la riduzione proposta nell'offerta.

2. Le domande di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.

3. Ove sia stata decisa una riduzione forfettaria, la domanda di titolo presentata viene presa in considerazione solo dopo che sia comprovato il deposito, a favore dell'organismo competente interessato, di una cauzione di 20 EUR/t.

#### Articolo 10


1. La domanda di titolo è corredata di una dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a costituire, al più tardi all'atto del rilascio del titolo, una «garanzia di buon fine» il cui importo per tonnellata è pari a quello della riduzione forfettaria fissata o a quello della riduzione proposta nell'offerta.

2. Ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento si applica il tasso di cauzione di cui all'articolo 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>.

3. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, il tasso di riduzione e l'aliquota del dazio d'importazione applicati sono quelli in vigore il giorno di accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica.

<sup>(1)</sup> GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.



4. In caso di gara sulla riduzione del dazio, l'aliquota del dazio applicata è quella in vigore il giorno dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica. L'importo della riduzione concessa è indicato nella casella 24 del titolo.

Tuttavia, se il mese del rilascio del titolo di importazione è compreso nel periodo tra ottobre e maggio, per le importazioni effettuate dopo la fine del mese del rilascio del titolo, l'importo della riduzione concesso è maggiorato di un importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento in vigore il mese del rilascio del titolo, maggiorato del 55 %, e quello del mese di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, maggiorato della stessa percentuale. Per i titoli rilasciati anteriormente al 1° ottobre e utilizzati a partire da tale data, l'importo della riduzione concessa è ridotto di un importo calcolato secondo le stesse modalità.

5. Una domanda può essere accolta unicamente a condizione che:

a) non ecceda il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle domande;

b) sia corredata della prova che nello Stato membro importatore viene esercitata un'attività di commercio con l'estero nel settore dei cereali. La fornitura di tale prova ai sensi del presente articolo consiste sia nella presentazione all'organismo competente della copia di un attestato di avvenuto pagamento dell'IVA nello Stato membro interessato, sia nella presentazione o della copia di un attestato di immissione in libera pratica nello Stato membro interessato ai fini di un titolo d'importazione o d'esportazione, o della copia di una fattura commerciale intestata al richiedente e riguardante un'operazione commerciale intracomunitaria effettuata negli ultimi tre anni.

6. L'autorità doganale dello Stato membro d'importazione preleva campioni rappresentativi su ogni importazione, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione<sup>(1)</sup>, allo scopo di determinare il tenore di grani vitrei, in conformità del metodo e dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1249/96.

#### Articolo 11

1. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli vengono rilasciati, limitatamente ai quantitativi disponibili, al più tardi il venerdì successivo alla data limite indicata all'articolo 9, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo, oppure, se tale venerdì è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.

Qualora le domande presentate a valere per una settimana vertano su quantitativi superiori alla parte dei contingenti tariffari di granturco e di sorgo per la Spagna e di granturco per il

<sup>(1)</sup> GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

Portogallo che resta da importare, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli vengono calcolati applicando una percentuale unica di riduzione ai quantitativi indicati nelle domande di titolo.

2. In caso di gara sulla riduzione del dazio, i titoli vengono rilasciati — sempreché l'aggiudicatario abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) — limitatamente ai quantitativi aggiudicati al concorrente, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla data limite indicata all'articolo 9, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo.

3. I quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli nel corso di una settimana vengono comunicati alla Commissione dalle autorità competenti al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana successiva.

4. In deroga al disposto dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 376/2008, per determinare la durata di validità dei titoli d'importazione rilasciati si considera che essi siano rilasciati l'ultimo giorno della data limite fissata per la presentazione dell'offerta o della domanda.

#### Articolo 12

1. La durata di validità dei titoli è quella prevista:

a) all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria,

b) dal regolamento che indice la gara per i titoli rilasciati nell'ambito di una gara per la riduzione del dazio.

2. Nella casella 8 del titolo d'importazione, va contrassegnata con una croce la dicitura «si». In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore, ma può essere inferiore del 5 % massimo a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo. Nella casella 19 va iscritta la cifra 0.


3. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli d'importazione contemplati dal presente regolamento non sono cedibili.

#### Articolo 13

1. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 14, la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) viene svincolata:

a) immediatamente, se l'offerta presentata alla gara non è stata accolta;

b) qualora l'offerta presentata alla gara sia stata accolta, al momento del rilascio del titolo d'importazione. La cauzione viene invece incamerata se l'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), non è stato rispettato.



2. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 14, la cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è svincolata:

- a) immediatamente, per i quantitativi per i quali il titolo non è rilasciato;
- b) al momento del rilascio del titolo d'importazione, per i quantitativi ai quali si riferisce il titolo.

3. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 14, la cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 è svincolata se l'aggiudicatario fornisce la prova che:

- a) per il granturco per il quale il risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei superiore al 60 %, il prodotto importato è stato trasformato, nello Stato membro di immissione in libera pratica, in un prodotto qualsiasi, ad eccezione dei prodotti dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 oppure 1104 23. Tale prova è adottata mediante un esemplare di controllo T5 compilato dall'ufficio di sdoganamento, conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(1)</sup>, prima della partenza della merce destinata ad essere trasformata,
- b) per il granturco per il quale il risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei inferiore o uguale al 60 % e per il sorgo, il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica. Tale prova può essere adottata mediante fattura di vendita a un trasformatore o a un consumatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica;
- c) l'importazione, la trasformazione o l'utilizzazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore;
- d) il prodotto importato è divenuto inutilizzabile.

La cauzione viene incamerata a titolo di dazio per i quantitativi per i quali tale prova non venga fornita entro il termine di 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d'immissione in libera pratica è stata accettata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la trasformazione o l'utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica.

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

4. Relativamente alle cauzioni si applica l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008, tranne per quanto riguarda il termine di due mesi indicato al paragrafo 4 di detto articolo.

#### Articolo 14

1. Il granturco e il sorgo messi in libera pratica con riduzione del dazio restano soggetti a una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, finché venga constatata la loro utilizzazione o trasformazione.

2. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, che la sorveglianza di cui al paragrafo 1 venga eseguita. In particolare, dev'essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo averle adottate.

#### CAPO III

#### ACQUISTO DIRETTO SUL MERCATO MONDIALE

#### Articolo 15

1. Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1 può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che l'organismo pagatore o l'organismo d'intervento spagnolo o portoghese denominati nel prosieguo «organismo d'intervento» proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di determinati quantitativi di granturco e/o di sorgo e li sottoponga nello Stato membro interessato al regime del deposito doganale previsto dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>, e dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del suddetto regime.

2. I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, a condizioni che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato e nel rispetto dell'articolo 14 del presente regolamento.

Per la vendita sul mercato interno l'acquirente deposita, al momento del pagamento del prodotto, una cauzione di 15 EUR/t presso l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato. La cauzione è svincolata su presentazione della prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Per lo svincolo della cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma e dell'articolo 13, paragrafo 4.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



3. All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un dazio all'importazione pari alla media dei dazi stabiliti in applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 per i cereali in questione nel corso del mese che precede la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, previa detrazione di un importo pari al 55 % del prezzo d'intervento in vigore nello stesso mese.

L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato.

All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento il prezzo di vendita, detratto il dazio di cui al primo comma, costituisce l'importo riscosso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione <sup>(1)</sup>.

4. L'acquisto di cui al paragrafo 1 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

5. I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta per volta dalla Comunità e sono considerati interventi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo «zero» sul conto di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 884/2006.

#### Articolo 16

1. L'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in questione in base a gara per l'assegnazione della fornitura. Quest'ultima comporta l'acquisto del prodotto sul mercato mondiale, nonché la consegna della merce resa ai magazzini designati dal suddetto organismo d'intervento, non scaricata, ai fini del suo assoggettamento al regime di deposito doganale istituito dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La decisione di acquisto sul mercato mondiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, stabilisce, fra l'altro, la quantità di cereali da importare, la qualità, le date di apertura e di chiusura della gara, nonché il termine di consegna agli effetti della fornitura.

2. Viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C un bando di gara redatto conformemente all'allegato IV.

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

Esso deve vertere su una o più partite. Per partita s'intende il quantitativo da fornire ai sensi del bando di gara.

3. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato decide, per quanto necessario, i provvedimenti complementari occorrenti per l'attuazione delle misure di acquisto sul mercato mondiale.

L'organismo d'intervento comunica immediatamente tali provvedimenti alla Commissione e li porta a conoscenza degli operatori.

#### Articolo 17

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando offerta scritta all'organismo d'intervento indicato nel bando di gara; l'offerta può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa mediante raccomandata, telecomunicazione scritta o telegamma.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

2. Un'offerta può essere presentata soltanto per una partita completa. Essa deve specificare:

- a) gli estremi della gara,
- b) il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con relativo numero di telex o telefax,
- c) la partita cui si riferisce,
- d) l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto in euro,
- e) l'origine del cereale da importare,
- f) e, separatamente, il prezzo cif cui l'offerta stessa si riferisce, espresso per tonnellata di prodotto in euro.

3. L'offerta deve essere corredata della prova che la cauzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è stata costituita anteriormente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. Le offerte che non siano presentate conformemente al disposto del presente articolo o che rispondano a condizioni diverse da quelle stabilite nel bando di gara non sono valide.

5. Un'offerta non può essere ritirata.



*Articolo 18*

1. Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 EUR/t.

2. La cauzione viene costituita dallo Stato membro interessato secondo i criteri stabiliti nel bando di gara di cui all'articolo 16, paragrafo 2, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione <sup>(1)</sup>.

3. La cauzione viene svincolata immediatamente:

- a) se l'offerta non è stata accolta;
- b) in caso di accettazione dell'offerta, dopo che l'aggiudicatario abbia comprovato l'esecuzione della fornitura conformemente alle disposizioni dell'articolo 16;
- c) se l'aggiudicatario fornisce la prova che l'importazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore.

*Articolo 19*

Lo spoglio e la lettura delle offerte hanno carattere pubblico e sono effettuati dall'organismo d'intervento immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

*Articolo 20*

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, viene dichiarato aggiudicatario il miglior offerente e il risultato della gara viene comunicato per iscritto a tutti i concorrenti al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno avuto luogo lo spoglio e la lettura delle offerte.

2. Se l'offerta più favorevole viene presentata contemporaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

3. Qualora le offerte presentate non appaiano conformi alle condizioni normalmente praticate sui mercati, l'organismo d'intervento può non dar seguito alla gara. Quest'ultima viene rinnovata, al massimo una settimana più tardi, e si conclude solo quando tutte le partite siano state aggiudicate.

*Articolo 21*

1. Al momento della fornitura, l'organismo d'intervento procede a un controllo qualitativo e quantitativo della merce.

Fatte salve le detrazioni previste dal bando di gara, la fornitura viene respinta se la sua qualità è inferiore alla qualità minima prescritta. La merce può tuttavia essere importata beneficiando, se del caso, di una riduzione forfettaria del dazio a norma del capo II.

2. In caso di mancata consegna conformemente al paragrafo 1, la cauzione di cui all'articolo 18 viene incamerata, ferme restando le altre conseguenze finanziarie scaturenti dalla rottura del contratto di fornitura.

## CAPO IV

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 22*


Il regolamento (CE) n. 1839/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.

*Articolo 23*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.



## ALLEGATO I

**Importazioni di granturco (codice NC 1005 90 00), di sorgo (codice NC 1007 00 90) e di prodotti di sostituzione (codici NC 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 ed ex 2308 00 40)**

(formulario da trasmettere al seguente indirizzo: agri-c1@ec.europa.eu)

Immissioni in libera pratica nel corso del mese [mese/anno]

Stato membro: [PAESE/Autorità nazionale competente]

Regolamento	Codice NC	Paese di origine	Quantità (t)	Dazio doganale applicabile


## ALLEGATO II

**Gara settimanale per la riduzione del dazio d'importazione di ... in provenienza da paesi terzi**

[Regolamento (CE) n. 1296/2008]

Termine di presentazione delle offerte (data e ora)

1	2	3	4	5
Numerazione dei concorrenti	Quantità (in t)	Quantità cumulata (in t)	Importo della riduzione del dazio d'importazione	Origine del cereale
1				
2				
3				
4				
ecc.				



## ALLEGATO III

**Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 2**

- *in bulgare*: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)  
Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)
- *in spagnolo*: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) nº 1296/2008]  
Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) nº 1296/2008]
- *in ceco*: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)  
Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)
- *in danese*: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)  
Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)
- *in tedesco*: Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)  
Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)
- *in estone*: Tollimaksu vähendamise: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)  
Tollimaksu vähendamise: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)
- *in greco*: Μείωση του δασμού: πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Ισπανία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]  
Μείωση του δασμού: πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Πορτογαλία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]
- *in inglese*: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)  
Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)
- *in francese*: Abatement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) nº 1296/2008]  
Abatement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) nº 1296/2008]
- *in italiano*: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]  
Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]
- *in lettone*: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)  
Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)
- *in lituano*: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)  
Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)
- *in ungherese*: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)  
Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)
- *in maltese*: Tnaqqis tad-dazju: licenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)  
Tnaqqis tad-dazju: licenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)
- *in neerlandese*: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)  
Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)



- *in polacco*: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)  
Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)
- *in portoghese*: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.º 1296/2008]  
Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.º 1296/2008]
- *in rumeno*: Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]  
Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]
- *in slovacco*: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]  
Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]
- *in sloveno*: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)  
Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)
- *in finlandese*: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)  
Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)
- *in svedese*: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)  
Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)
- 



## ALLEGATO IV

**PRESENTAZIONE DEL BANDO DI GARA****Bando di gara per l'acquisto sul mercato mondiale, da parte dell'organismo d'intervento ..., di ... t di ...**

[Articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1296/2008]

1. Prodotto da mobilitare: .....
2. Quantitativo totale: .....
3. Elenco dei magazzini per ogni partita: .....
4. Caratteristiche della merce (comprese la qualità richiesta, la qualità minima e le detrazioni): .....
5. Condizionamento (alla rinfusa): .....
6. Periodo di consegna: .....
7. Data limite per la presentazione delle offerte: .....

## ALLEGATO V

**Regolamento abrogato e elenco delle sue modificazioni successive**

Regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione  
(GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4)

Regolamento (CE) n. 1963/95 della Commissione  
(GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22)


Regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione      limitatamente all'articolo 1  
(GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13)

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione      limitatamente all'articolo 4  
(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

Regolamento (CE) n. 1558/2005 della Commissione  
(GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6)

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione      limitatamente all'articolo 6 e all'allegato V  
(GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 583/2007 della Commissione  
(GU L 138 del 30.5.2007, pag. 7)



## ALLEGATO VI

## Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1839/95	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 2 bis	—
Articolo 1, paragrafi 3 e 4	Articolo 1, paragrafi 3 e 4
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea e lettera a), alinea	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto i)	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto ii)	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)	—
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2 bis	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1 bis	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma	Articolo 6, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma
Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma	—
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, alinea	Articolo 7, paragrafo 2, alinea
Articolo 6, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 2, quinto trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 6, paragrafi da 3 a 7	Articolo 7, paragrafi da 3 a 7
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, alinea	Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, alinea
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9, paragrafi da 1 a 4	Articolo 10, paragrafi da 1 a 4
Articolo 9, paragrafo 5, alinea	Articolo 10, paragrafo 5, alinea
Articolo 9, paragrafo 5, primo trattino	Articolo 10, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 5, secondo trattino	Articolo 10, paragrafo 5, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 10, paragrafo 6
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11, paragrafo 1, alinea	Articolo 12, paragrafo 1, alinea
Articolo 11, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)



Regolamento (CE) n. 1839/95	Presente regolamento
Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 11, paragrafi 2 e 3	Articolo 12, paragrafi 2 e 3
Articolo 12, paragrafi 1 e 2	Articolo 13, paragrafi 1 e 2
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, alinea	Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, alinea
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, primo trattino	Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino	Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino	Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, quarto trattino	Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera d)
Articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma	Articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15
Articolo 15	Articolo 16
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2, alinea	Articolo 17, paragrafo 2, alinea
Articolo 16, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 16, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 17, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 16, paragrafo 2, quinto trattino	Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 16, paragrafo 2, sesto trattino	Articolo 17, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5	Articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5
Articolo 17	Articolo 18
Articolo 18	Articolo 19
Articolo 19	Articolo 20
Articolo 20	Articolo 21
Articolo 21	—
—	Articolo 22
Articolo 22	Articolo 23
Allegato I	Allegato II
Allegato I bis	Allegato III
Allegato II	Allegato IV
Allegato III	Allegato I
—	Allegato V
—	Allegato VI



## DECISIONE N. 1297/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

## relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(1)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) Nelle comunicazioni del 16 marzo 2005 e del 24 gennaio 2007 relative, rispettivamente, ad una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea e ad un programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, la Commissione si è impegnata a perseguire una politica migliore in materia di regolamentazione, a rimuovere gli adempimenti burocratici inutili e a evitare l'eccesso di regolamentazione.
- (2) Il 14 novembre 2006 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione e alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie che definisce un approccio strategico finalizzato a proseguire l'opera di riduzione del disturbo statistico arrecato alle imprese.
- (3) Durante gli ultimi quindici anni, per rispondere alle esigenze della Comunità in materia di informazioni statistiche, sono state varate numerose regolamentazioni statistiche che mirano a descrivere le attività delle imprese e impongono a queste ultime obblighi di presentazione di dati. È necessaria una revisione per garantire, tra l'altro, la coerenza dell'ambito di applicazione, dei concetti e delle definizioni di dette regolamentazioni statistiche. Per quanto possibile, è opportuno che tutte queste regolamentazioni siano caratterizzate dalla semplificazione e dalla fissazione di priorità.
- (4) Le statistiche sulle imprese e sugli scambi si troveranno confrontate nei prossimi anni a una grande sfida. Per poter sostenere le iniziative comunitarie esse debbono essere in grado di rispecchiare fenomeni dell'economia comunitaria in evoluzione quali la globalizzazione, le

tendenze emergenti nel campo dell'imprenditorialità, la società dell'informazione, gli scambi di servizi, l'innovazione, il cambiamento dei modelli commerciali e la competitività alla luce della nuova strategia di Lisbona.

- (5) Un elemento chiave alla base dei bisogni di statistiche sulle imprese e sugli scambi è costituito dalla nuova strategia di Lisbona con gli obiettivi di promuovere la competitività dell'economia europea e di assicurare una crescita elevata e sostenibile.
- (6) Il rafforzamento del processo di integrazione europea in numerosi settori economici, inclusi l'unione monetaria europea e il sistema doganale europeo, determina l'insorgenza di nuovi bisogni statistici connessi al ruolo dell'euro nelle operazioni internazionali e la necessità di procedere a un adeguamento del sistema statistico. Le statistiche sulle imprese e sugli scambi dovrebbero essere in grado di rispondere in maniera appropriata a tali bisogni e di fornire in modo tempestivo informazioni statistiche di elevata qualità sui cambiamenti strutturali dell'economia europea e del suo settore delle imprese.
- (7) Tra le statistiche relative alle imprese e agli scambi rientrano diversi ambiti a cui occorre apportare miglioramenti, quali le statistiche strutturali sulle imprese, le statistiche congiunturali, le statistiche Prodcom, le statistiche nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e le statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat).
- (8) Le autorità responsabili della compilazione delle statistiche sulle imprese e sugli scambi dovranno ristrutturare i metodi di produzione delle statistiche in maniera tale che l'onere gravante sulle imprese possa essere ridotto e che tutte le fonti disponibili e le nuove tecnologie possano essere utilizzate nel modo più efficiente possibile.
- (9) La necessità di indicatori di tipo nuovo può essere il risultato degli sforzi volti ad ammodernare il sistema di produzione statistico. Nuovi tipi di indicatori in grado di fornire le informazioni necessarie potrebbero essere ottenuti mettendo in correlazione statistiche già esistenti, senza accrescere il disturbo statistico arrecato alle imprese. Il ricorso a nuove fonti e l'accesso mediante strumenti elettronici renderanno meno gravosa la rilevazione dei dati, fornendo nel contempo un maggior numero di informazioni. Le potenzialità delle statistiche sulle imprese dovrebbero essere sfruttate in maniera più efficiente e dovrebbe essere incrementata la qualità dell'informazione statistica.

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.



- (10) Gli istituti statistici nazionali dovrebbero essere strettamente associati all'ammodernamento del sistema di produzione statistica onde evitare duplicazioni dei costi e oneri burocratici.
- (11) La semplificazione del sistema Intrastat costituisce parte degli sforzi volti a ridurre gli obblighi statistici e minimizzare l'onere a carico delle imprese. La recente decisione di ridurre il tasso di copertura contribuirà nel breve termine alla realizzazione di questo obiettivo. A più lungo termine saranno esaminati altri mezzi di semplificazione, tra i quali un sistema a flusso unico. La possibilità di attuare tali mezzi di semplificazione a lungo termine dipende dagli studi di fattibilità e da altre azioni da realizzare ai sensi della presente decisione. Occorre tuttavia tenere conto di considerazioni riguardanti la qualità delle statistiche nonché dei notevoli costi legati alla transizione.
- (12) In linea con il principio di una sana gestione finanziaria si è proceduto a una valutazione ex ante, al fine di focalizzare il programma definito dalla presente decisione sull'esigenza dell'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione del programma.
- (13) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il principale riferimento, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>.
- (14) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la definizione di un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto un ammodernamento non coordinato determinerebbe la duplicazione degli sforzi, la ripetizione di errori e maggiori costi, e può dunque, a motivo delle dimensioni di tali statistiche, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) Il comitato del programma statistico, istituito in forza della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>, è stato consultato conformemente all'articolo 3 di tale decisione.
- (16) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie <sup>(3)</sup>, definisce il quadro di riferimento per le disposizioni della presente decisione.
- (17) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(4)</sup>.

DECIDONO:

#### Articolo 1

##### Istituzione del programma

1. La presente decisione stabilisce un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (in seguito denominato «programma MEETS»).
2. Il programma MEETS ha inizio il 1° gennaio 2009 e ha termine il 31 dicembre 2013.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione e obiettivi generali


1. Le misure contemplate dal programma MEETS si riferiscono alla produzione e alla diffusione delle statistiche sulle imprese e sugli scambi all'interno della Comunità europea.
2. Il programma MEETS persegue i seguenti obiettivi generali:
  - a) revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori (obiettivo 1);
  - b) semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese (obiettivo 2);
  - c) sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi (obiettivo 3);  
e
  - d) ammodernamento del sistema di rilevazione dei dati sugli scambi di beni tra Stati membri (in seguito denominato «Intrastat» (obiettivo 4).

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



*Articolo 3***Azioni**

In vista del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, va realizzata una serie di azioni con le seguenti finalità:

- a) revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori (obiettivo 1):

Azione 1.1: individuazione di settori di minore importanza;

Azione 1.2: sviluppo di nuovi settori;

- b) semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese (obiettivo 2):

Azione 2.1: integrazione di concetti e di metodi nel quadro giuridico;

Azione 2.2: sviluppo di statistiche sui gruppi di imprese;

Azione 2.3: indagini europee finalizzate a ridurre al minimo il disturbo statistico arrecato alle imprese;

- c) sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi (obiettivo 3):

Azione 3.1: miglior uso dei dati già esistenti nel sistema statistico, inclusa la possibilità di stime;

Azione 3.2: miglior uso dei dati già esistenti nell'economia;

Azione 3.3: sviluppo di strumenti atti a rendere più efficienti l'estrazione, la trasmissione e il trattamento dei dati;

- d) ammodernamento di Intrastat (obiettivo 4):

Azione 4.1: armonizzazione di metodi finalizzati a migliorare la qualità nel quadro di un Intrastat semplificato;

Azione 4.2: miglior uso dei dati amministrativi;

Azione 4.3: miglioramento e facilitazione dello scambio di dati nell'ambito di Intrastat.

Le azioni di cui al presente articolo sono specificate nell'allegato e sono ulteriormente dettagliate nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 4.

*Articolo 4***Programmi di lavoro annuali**

Un programma di lavoro annuale, con le priorità per le azioni di cui a ciascun obiettivo contemplato nell'articolo 2, paragrafo 2, e le dotazioni di bilancio ai sensi della presente decisione, è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

*Articolo 5***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 6***Valutazione**

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta regolarmente le attività condotte nel quadro del programma MEETS, al fine di verificare se gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 sono stati conseguiti e di fornire indicazioni volte a migliorare l'efficacia delle future azioni.

2. Entro il 31 dicembre 2010, e successivamente a scadenza annuale fino al 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del programma MEETS.

Entro il 31 luglio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione del programma MEETS. In tale relazione vengono valutati, alla luce dei costi sostenuti dalla Comunità, i benefici apportati dalle azioni alla Comunità, agli Stati membri e ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche, allo scopo di individuare i settori suscettibili di potenziali miglioramenti.

*Articolo 7***Finanziamento**

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma MEETS nel periodo 2009-2013 è pari a 42 500 000 EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.




*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
B. LE MAIRE



## ALLEGATO

## SUDDIVISIONE DELLE AZIONI ELENCATE ALL'ARTICOLO 3

Obiettivo 1: Revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori

Azione 1.1: Individuazione di settori di minore importanza

- In un contesto in evoluzione non soltanto emergono nuovi bisogni statistici, ma alcuni di quelli esistenti diventano obsoleti. Sarà pertanto condotta una revisione regolare delle priorità in stretta cooperazione con gli Stati membri al fine di individuare le caratteristiche e i settori divenuti meno importanti e che di conseguenza possono essere esclusi dalle prescrizioni giuridiche. Tali revisioni saranno intese a semplificare i criteri statistici e a ridurre gli oneri di reazione. La Commissione può organizzare studi esterni al riguardo.

Azione 1.2: Sviluppo di nuovi settori

- In un contesto economico in evoluzione è importante definire i settori prioritari per la statistica quali lo scambio di servizi, la globalizzazione e l'imprenditorialità e concordare a livello comunitario una serie basilare di indicatori per ciascuno di tali settori. Gli indicatori devono essere armonizzati il più possibile con le statistiche internazionali.
- Le statistiche devono essere compilate in maniera efficiente e devono essere comparabili. Occorre quindi modernizzare i dati statistici europei in stretta conformità del principio di coerenza e comparabilità dei dati per i periodi pertinenti. Nell'ambito del sistema statistico europeo occorrerà pertanto provvedere a stabilire definizioni armonizzate delle nuove caratteristiche e dei nuovi indicatori individuati.
- Dopo aver concordato una serie basilare di indicatori e le relative definizioni armonizzate, occorre sviluppare e testare metodi di rilevazione delle statistiche nei settori prioritari.
- Al fine di contribuire allo sviluppo di nuovi settori e di serie di indicatori obiettivo, la Commissione avvierà studi, organizzerà seminari e fornirà aiuti finanziari per sviluppare metodi e modalità di rilevazione di nuove statistiche.


Obiettivo 2: Semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese

Azione 2.1: Integrazione di concetti e di metodi nel quadro giuridico

- Le statistiche europee sono compilate sulla base della legislazione comunitaria sviluppatasi nel corso degli anni. È necessaria un'analisi della congruità degli atti giuridici per garantire la coerenza. La Commissione può organizzare quindi studi esterni miranti alla revisione degli atti giuridici vigenti onde costituire un quadro giuridico armonizzato per i diversi settori delle statistiche sulle imprese e sugli scambi.
- Alcune tematiche statistiche sono pluridisciplinari. Ad esempio, diversi settori statistici rilevano dati sull'occupazione e possono descrivere lo stesso fenomeno da ottiche diverse. La Commissione organizzerà pertanto studi esterni al fine di armonizzare le metodologie usate nei settori statistici pertinenti. Un sostegno finanziario sarà erogato a favore dei progetti degli Stati membri nel settore.
- È importante assicurare la coerenza tra i diversi settori delle statistiche sulle imprese e sugli scambi. Essa può intendersi tra le statistiche sugli scambi di beni e le statistiche sulla bilancia dei pagamenti, ma anche tra le statistiche sulla struttura delle imprese e le statistiche sugli scambi. La Commissione organizzerà studi esterni e un sostegno finanziario sarà erogato a favore dei progetti degli Stati membri nel settore.

Azione 2.2: Sviluppo di statistiche sui gruppi di imprese

- La Commissione ha avviato un'iniziativa finalizzata all'istituzione di un registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali. Tale registro è fondamentale ai fini della produzione di statistiche armonizzate sulla globalizzazione dell'economia. Le attività comprese in tale azione riguarderanno il completamento del registro. La Commissione organizzerà studi esterni al riguardo.



- La creazione di un siffatto registro da sola non basta: sarà pertanto fornito un sostegno finanziario alle azioni degli Stati membri finalizzate a sviluppare più efficienti metodi di rilevazione dei dati sui gruppi di imprese e a dimostrarne l'importanza per il commercio internazionale.
- Quando si potrà sfruttare il registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali, le statistiche europee dovranno entrare in una nuova ottica e diventerà allora importante avviare specifiche indagini comunitarie sui gruppi di imprese. La Commissione organizzerà studi esterni e un sostegno finanziario sarà erogato a favore dei progetti degli Stati membri nel settore.

Azione 2.3: Indagini comunitarie finalizzate a ridurre al minimo il disturbo statistico arrecato alle imprese

- Potrebbero essere condotte indagini comunitarie ad hoc nell'intento di individuare nuovi ed emergenti bisogni delle statistiche comunitarie. Tali indagini saranno avviate sulla base di studi esterni organizzati dalla Commissione e di un sostegno finanziario a favore degli Stati membri.
- Allo scopo di sfruttare i potenziali risparmi dei piani di campionamento comunitari nelle normali statistiche, la Commissione organizzerà studi esterni per individuare i settori in cui gli aggregati comunitari sarebbero sufficienti e per sviluppare nuovi metodi per la rilevazione dei dati in tali settori. Un sostegno finanziario sarà inoltre erogato agli Stati membri per consentire loro di adeguare i rispettivi sistemi di rilevazione dei dati. Non esiste tuttavia un piano di campionamento comunitario di tipo standard e pertanto i piani di campionamento saranno adattati alle circostanze.


Obiettivo 3: Sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi

Azione 3.1: Miglior uso dei dati già esistenti nel sistema statistico, inclusa la possibilità di stime

- Lo scopo ultimo di questa azione è la creazione di serie di dati pienamente integrate per le statistiche sulle imprese e sugli scambi a microlivello — un approccio di tipo «magazzino di dati». A tale scopo agli Stati membri sarà erogato un aiuto finanziario per la correlazione di serie di dati o di microdati di vari settori delle statistiche sulle imprese e sugli scambi, quali i registri commerciali e sulle imprese, e la messa in correlazione dei dati delle statistiche sulla struttura delle imprese, delle statistiche sulla ricerca e sviluppo e delle statistiche sulla società dell'informazione.
- Vanno condotti studi metodologici su nuovi processi di lavoro al fine di migliorare l'impiego fatto delle rilevazioni di dati esistenti, ad esempio allo scopo di valutare l'impatto delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (TIC) sulle prestazioni delle imprese mettendo in correlazione dati provenienti da fonti diverse.
- La metodologia più efficiente di rilevazione dei dati mira alla riduzione del disturbo statistico arrecato alle imprese. Va garantito che gli istituti statistici facciano l'uso più efficiente possibile delle informazioni raccolte. Sarà pertanto erogato un sostegno finanziario a favore di studi metodologici volti a ottimizzare le dimensioni dei campioni e a promuoverne l'uso in combinazione con altre fonti e con correlati metodi di stima. Tale sostegno finanziario può anche essere erogato per studi sulla qualità nei casi in cui alcune imprese (ad esempio, piccole e medie imprese) siano escluse da indagini statistiche, nonché per lo sviluppo di appropriati metodi di stima armonizzati.

Azione 3.2: Miglior uso dei dati già esistenti nell'economia

- Le informazioni statistiche sono talvolta rilevate due volte: una prima volta a fini amministrativi, ad esempio fiscali, e successivamente a fini statistici nell'ambito di indagini. Tale doppio disturbo va evitato il più possibile. Il programma MEETS fornirà pertanto un sostegno finanziario ai progetti di utilizzo a fini statistici dei dati amministrativi, compresa la contabilità aziendale, aiutando gli Stati membri nella transizione dal ricorso a indagini statistiche all'impiego di dati amministrativi, pur garantendo un'elevata qualità dei dati.
- All'interno delle imprese è utile promuovere l'integrazione delle procedure contabili e di rilevazione di dati a fini statistici in modo tale che i dati possano essere messi a disposizione delle statistiche in maniera semplificata. La Commissione organizzerà studi esterni e un sostegno finanziario sarà erogato a favore dei progetti degli Stati membri nel settore.



Azione 3.3: Sviluppo di strumenti atti a rendere più efficienti l'estrazione, la trasmissione e il trattamento dei dati

- Le nuove TIC offrono opportunità per la semplificazione della trasmissione. Ciò può avvenire utilizzando la contabilità aziendale e altri documenti finanziari redatti applicando le norme contabili internazionali e appropriati standard tecnici, compreso il linguaggio universale per le registrazioni finanziarie (XBRL). Saranno adottate misure volte a fornire un sostegno finanziario a iniziative finalizzate a facilitare il trasferimento di dati dalle imprese alle autorità statistiche nazionali.
- Dovrebbe essere promosso un uso più efficiente degli strumenti delle TIC allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra i due livelli, quello della Commissione e quello degli Stati membri. È altresì necessario un ulteriore sviluppo di strumenti di convalida, di rilevamento, analisi e correzione degli errori e per l'attività editoriale. Un sostegno finanziario sarà erogato a favore dei progetti degli Stati membri nel settore.
- Tenendo conto degli sviluppi in corso in sede di semplificazione delle formalità doganali riguardo alle esportazioni e alle importazioni vanno adottate misure volte a fornire un sostegno finanziario a iniziative finalizzate a facilitare lo scambio, l'elaborazione e la diffusione di statistiche dettagliate e di alta qualità sugli scambi.

Obiettivo 4: Ammodernamento di Intrastat

Azione 4.1: Armonizzazione di metodi finalizzati a migliorare la qualità nel quadro di un Intrastat semplificato


- Vanno adottate misure volte a fornire un sostegno finanziario a iniziative negli Stati membri finalizzate a sviluppare strumenti e metodi atti a migliorare la qualità dei dati e il sistema di rilevazione dei dati.
- Va assicurato un sostegno finanziario alle azioni adottate negli Stati membri al fine di ridurre le asimmetrie evitando classificazioni errate, armonizzando i sistemi di stima, di rilevazione e di elaborazione, armonizzando le norme sul trattamento dei dati riservati, armonizzando le soglie e armonizzando i metodi di rettifica.

Azione 4.2: Miglior uso dei dati amministrativi

- Va incoraggiato il riutilizzo dei dati amministrativi forniti dalle imprese per altri scopi (in particolare per gli adempimenti connessi all'imposta sul valore aggiunto). Vanno adottate misure per fornire un aiuto finanziario al riguardo, incluso lo sviluppo di strumenti e di procedure connessi alle TIC.

Azione 4.3: Miglioramento e facilitazione dello scambio di dati nell'ambito di Intrastat

- L'ulteriore sviluppo di strumenti e metodi per lo scambio di dati nell'ambito di un sistema centralizzato è fondamentale. È necessario sviluppare strumenti di convalida, di rilevamento, analisi e correzione degli errori e per l'attività editoriale nel settore delle statistiche sugli scambi intracomunitari. Un sostegno finanziario sarà erogato per iniziative incentrate sugli aspetti giuridici e tecnici dello scambio di dati tra Stati membri.



## DECISIONE N. 1298/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

**che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(2) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio <sup>(4)</sup> ha istituito uno strumento di assistenza preadesione, il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> ha istituito uno strumento europeo di vicinato e partenariato, il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> ha istituito uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio <sup>(7)</sup> ha istituito uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con

altri ad alto reddito e l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 <sup>(8)</sup> («accordo di partenariato ACP-CE»), e l'accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE <sup>(9)</sup> («accordo interno ACP-CE») disciplinano il Fondo europeo di sviluppo.

(3) Il nuovo programma Erasmus Mundus rientra in una logica d'eccellenza conforme al programma per il periodo 2004-2008. Consente di attrarre i migliori studenti dei paesi terzi grazie alla qualità degli studi proposti, alla qualità dell'accoglienza e a un sistema di borse di studio competitive a livello mondiale.

(4) Nel corso dei negoziati relativi agli strumenti di assistenza esterna e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(10)</sup>, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto alcuni accordi riguardanti il controllo democratico e la coerenza dell'azione esterna, che sono presentati nella dichiarazione 4 allegata all'accordo interistituzionale.

(5) La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo volto alla costruzione di uno «spazio europeo dell'istruzione superiore» entro il 2010, un processo attivamente sostenuto a livello comunitario. Nella riunione di Londra del 17 e 18 maggio 2007 i quarantacinque ministri dell'Istruzione superiore dei paesi partecipanti al processo di Bologna hanno adottato la strategia «Lo spazio europeo dell'istruzione superiore nel contesto mondiale», («The European Higher Education Area in a Global Setting») e, in questo contesto, hanno individuato tra le priorità per il 2009 il miglioramento dell'informazione sullo spazio europeo dell'istruzione superiore e il miglioramento degli accordi di riconoscimento delle qualifiche di istruzione superiore con altre parti del mondo.

(6) Nella riunione speciale del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissa un obiettivo strategico, diventare l'economia basata sulla

<sup>(1)</sup> GU C 204 del 9.8.2008, pag. 85.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2008.

<sup>(3)</sup> GU L 345 del 31.12.2003, p. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, p. 82.

<sup>(5)</sup> GU L 310 del 9.11.2006, p. 1.


<sup>(6)</sup> GU L 378 del 27.12.2006, p. 41.

<sup>(7)</sup> GU L 405 del 30.12.2006, p. 41.

<sup>(8)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(9)</sup> GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

<sup>(10)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.



conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, e ha chiesto al Consiglio «Istruzione, gioventù e cultura» di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali. In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione. Successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa i medesimi obiettivi, che richiede sostegno a livello comunitario. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.


- (7) Le comunicazioni della Commissione del 20 aprile 2005 e del 10 maggio 2006 intitolate «Mobilitare gli intelletti europei: creare le condizioni affinché le università contribuiscano pienamente alla strategia di Lisbona» e «Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione», la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 2007 concernente la modernizzazione delle università quale base della competitività europea in un'economia mondiale fondata sulla conoscenza, nonché il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'istituto europeo di innovazione e tecnologia <sup>(1)</sup>, sottolineano la necessità, per gli istituti europei dell'istruzione superiore, di superare la propria frammentazione e di unire gli sforzi per inseguire una maggiore qualità dell'insegnamento e della ricerca nonché per adeguarsi alle mutate necessità del mercato del lavoro. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 giugno 2006 ha sostenuto la necessità di modernizzare l'istruzione superiore europea.
- (8) Il rapporto di valutazione intermedia dell'attuale programma Erasmus Mundus e la consultazione aperta sul programma futuro hanno sottolineato la pertinenza degli obiettivi e delle azioni del programma attuale, esprimendo un desiderio di continuità, con determinati adeguamenti, quali l'estensione del programma al livello postuniversitario (dottorato), una maggiore integrazione nel programma degli istituti d'istruzione superiore con sede in paesi terzi e delle esigenze di tali paesi e l'aumento dei fondi destinati ai partecipanti europei al programma.
- (9) Rafforzare la qualità dell'istruzione superiore europea, promuovere la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione superiore nei paesi terzi, scongiurando al contempo la fuga dei cervelli, e favorire gruppi di popolazione vulnerabili sono gli obiettivi di un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi in un programma di livello superiore sono dei programmi di studio integrati a livello post-laurea nonché, per quanto concerne l'azione relativa al partenariato Erasmus Mundus (azione

2), partenariati con paesi terzi per tutti i cicli di studi, borse di studio per gli studenti più dotati e progetti volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea. Più precisamente, gli obiettivi di eccellenza dovrebbero essere perseguiti dall'azione relativa a programmi comuni Erasmus Mundus (azione 1) e dall'azione 2, mentre gli obiettivi di sviluppo dovrebbero essere coperti esclusivamente dall'azione 2. All'atto della valutazione del programma, la Commissione dovrebbe rivolgere particolare attenzione all'impatto che il programma potrebbe avere sul piano della fuga dei cervelli.

- (10) Per garantire ai beneficiari dei programmi un'accoglienza e un soggiorno di qualità elevata, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di rendere le loro procedure in materia di visti più facili possibili. La Commissione dovrebbe provvedere a che tutti i siti internet pertinenti e i dati per i contatti negli Stati membri siano elencati nel sito internet Erasmus Mundus.
- (11) Occorre intensificare gli sforzi volti a combattere l'emarginazione in tutte le sue forme, compresi il razzismo, la xenofobia e tutte le forme di discriminazione, nonché gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture in tutto il mondo. In considerazione della dimensione sociale dell'istruzione superiore, nonché degli ideali di democrazia e di rispetto dei diritti umani, compresa la tematica della parità tra uomini e donne, che viene incoraggiata la mobilità in questo settore permette alle persone di sperimentare nuovi ambienti culturali e sociali e facilita la loro comprensione di altre culture. Il perseguimento di tali obiettivi avviene nel rispetto dei diritti e nell'osservanza dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1.
- (12) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e della varietà linguistica dovrebbe rappresentare una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione superiore. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue è particolarmente pertinente in relazione ai paesi terzi, anche per gli studenti europei che si recano in tali paesi.
- (13) Durante il periodo 2004-2008 alle borse di studio Erasmus Mundus si sono aggiunte borse di studio nazionali finanziate tramite gli strumenti di cooperazione esterna della Commissione, al fine di aumentare il numero di studenti beneficiari provenienti da determinati paesi terzi, come la Cina, l'India, i paesi dei Balcani occidentali o i paesi ACP, che possano studiare in Europa. Si potrebbe pensare a opportunità analoghe per il periodo 2009-2013 sulla base delle priorità politiche nonché delle norme e procedure degli strumenti di cooperazione esterna pertinenti, nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma istituito dalla presente decisione, tenendo conto nel contempo di una rappresentanza geografica dei beneficiari quanto più equilibrata possibile.

<sup>(1)</sup> GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.



- (14) In tutte le sue attività la Commissione deve mirare ad eliminare le disparità e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne, come prevede l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato.
- (15) Nel quadro dell'attuazione di tutte le parti del programma è necessario ampliare l'accesso degli appartenenti ai gruppi più svantaggiati e affrontare attivamente le necessità di apprendimento speciali delle persone con disabilità, anche prevedendo il ricorso a sovvenzioni più elevate per rispecchiare i costi supplementari sostenuti dai partecipanti con disabilità.
- (16) Conformemente all'articolo 149 del trattato, la presente decisione lascia impregiudicati i quadri e le procedure giuridiche nazionali concernenti in particolare la creazione e il riconoscimento degli istituti di istruzione superiore.
- (17) Per una migliore promozione del programma sia nell'Unione europea sia al di là delle sue frontiere e una realizzazione più approfondita dei suoi obiettivi attraverso la divulgazione dei suoi risultati, è necessaria una politica integrata di informazione dei cittadini al fine di fornire loro informazioni tempestive e complete sulle singole azioni e opportunità offerte dal programma nonché il chiarimento delle procedure da seguire. La politica di informazione, realizzata in particolare attraverso gli istituti di istruzione superiore che partecipano al programma, riveste particolare importanza specialmente nei paesi con bassi livelli di partecipazione al programma.
- (18) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>, e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 <sup>(2)</sup>, regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, dovrebbero essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, del rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma e della necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.
- (19) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(3)</sup>.
- (20) Nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma, le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione 1 e dell'azione relativa alla promozione dell'istruzione superiore europea (azione 3) dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(4)</sup>. Le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione 2 dovrebbero essere adottate secondo i regolamenti (CE) n. 1085/2006, (CE) n. 1638/2006, (CE) n. 1905/2006 e (CE) n. 1934/2006 nonché l'accordo di partenariato ACP-CE e all'accordo interno ACP-CE.
- (21) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, per la necessità di partenariati multilaterali, mobilità multilaterale e scambi d'informazioni tra la Comunità e i paesi terzi, e possono dunque, a causa della natura delle azioni e delle misure necessarie, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

*Articolo 1***Istituzione del programma**

1. La presente decisione istituisce un programma «Erasmus Mundus» («il programma») per promuovere, da un lato, la qualità nell'istruzione superiore europea e la comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi e, dall'altro, per favorire lo sviluppo dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore. Il programma dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica, tenendo conto al contempo di una rappresentanza geografica dei beneficiari quanto più equilibrata possibile.

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Il programma è attuato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 7.

3. Il programma è a sostegno e integrazione delle azioni intraprese dagli Stati membri e all'interno degli stessi e rispetta pienamente la loro responsabilità per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione, nonché la loro diversità culturale e linguistica.


#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «istruzione superiore», tutti i cicli di corsi di studio o insiemi di cicli di studio, formazione o formazione alla ricerca di livello post secondario riconosciuti dall'autorità nazionale competente come rientranti nel sistema di istruzione superiore;
- 2) «istituto d'istruzione superiore», un istituto che impartisce un'istruzione superiore ed è riconosciuto dall'autorità nazionale competente come rientrante nel sistema di istruzione superiore;
- 3) «studente di corso di laurea di primo livello», uno studente iscritto a un programma d'istruzione superiore di primo livello che, al termine di tale programma, otterrà un primo titolo di istruzione superiore;
- 4) «studente di corso master» (studente secondo livello), uno studente iscritto a un programma d'istruzione superiore di secondo livello che ha già ottenuto un primo titolo d'istruzione superiore o possiede un livello di formazione equivalente riconosciuto conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali;
- 5) «dottorando» (studente terzo livello), un ricercatore all'inizio della carriera, a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso agli studi di dottorato;
- 6) «ricercatore confermato», un ricercatore già titolare di un diploma di dottore, o che vanta almeno tre anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente tempo pieno), incluso il periodo di formazione alla ricerca presso un centro di ricerca istituito conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso agli studi di dottorato proposti da un istituto di istruzione superiore;
- 7) «accademico», una persona con un'esperienza accademica e/o professionale di prim'ordine, che tiene lezioni o svolge ricerche in un istituto di istruzione superiore o in un centro di ricerca istituito conformemente alle leggi e alle prassi nazionali;
- 8) «personale dell'istruzione superiore», un insieme di persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione correlato all'istruzione superiore;
- 9) «paese europeo», un paese che è uno Stato membro o che partecipa al programma conformemente all'articolo 9. «Europeo», riferito a un singolo, significa una persona che sia cittadina o residente di un paese europeo. «Europeo», riferito a un istituto, significa che l'istituto ha sede in un paese europeo;
- 10) «paese terzo», un paese che non è un paese europeo. «Proveniente da un paese terzo», riferito a un singolo, che non è cittadino né residente di nessun paese europeo. «Di un paese terzo», riferito ad un istituto che non ha sede in nessun paese europeo. I paesi partecipanti al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente fissato dalla decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> non sono considerati paesi terzi ai fini dell'esecuzione dell'azione 2;
- 11) «master» (secondo livello), programmi d'istruzione superiore di secondo livello che seguono un primo ciclo o un livello di formazione equivalente e conducono a un titolo di livello master proposto da un istituto d'istruzione superiore;
- 12) «dottorato» (terzo livello), programma di studio d'istruzione superiore correlato alla ricerca che segue un titolo d'istruzione superiore e porta a un diploma di dottorato proposto da un istituto d'istruzione superiore o, negli Stati membri ove questo è conforme alle leggi e alle prassi nazionali, da un centro di ricerca;
- 13) «mobilità», lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, ogniqualvolta possibile con il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza;

(1) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.



- 14) «diploma doppio o multiplo», due o più diplomi nazionali rilasciati ufficialmente da due o più istituti di istruzione superiore e riconosciuti ufficialmente nei paesi dove si trovano gli istituti che li hanno rilasciati;
- 15) «diploma comune», un unico diploma rilasciato da almeno due degli istituti di istruzione superiore che propongono un programma integrato e riconosciuto ufficialmente nei paesi dove si trovano gli istituti che lo hanno rilasciato;
- 16) «impresa», qualsiasi azienda che esercita un'attività economica del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale.

#### Articolo 3

##### Finalità e obiettivi specifici del programma

1. Le finalità del programma Erasmus Mundus sono di promuovere l'istruzione superiore europea, contribuire ad ampliare e migliorare le prospettive di carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale tramite la cooperazione con i paesi terzi, in linea con gli obiettivi della politica estera dell'Unione per contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.
2. Il programma ha per obiettivi specifici:
- a) favorire una cooperazione strutturata tra gli istituti di istruzione superiore e favorire un'offerta di qualità elevata in materia d'istruzione superiore, che presenti un valore aggiunto propriamente europeo ed eserciti un'attrattiva sia nell'Unione sia al di là delle sue frontiere, con l'obiettivo di dare vita a centri di eccellenza;
- b) contribuire all'arricchimento reciproco delle società sviluppando le qualifiche di uomini e donne affinché dispongano di competenze adeguate, in particolare per quanto concerne il mercato del lavoro, e siano dotati di spirito aperto e di esperienza internazionale, tramite la promozione della mobilità per i più dotati studenti e accademici dei paesi terzi - al fine di ottenere qualifiche e/o esperienza nell'Unione - nonché verso i paesi terzi per i più dotati studenti e accademici europei;
- c) contribuire allo sviluppo delle risorse umane e della capacità di cooperazione internazionale degli istituti di istruzione superiore nei paesi terzi tramite flussi di mobilità rafforzati tra l'Unione i paesi terzi;

- d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi e per i cittadini europei.

3. La Commissione garantisce che nessun gruppo di cittadini di paesi terzi o europei sia escluso o svantaggiato.

#### Articolo 4

##### Azioni del programma


1. Le finalità e gli obiettivi specifici del programma, come stabilito all'articolo 3, sono perseguiti mediante le seguenti azioni:
- a) Azione 1: programmi comuni Erasmus Mundus (master e dottorati) di eccellente qualità accademica, incluso un regime di borse di studio;
- b) Azione 2: partenariato Erasmus Mundus tra istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi, quale base per la cooperazione strutturata, gli scambi e la mobilità a tutti i livelli di istruzione superiore, incluso un regime di borse di studio;
- c) Azione 3: promozione dell'istruzione superiore europea attraverso misure che rafforzano l'attrattiva dei paesi europei in quanto meta educativa e centro di eccellenza mondiale.

Tali azioni sono illustrate in modo particolareggiato nell'allegato.

2. Per quanto concerne l'azione 2, le disposizioni della presente decisione si applicano unicamente nella misura in cui siano conformi alle disposizioni dell'atto legislativo in virtù del quale il finanziamento è previsto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Si possono applicare i seguenti tipi di approccio, se del caso combinandoli:

- a) sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti di elevata qualità e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;
- b) sostegno rafforzato alla mobilità delle persone selezionate in base a criteri di eccellenza accademica, in particolare dai paesi terzi verso paesi europei, nel campo dell'istruzione superiore, rispettando il principio dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne e l'auspicio di una ripartizione geografica il più equilibrata possibile, e agevolando nel contempo l'accesso al programma in conformità con i principi delle pari opportunità e della non discriminazione;



- c) promozione delle conoscenze linguistiche, quanto più possibile, offrendo agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore, e promozione della comprensione delle diverse culture;
- d) sostegno a progetti pilota basati su partenariati a dimensione esterna intese allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore, in particolare alla possibilità di incoraggiare partenariati fra attori universitari ed economici;
- e) sostegno all'analisi e al controllo delle tendenze nel settore dell'istruzione superiore internazionale e della sua evoluzione.

4. Il programma prevede misure di sostegno tecnico, compresi studi, riunioni di esperti nonché informazioni e pubblicazioni direttamente mirate al raggiungimento degli obiettivi del programma.

5. La Commissione garantisce la diffusione più ampia possibile delle informazioni relative alle attività e agli sviluppi del programma, in particolare attraverso il sito internet Erasmus Mundus.

6. Un sostegno alle azioni di cui al presente articolo può essere concesso dalla Commissione previo esame delle risposte date agli inviti a presentare proposte e/o alle gare d'appalto. Per quanto riguarda le misure prese a titolo del paragrafo 4, la Commissione può, se del caso, eseguirle direttamente a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Essa tiene sistematicamente informato il Parlamento europeo nonché il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della presente decisione.

#### Articolo 5

##### Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato e tenendo presenti le definizioni di cui all'articolo 2, il programma riguarda:


- a) gli istituti d'istruzione superiore;
- b) gli studenti di tutti i livelli del ciclo di istruzione superiore, compresi i dottorandi;
- c) i ricercatori post-dottorali;
- d) gli accademici;
- e) il personale dell'istruzione superiore;

- f) altre strutture pubbliche o private che operano nel settore dell'istruzione superiore, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali;
- g) le imprese;
- h) i centri di ricerca.

#### Articolo 6

##### Compiti della Commissione e degli Stati membri

1. La Commissione:
  - a) assicura la realizzazione efficace e trasparente delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione 2, in conformità con gli strumenti giuridici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma nella selezione dei beneficiari del programma;
  - b) tiene conto della cooperazione bilaterale con i paesi terzi condotta dagli Stati membri;
  - c) cerca di istituire sinergie e, se del caso, sviluppa azioni comuni con altri programmi e azioni comunitarie nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca;
  - d) fa in modo, stabilendo l'importo forfettario delle borse di studio, che sia preso in considerazione l'importo delle spese di iscrizione e delle spese stimate per gli studi;
  - e) consulta le associazioni e le organizzazioni europee competenti nel campo dell'istruzione superiore che operano a livello europeo sulle questioni sollevate durante l'attuazione del programma e informa il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dei risultati di tale consultazione;
  - f) tiene regolarmente informate le sue delegazioni nei paesi terzi interessati in merito ad ogni elemento utile per il pubblico relativamente al programma.
2. Gli Stati membri:
  - a) pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali, e si sforzano di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere qualsiasi barriera giuridica e amministrativa specificamente legata ai programmi di scambio tra i paesi europei e i paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo di fornire agli studenti e agli istituti informazioni precise e chiare per agevolare la loro partecipazione al programma;



- b) designano strutture appropriate incaricate di cooperare strettamente con la Commissione;
- c) favoriscono le potenziali sinergie con altri programmi comunitari e eventuali iniziative nazionali analoghe prese a livello di Stati membri.

3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:

- a) un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma;
- b) la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del programma;
- c) un rafforzamento della strategia di comunicazione presso interlocutori potenzialmente interessati nei paesi europei e incentivi per i partenariati tra le università, le parti sociali e le organizzazioni non governative, al fine di sviluppare il programma.

#### Articolo 7

##### Misure di esecuzione

1. Tutte le misure necessarie per l'attuazione dell'azione 2 sono disciplinate dalle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006, al regolamento (CE) n. 1638/2006, al regolamento (CE) n. 1905/2006 e al regolamento (CE) n. 1934/2006, nonché all'accordo di partenariato ACP-CE e all'accordo interno ACP-CE. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 in merito alle misure adottate.

2. Le seguenti misure, necessarie per l'attuazione del programma e delle rimanenti azioni della presente decisione, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, conformemente ai principi, agli orientamenti generali e ai criteri di selezione stabiliti nell'allegato:

- a) il piano di lavoro annuale, comprensivo delle priorità;
- b) il bilancio annuale, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma e gli importi indicativi delle borse;
- c) l'applicazione degli orientamenti generali per l'attuazione del programma, compresi i criteri di selezione, quali descritti nell'allegato;

d) le procedure di selezione, compresa la composizione e le norme procedurali interne della commissione giudicatrice;

e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione di e trasferimento dei risultati.

3. Le decisioni di selezione sono adottate dalla Commissione. Quest'ultima informa il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 entro due giorni lavorativi.

#### Articolo 8

##### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.


Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

#### Articolo 9

##### Partecipazione al programma di altri paesi in condizioni di parità con gli Stati membri

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

- a) di paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
- b) di paesi candidati dotati di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali nonché ai termini e alle condizioni generali previsti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;
- c) di paesi dei Balcani occidentali, conformemente ai principi generali nonché ai termini e alle condizioni generali previsti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;
- d) della Confederazione svizzera, a condizione che con tale paese sia stato concluso un accordo bilaterale che ne prevede la partecipazione.



*Articolo 10***Aspetti orizzontali**

Il programma è attuato tenendo conto del fatto che esso deve contribuire ad approfondire le politiche orizzontali della Commissione, segnatamente:

- a) potenziando l'economia e la società europee basate sulla conoscenza e contribuendo a creare più occupazione, conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona, e a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione, una crescita economica sostenibile e una maggiore coesione sociale;
- b) promuovendo la cultura, il sapere e il know-how per uno sviluppo pacifico e sostenibile in un'Europa della diversità;
- c) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo e la xenofobia, nonché promuovendo l'insegnamento interculturale;
- d) tenendo conto degli studenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione superiore, nonché promuovendo le pari opportunità per tutti;
- e) promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali;
- f) promuovendo lo sviluppo dei paesi terzi.

*Articolo 11***Coerenza e complementarità con le altre politiche**

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, con la politica di sviluppo, con i programmi di cooperazione esterna, con gli accordi di associazione ACP e con il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

2. La Commissione tiene regolarmente informato il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulle iniziative comunitarie intraprese in settori pertinenti, provvede ad un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione superiore avviati nel quadro della coope-

razione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.

*Articolo 12***Finanziamenti**

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni 1 e 3 e delle correlate misure di sostegno tecnico di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è fissata, per il periodo 2009-2013, a 493 690 000 EUR.

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione 2 e delle correlate misure di sostegno tecnico di cui all'articolo 4, paragrafo 4 è fissata, per il periodo specificato all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità con le norme, le procedure e gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1085/2006, dal regolamento (CE) n. 1638/2006, dal regolamento (CE) n. 1905/2006 e dal regolamento (CE) n. 1934/2006, nonché dall'accordo di partenariato ACP-CE e dall'accordo interno ACP-CE.

3. Gli stanziamenti annui sono autorizzati secondo la procedura annuale di bilancio dall'autorità di bilancio, nei limiti della dotazione finanziaria.

*Articolo 13***Monitoraggio e valutazione**

1. Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati del processo di monitoraggio e valutazione del programma e del programma precedente verranno utilizzati all'atto di attuare il programma. Tale monitoraggio include l'analisi della distribuzione geografica dei beneficiari del programma per azione e per paese, le relazioni e la comunicazione di cui al paragrafo 3, nonché attività specifiche.

2. Il programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi fissati all'articolo 3, dell'impatto del programma nel suo insieme e della complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

- a) entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'inizio effettivo dei nuovi corsi istituiti a titolo del programma una relazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma;



- b) entro il 30 gennaio 2012 una comunicazione sul proseguimento del programma;
- c) entro il 31 dicembre 2015 una relazione di valutazione ex post.

*Articolo 14*

**Disposizione transitoria**

1. Le azioni iniziate entro il 31 dicembre 2008 sulla base della decisione n. 2317/2003/CE sono amministrate conformemente alle disposizioni di tale decisione, eccettuato il fatto che il comitato creato da tale decisione è sostituito dal comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Le azioni iniziate entro il 31 dicembre 2008 sulla base delle procedure previste dagli strumenti giuridici di cui all'arti-

colo 7, paragrafo 1 sono amministrate conformemente alle disposizioni di tali strumenti.

*Articolo 15*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, 16 dicembre 2008.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio*

*La presidente*

B. LE MAIRE



## ALLEGATO

**AZIONI COMUNITARIE (ORIENTAMENTI GENERALI E CRITERI DI SELEZIONE), PROCEDURE DI SELEZIONE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Tutte le azioni del programma sono attuate conformemente agli orientamenti generali e ai criteri di selezione di cui al presente allegato.

**AZIONE 1: PROGRAMMI COMUNI ERASMUS MUNDUS****A. PROGRAMMI DI MASTER ERASMUS MUNDUS**


1. La Comunità selezionerà programmi di master di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati «programmi di master Erasmus Mundus».
2. Ai fini del presente programma, i programmi di master Erasmus Mundus soddisferanno gli orientamenti generali e i criteri di selezione che seguono:
  - a) essi associano istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi europei diversi;
  - b) essi possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati, come i centri di ricerca, di paesi terzi;
  - c) essi realizzano un programma di studi che prevede un periodo di studio in almeno due istituti d'istruzione superiore partecipanti a norma della lettera a);
  - d) essi se del caso, favoriscono periodi di pratica come parte del programma di studi;
  - e) essi sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento e di cumulo di crediti accademici o compatibili con tale sistema;
  - f) essi conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni e/o doppi o multipli riconosciuti o accreditati dai paesi europei; sono promossi i programmi che conducono al rilascio di diplomi comuni;
  - g) essi istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti esterni (dei paesi europei o di paesi terzi) al fine di garantire la qualità elevata costante del programma di master;
  - h) essi riservano un minimo di posti per gli studenti europei e dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;
  - i) essi stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini e le donne e facilitano loro l'accesso in conformità con i principi delle pari opportunità e dalla non-discriminazione;
  - j) essi sono liberi di decidere se fissare o meno diritti di iscrizione nel rispetto delle loro leggi nazionali e dell'accordo concluso in ogni consorzio tra i partner interessati di cui alle lettere a) e b);
  - k) essi rispettano le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e accademici);
  - l) essi istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti europei e di paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.). La Commissione tiene regolarmente informate le sue delegazioni nei paesi terzi interessati in merito a tutte le disposizioni aggiornate relative al programma;
  - m) essi fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti di istruzione superiore partecipanti al programma di master Erasmus Mundus, e, se del caso, propongono la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.



3. I programmi di master Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, con l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.
4. I programmi di master Erasmus Mundus selezionati nel programma Erasmus Mundus 2004-2008 continueranno nel quadro dell'azione 1 fino al termine del periodo per il quale sono stati selezionati con l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.

#### B. PROGRAMMI DI DOTTORATO ERASMUS MUNDUS

1. La Comunità selezionerà programmi di dottorato di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati «programmi di dottorato Erasmus Mundus».
2. Ai fini del presente programma, i programmi di dottorato Erasmus Mundus soddisferanno gli orientamenti generali e i criteri di selezione che seguono:
  - a) essi associano istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi europei e, se del caso, altri partner adeguati in modo da garantire l'innovazione e la capacità di inserimento professionale;
  - b) essi possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati, come i centri di ricerca, di paesi terzi;
  - c) essi realizzano un programma di dottorato che prevede un periodo di studio e di ricerca in almeno due istituti d'istruzione superiore partecipanti di cui alla lettera a);
  - d) essi favoriscono periodi di pratica come parte del programma di dottorato nonché partenariati tra attori universitari ed economici;
  - e) essi sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studio e di ricerca negli istituti partner;
  - f) essi conducono al rilascio di titoli di studio, da parte degli istituti partecipanti, comuni e/o doppi o multipli riconosciuti o accreditati dai paesi europei; Sono promossi i programmi che conducono al rilascio di diplomi comuni;
  - g) essi istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti esterni (originari di paesi europei o terzi, ma che lavorano nei primi) al fine di garantire la qualità elevata costante del programma di master;
  - h) essi riservano un minimo di posti per dottorandi di paesi europei e di paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;
  - i) essi stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini e le donne e facilitano loro l'accesso nel rispetto del principio delle pari opportunità e della non-discriminazione;
  - j) essi sono liberi di decidere se fissare o meno diritti di iscrizione nel rispetto delle loro leggi nazionali e dell'accordo concluso tra i partner interessati di cui alle lettere a) e b);
  - k) essi accettano di rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei dottorandi;
  - l) essi istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza dei dottorandi provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti ecc.);
  - m) essi possono prevedere l'utilizzazione di contratti di occupazione quale soluzione alternativa alle borse di studio per i dottorandi, sempre che ciò sia consentito dalle leggi nazionali;
  - n) fatta salva la lingua d'insegnamento, essi prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti di istruzione superiore partecipanti al programma di dottorato Erasmus Mundus, e, se del caso, propongono la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.



3. I programmi di dottorato Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, soggetto a una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti. Tale periodo può comprendere un anno di attività preparatorie prima dell'assunzione dei dottorandi.

#### C. BORSE DI STUDIO

1. La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi sia europei che di paesi terzi come pure borse di studio di breve durata per accademici europei o originari di paesi terzi. Per rendere il programma più interessante per i cittadini dei paesi terzi, l'importo delle borse di studio a tempo pieno sarà più elevato per gli studenti di master e per i dottorandi di paesi terzi (borse di studio di categoria A) rispetto agli studenti di master e ai dottorandi europei (borse di studio di categoria B).

a) La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno di categoria A agli studenti di master e ai dottorandi di paesi terzi che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti europei d'istruzione superiore partecipanti a un programma di master o di dottorato Erasmus Mundus. Le borse di studio di categoria A non sono assegnate a studenti di paesi terzi che abbiano svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di dodici mesi nel corso degli ultimi cinque anni in un paese europeo.

b) La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno di categoria B agli studenti di master e ai dottorandi europei che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti d'istruzione superiore partecipanti a un programma di master o di dottorato Erasmus Mundus. Le borse di categoria B possono essere assegnate agli studenti di paesi terzi che non hanno diritto alle borse di categoria A.

c) La Comunità può concedere borse di studio di breve durata agli accademici dei paesi terzi che, nel quadro dei programmi di master Erasmus Mundus, svolgono incarichi di insegnamento e di ricerca e lavori scientifici presso gli istituti d'istruzione superiore europei che partecipano a tali programmi di master.

d) La Comunità può concedere borse di studio di breve durata agli accademici europei che, nel quadro dei programmi di master Erasmus Mundus, svolgono incarichi di insegnamento e di ricerca e lavori scientifici presso gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi che partecipano a tali programmi di master.

e) La Comunità garantisce l'esistenza e l'applicazione di criteri trasparenti per l'assegnazione delle borse di studio che tengano conto, tra l'altro, del rispetto dei principi delle pari opportunità e della non-discriminazione.


2. Le borse di studio saranno aperte agli studenti di master e ai dottorandi, nonché agli accademici europei e di paesi terzi di cui all'articolo 2.

3. Gli studenti che hanno ottenuto delle borse di studio saranno informati sulla loro destinazione iniziale degli studi non appena sarà stata adottata la decisione sull'assegnazione della borsa di studio.

4. Le persone che hanno ricevuto una borsa di studio per i programmi di master Erasmus Mundus possono anche ricevere una borsa per i programmi di dottorato Erasmus Mundus.


5. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o accademico riceva un sostegno finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario. In particolare, le persone che hanno ricevuto una borsa di studio Erasmus Mundus non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus per lo stesso programma di master Erasmus Mundus o lo stesso programma di dottorato Erasmus Mundus a titolo del programma di apprendimento permanente. Analogamente, le persone che beneficiano di una sovvenzione a titolo del programma specifico «Persone» (azioni Marie Curie) del 7° programma quadro per attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione<sup>(1)</sup> non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus Mundus per lo stesso periodo di studio o di ricerca.

(1) GU L 54 del 22.2.2007, pag. 91.



**AZIONE 2: PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS**

1. La Comunità selezionerà partenariati di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati «partenariati Erasmus Mundus». Essi si prefiggono e rispettano le finalità e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, nella misura in cui questi siano in linea con la base giuridica da cui deriva il finanziamento.
2. Ai fini del presente programma, e in conformità con la base giuridica da cui deriva il finanziamento, i partenariati Erasmus Mundus:
  - a) associano almeno cinque istituti di istruzione superiore di almeno tre paesi europei e vari istituti di istruzione superiore di taluni paesi terzi non partecipanti al programma di apprendimento permanente, che verranno definiti negli inviti annuali a presentare proposte;
  - b) realizzano un partenariato come base per il trasferimento di know-how;
  - c) organizzano scambi di studenti selezionati secondo criteri di eccellenza accademica a tutti i livelli dell'istruzione superiore (dal primo ciclo al post-dottorato), di accademici e di membri dell'istruzione superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage;
  - d) sono dotati di meccanismi interni per il reciproco riconoscimento dei periodi di studio e ricerca effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema, ovvero basati su sistemi compatibili nei paesi terzi;
  - e) utilizzano gli strumenti di mobilità elaborati nell'ambito del programma Erasmus, ad esempio il riconoscimento dei periodi di studio anteriori, il contratto di studi e il fascicolo accademico;
  - f) stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini le donne e le competenze linguistiche e che facilitano loro l'accesso in conformità dei principi delle pari opportunità e della non-discriminazione;
  - g) accettano di rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti, accademici e membri dell'istruzione superiore);
  - h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, accademici ed altro personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti, ecc.);
  - i) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso delle lingue parlate nei paesi in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai partenariati Erasmus Mundus, e, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica ai borsisti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti;
  - j) intraprendono altre attività di partenariato, ad esempio diplomi doppi, elaborazione di programmi di studi comuni, trasferimento delle prassi ottimali, ecc.;
  - k) nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'accordo di partenariato ACP-CE, incoraggiano i cittadini dei paesi a terzi a rientrare nel loro paese d'origine al termine del periodo di studio o di ricerca affinché possano contribuire allo sviluppo economico e al benessere di tali paesi.
3. La Commissione, previa consultazione con le autorità competenti dei paesi terzi interessati per il tramite delle sue delegazioni, definisce le priorità nazionali e regionali a seconda delle esigenze del/i paese/i terzo/i interessato/i dai partenariati.
4. I partenariati Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di tre anni, con l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale in base a una relazione sui progressi ottenuti.
5. I partenariati saranno aperti agli studenti e agli accademici europei e originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2.



6. Al momento di assegnare le borse di studio a titolo dell'azione 2, la Commissione favorisce la categorie socio-economiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili, senza pregiudicare le condizioni di trasparenza di cui al paragrafo 2, lettera f).
7. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o accademico riceva un sostegno finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario. In particolare, le persone che hanno ricevuto una borsa di studio Erasmus Mundus non possono ricevere una sovvenzione Erasmus per lo stesso periodo di mobilità a titolo del programma di apprendimento permanente. Analogamente, le persone che beneficiano di una sovvenzione a titolo del programma specifico «Persone» precitato non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus Mundus per lo stesso periodo di studio o di ricerca.
8. I partenariati selezionati nell'ambito della finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus (denominazione dell'azione precedente all'azione 2) continueranno nel quadro della suddetta azione fino alla fine del periodo per il quale sono stati selezionati con l'applicazione di una procedura algerita di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.

### AZIONE 3: PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEA

1. Con l'azione 3 la Comunità può sostenere le attività miranti a conferire maggior attrattiva, profilo e visibilità all'istruzione superiore europea, nonché a migliorarne l'accessibilità. Le attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma e si riferiscono alla dimensione internazionale di tutti gli aspetti dell'istruzione superiore, quali promozione, accessibilità, garanzia della qualità, riconoscimento dei crediti, riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e reciproco riconoscimento delle qualifiche con i paesi terzi, elaborazione dei corsi di studi, mobilità, qualità dei servizi, ecc. Le attività possono includere la promozione del programma e dei suoi risultati.
2. Gli istituti ammissibili possono comprendere, conformemente all'articolo 5, lettera f), gli organismi pubblici o privati attivi nel settore dell'istruzione superiore. Le attività sono intraprese nel quadro di progetti che associano le organizzazioni di almeno tre paesi europei e possono fare intervenire organizzazioni di paesi terzi.
3. Le attività possono assumere varie forme (conferenze, seminari, workshop, studi, analisi, progetti pilota, premi, reti internazionali, produzione di materiale da pubblicare, elaborazione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ecc.) e possono avere luogo in qualsiasi parte del mondo. La Commissione assicura la miglior diffusione possibile delle informazioni sulle attività e gli sviluppi del programma, soprattutto attraverso il portale d'informazione Erasmus Mundus multilingue, che dovrebbe beneficiare di una migliore visibilità e di una migliore accessibilità.
4. Le attività tentano di stabilire collegamenti tra l'istruzione superiore e la ricerca e tra l'istruzione superiore e il settore privato nei paesi europei e nei paesi terzi e valorizzano, ove possibile, le potenziali sinergie.
5. Una politica d'informazione integrata dei cittadini sarà attuata dalle autorità nazionali competenti in collaborazione con gli istituti di istruzione superiore che partecipano al programma; essa avrà lo scopo di fornire informazioni tempestive e complete nonché di illustrare le procedure necessarie, dando speciale priorità alle regioni sotto-rappresentate.
6. La Comunità può, se del caso, fornire il suo sostegno alle strutture concepite conformemente all'articolo 6, par. 2, lettera b), nelle loro azioni destinate a promuovere il programma e a diffondere i relativi risultati a livello nazionale e mondiale.
7. La Comunità sostiene un'associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master e un dottorato Erasmus Mundus.

### MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

La dotazione finanziaria generale del programma può inoltre coprire le spese connesse a esperti, agenzie esecutive, organismi competenti negli Stati membri e, se del caso, altre forme di assistenza tecnica e amministrativa di cui la Commissione può aver bisogno per l'attuazione del programma. Tra queste possiamo citare in particolare studi, riunioni, attività d'informazione, pubblicazioni, attività di monitoraggio, di controllo e di audit, attività di valutazione, spese per reti informatiche destinate allo scambio di informazioni e qualsiasi altra spesa direttamente necessaria per l'attuazione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.



**PROCEDURE DI SELEZIONE**

Le procedure di selezione rispettano le seguenti disposizioni:

- a) le proposte a titolo dell'azione 1 sono selezionate dalla Commissione, assistita da una commissione giudicatrice presieduta da un presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus soddisfino i massimi standard di qualità accademica, tenendo conto della necessità di una rappresentanza geografica il più possibile equilibrata. Per tutta la durata del programma si cercherà di avere una rappresentanza equilibrata dei vari settori di studio. La Commissione organizza su scala europea una valutazione di tutte le proposte ricevibili, svolta da esperti universitari indipendenti, prima di presentare le proposte al comitato di selezione. A ogni programma di master e di dottorato Erasmus Mundus verrà assegnato un numero specifico di borse di studio, che verranno erogate alle persone selezionate da parte dell'organismo (o degli organismi) cui è affidata la gestione dei programmi di master e di dottorato. La selezione degli studenti per il master, dei dottorandi e degli accademici sarà effettuata dagli istituti che partecipano ai programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus secondo criteri di eccellenza accademica, previa consultazione della Commissione. Pur rivolta principalmente agli studenti dei paesi terzi, l'azione 1 è aperta anche agli studenti europei. Le procedure di selezione per i programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus comportano la consultazione delle strutture designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);
- b) le proposte a titolo dell'azione 2 saranno selezionate dalla Commissione conformemente alle norme definite nei regolamenti (CE) n. 1085/2006, (CE) n. 1638/2006, (CE) n. 1905/2006 e (CE) n. 1934/2006, nonché nell'accordo di partenariato ACP-CE e nell'accordo interno ACP-CE.

Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti e dagli accordi di cui al primo comma, la Commissione vigila altresì affinché le proposte di partenariato Erasmus Mundus rispondano alle norme di qualità accademica più elevate, tenendo conto della necessità di una rappresentanza geografica il più possibile equilibrata. La selezione degli studenti e degli accademici è effettuata dagli istituti che partecipano al partenariato secondo criteri di eccellenza accademica, previa consultazione della Commissione. L'azione 2 si rivolge principalmente agli studenti dei paesi terzi. Tuttavia, al fine di consentire un arricchimento reciproco, la mobilità dovrebbe includere anche i cittadini europei;

- c) la selezione delle proposte a titolo dell'azione 3 sarà effettuata dalla Commissione;
- d) il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è immediatamente informato da parte della Commissione di tutte le decisioni in materia di selezione.

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE****1. Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi**

Per tutte le azioni di cui all'articolo 4 possono essere utilizzate sovvenzioni forfettarie e/o tabelle di costi unitari quali previste all'articolo 181, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate a concorrenza di 25 000 EUR per partner nel quadro di una convenzione di sovvenzione. Esse possono essere combinate fino a concorrenza di un importo massimo di 100 000 EUR e/o utilizzate applicando tabelle di costi unitari.


La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma.

**2. Accordi di partenariato**

Ove le azioni a titolo del programma siano finanziate con sovvenzioni di partenariato quadro conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, i partenariati in questione possono essere selezionati e finanziati per un periodo di cinque anni, con l'applicazione di una procedura semplificata di rinnovo.

**3. Istituti o organizzazioni pubbliche di istruzione superiore**

Qualsiasi istituto o organizzazione di istruzione superiore definito dagli Stati membri, di cui oltre il 50 % dei redditi annuali nel corso degli ultimi due anni provenga da fonti di finanziamento pubbliche, o sia controllato da organi pubblici o dai loro rappresentanti, è considerato dalla Commissione come avente a disposizione le capacità finanziarie, professionali e amministrative necessarie, nonché la richiesta stabilità finanziaria, per realizzare correttamente i progetti a titolo del programma; esso non è tenuto a presentare altri documenti comprovanti tali capacità e stabilità. Tali istituti e organizzazioni possono essere dispensati dagli obblighi in materia di audit in applicazione dell'articolo 173, paragrafo 4, quinto comma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.



#### 4. Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti

La Commissione, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, può decidere che talune categorie di beneficiari posseggono le competenze e le qualifiche richieste per completare l'azione e il programma di lavoro proposti.

#### 5. Misure antifrode

Le decisioni della Commissione in applicazione dell'articolo 7, i contratti e le convenzioni risultanti, nonché le convenzioni stipulate con i paesi terzi partecipanti, prevedono in particolare una supervisione e un controllo finanziario esercitati dalla Commissione (o da un rappresentante da essa abilitato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la Corte dei conti per le revisioni contabili, se del caso in loco.

Il beneficiario di una sovvenzione provvede, se del caso, a mettere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei membri.

La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, direttamente da suoi funzionari oppure da un altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di cinque anni dalla data della fine del progetto. Se del caso, in base ai risultati dell'audit, la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.

Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzati dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per eseguire gli audit.


La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

Inoltre la Commissione può effettuare controlli e ispezioni in loco nel quadro del programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità <sup>(1)</sup>

Per le azioni comunitarie finanziate a titolo della presente decisione, per irregolarità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità <sup>(2)</sup> si intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inosservanza di un obbligo contrattuale a motivo di un atto o di una omissione di un operatore economico, avente per effetto di alterare, a causa di una spesa ingiustificata, il bilancio generale dell'Unione europea o stanziamenti da essa gestiti.

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.



# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

sulla tutela penale dell'ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2, del trattato, la politica comunitaria in materia di ambiente deve mirare ad un elevato livello di tutela.
- (2) La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata.
- (3) L'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.

<sup>(1)</sup> GU C 10 del 15.1.2008, pag. 47.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2008.

(4) L'introduzione di regole comuni sui reati consente di usare efficaci metodi d'indagine e di assistenza, all'interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri.

(5) Un'efficace tutela dell'ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

(6) L'inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti del comportamento attivo e dovrebbe quindi essere parimenti passibile di sanzioni adeguate.

(7) Pertanto, tali condotte dovrebbero essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

(8) La legislazione elencata negli allegati della presente direttiva contiene disposizioni che dovrebbero essere soggette a misure di diritto penale per garantire che le norme sulla tutela dell'ambiente siano pienamente efficaci.

(9) Gli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardano unicamente le disposizioni della legislazione elencata negli allegati della presente direttiva che obbligano gli Stati membri, in sede di attuazione della legislazione, a prevedere misure di divieto.

(10) La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.



- (11) La presente direttiva lascia impregiudicati gli altri sistemi relativi alla responsabilità per danno ambientale previsti dal diritto comunitario o dal diritto nazionale.
- (12) Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente. Tali misure devono essere compatibili con il trattato.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva per consentirle di valutare gli effetti della direttiva stessa.
- (14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una più efficace tutela dell'ambiente, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) Ogni qual volta vengano adottati nuovi atti legislativi in materia di ambiente, essi dovrebbero specificare, ove opportuno, che la presente direttiva è di applicazione. Ove necessario, l'articolo 3 dovrebbe essere modificato.
- (16) La presente direttiva rispetta i diritti ed osserva i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- iii) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria di cui ai punti i) o ii);
- b) «specie animali o vegetali selvatiche protette»:
- i) ai fini dell'articolo 3, lettera f), quelle figuranti:
- nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(1)</sup>,
- nell'allegato I e a cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(2)</sup>;
- ii) ai fini dell'articolo 3, lettera g), quelle figuranti nell'allegato A o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(3)</sup>;
- c) «habitat all'interno di un sito protetto» qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CEE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Oggetto

La presente direttiva istituisce misure collegate al diritto penale allo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «illecito» ciò che viola:
- i) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all'allegato A; ovvero,
- ii) in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all'allegato B; ovvero

- d) «persona giuridica» qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

#### Articolo 3

##### Infrazioni


Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.



- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti<sup>(1)</sup>, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

<sup>(1)</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

#### Articolo 4

##### Favoreggiamento e istigazione ad un reato

Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all'articolo 3.

#### Articolo 5

##### Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### Articolo 6

##### Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

- del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
- del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

#### Articolo 7

##### Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.



*Articolo 8***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 26 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 10***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 19 novembre 2008.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J.-P. JOUYET



## ALLEGATO A

**Elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato CE la cui violazione costituisce un illecito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della presente direttiva**

- Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore <sup>(1)</sup>
- Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli <sup>(2)</sup>
- Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati <sup>(3)</sup>
- Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione <sup>(4)</sup>
- Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(5)</sup>
- Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote <sup>(6)</sup>
- Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio <sup>(7)</sup>
- Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive <sup>(8)</sup>
- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(9)</sup>
- Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini <sup>(10)</sup>
- Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio <sup>(11)</sup>
- Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini <sup>(12)</sup>
- Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali <sup>(13)</sup>
- Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano <sup>(14)</sup>

<sup>(1)</sup> GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

<sup>(6)</sup> GU L 220 del 29.8.1977, pag. 38.

<sup>(7)</sup> GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.

<sup>(8)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

<sup>(9)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.


<sup>(10)</sup> GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29.

<sup>(11)</sup> GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49.

<sup>(13)</sup> GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20.

<sup>(14)</sup> GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.



- Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per i biossidi di azoto <sup>(1)</sup>
- Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura <sup>(2)</sup>
- Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE <sup>(3)</sup>
- Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto <sup>(4)</sup>
- Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati <sup>(5)</sup>
- Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane <sup>(6)</sup>
- Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(7)</sup>
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole <sup>(8)</sup>
- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(9)</sup>
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(10)</sup>
- Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio <sup>(11)</sup>
- Direttiva 94/25/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto: le disposizioni modificate dalla direttiva 2003/44/CE <sup>(12)</sup>
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio <sup>(13)</sup>
- Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio <sup>(14)</sup>
- Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia <sup>(15)</sup>

<sup>(1)</sup> GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

<sup>(7)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

<sup>(10)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

<sup>(11)</sup> GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.

<sup>(12)</sup> GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18.

<sup>(13)</sup> GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.


<sup>(14)</sup> GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.

<sup>(15)</sup> GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.



- Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) <sup>(1)</sup>
- Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente <sup>(2)</sup>
- Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose <sup>(3)</sup>
- Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e il particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali <sup>(4)</sup>
- Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(5)</sup>
- Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(6)</sup>
- Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel <sup>(7)</sup>
- Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano <sup>(8)</sup>
- Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti <sup>(9)</sup>
- Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo <sup>(10)</sup>
- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti <sup>(11)</sup>
- Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi <sup>(12)</sup>
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso <sup>(13)</sup>
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque <sup>(14)</sup>
- Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente <sup>(15)</sup>

(1) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.  
(2) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.  
(3) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.  
(4) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.  
(5) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.  
(6) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.  
(7) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.  
(8) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.  
(9) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.  
(10) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.  
(11) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.  
(12) GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.  
(13) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.  
(14) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.  
(15) GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.



- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti <sup>(1)</sup>
- Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(2)</sup>
- Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati <sup>(3)</sup>
- Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione <sup>(4)</sup>
- Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria <sup>(5)</sup>
- Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche <sup>(6)</sup>
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) <sup>(7)</sup>
- Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente <sup>(8)</sup>
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi <sup>(9)</sup>
- Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti <sup>(10)</sup>
- Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli <sup>(11)</sup>
- Direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI <sup>(12)</sup>
- Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione <sup>(13)</sup>
- Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità <sup>(14)</sup>
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti <sup>(15)</sup>

<sup>(1)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

<sup>(2)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

<sup>(8)</sup> GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

<sup>(9)</sup> GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.


<sup>(11)</sup> GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1.

<sup>(13)</sup> GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

<sup>(14)</sup> GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.


<sup>(15)</sup> GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.



- Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive <sup>(1)</sup>
- Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore <sup>(2)</sup>
- Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci <sup>(3)</sup>
- Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori <sup>(4)</sup>
- Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento <sup>(5)</sup>
- Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra <sup>(6)</sup>
- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti <sup>(7)</sup>
- Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo <sup>(8)</sup>
- Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti <sup>(9)</sup>
- Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento <sup>(10)</sup>

---

<sup>(1)</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.  
<sup>(2)</sup> GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.  
<sup>(3)</sup> GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20.  
<sup>(4)</sup> GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.  
<sup>(6)</sup> GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.  
<sup>(7)</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.  
<sup>(8)</sup> GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.  
<sup>(9)</sup> GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.  
<sup>(10)</sup> GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.



## ALLEGATO B

**Elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato Euratom la cui violazione costituisce un illecito a norma dell'articolo 2, lettera a), punto ii), della presente direttiva**

- Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti <sup>(1)</sup>
  - Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane <sup>(2)</sup>
  - Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito <sup>(3)</sup>
- 

<sup>(1)</sup> GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica della direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare**

(Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 226 del 22 settembre 1995)

A pagina 5, nell'allegato, punto B «Criteri specifici di purezza»:

— E 101 (ii) RIBOFLAVINA-5'-FOSFATO — Identificazione, A. Spettrometria:

*anziché:* «Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 375 nm»,

*leggi:* «Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 444 nm».


---


ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(GU-2009-GUE-013) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
 (di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
 (di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo  
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 9 0 2 1 6 \*

€ 14,00

